

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V, XI e XIV Camera e 5 ^a , 11 ^a e 14 ^a Senato)	»	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
DIFESA (IV)	»	18
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	20
FINANZE (VI)	»	24
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	39
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	50
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	95
AGRICOLTURA (XIII)	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	111
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	126
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	129
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	131

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione) XI (Lavoro pubblico e privato)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 5^a (Programmazione economica, bilancio) 11^a (Lavoro, previdenza sociale)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del Vicepresidente della Commissione europea per l'Euro e il dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, sui temi relativi al suo portafoglio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	3

AUDIZIONI

Giovedì 28 aprile 2016. – Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la trasmissione satellitare e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Audizione del Vicepresidente della Commissione europea per l'Euro e il dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, sui temi relativi al suo portafoglio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Valdis DOMBROVSKIS, *Vicepresidente della Commissione europea per l'Euro e il dialogo sociale*, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Giampaolo GALLI (PD) e il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali replica Valdis DOMBROVSKIS, *Vicepresidente*

della Commissione europea per l'Euro e il dialogo sociale.

Seguono ulteriori interventi del senatore Andrea CIOFFI (M5S) e del deputato Carlo DELL'ARINGA (PD), ai quali replica nuovamente Valdis DOMBROVSKIS, *Vicepresidente della Commissione europea per l'Euro e il dialogo sociale*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia il vicepresidente Dombrovskis e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sul commissariamento della Fondazione Arena di Verona (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*) 5

AUDIZIONI

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza della presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sul commissariamento della Fondazione Arena di Verona.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Dario FRANCESCHINI espone i contenuti di una relazione, il cui testo deposita, sul tema dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni Andrea MARCUCCI, *presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica*, i senatori Michela MONTEVECCHI (M5S) e Franco CONTE (AP (NCD-UDC)), i deputati Diego ZARDINI (PD) e Annalisa PANNARALE (SI-SEL), le senatrici Elena FERRARA (PD) e Anna Cinzia BONFRISCO (CoR) e i deputati Simone VALENTE (M5S) e Gian Pietro DAL MORO (PD).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatato che vi sono ancora taluni deputati iscritti a parlare e acquisito il consenso del Ministro, rinvia il seguito dell'audizione a una nuova data, che sarà fissata anche d'intesa con il presidente della 7^a Commissione del Senato.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Atto n. 289.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta del 20 aprile scorso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 aprile scorso, i relatori, onorevole Quartapelle Procopio per la III Commissione e onorevole Gigli per la I Commissione, hanno svolto le rispettive relazioni e che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire successivamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di *ActionAid* nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00791 Spadoni sull'acquisizione di terreni su larga scala (cosiddetta *land grabbing*) .

7

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2016.

Audizione di rappresentanti di *ActionAid* nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00791 Spadoni sull'acquisizione di terreni su larga scala (cosiddetta *land grabbing*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	15
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Emendamenti C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	9
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	16
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione del Consiglio della rappresentanza regionale dell'Indonesia	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Esame e rinvio</i>)	10
AVVERTENZA	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.25.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti De Rosa 8.13 e 8.14 mentre sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, che non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere un parere di nulla osta (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Emendamenti C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.30.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 28 aprile 2016.

Incontro con una delegazione del Consiglio della rappresentanza regionale dell'Indonesia.

L'incontro è stato svolto dalle 14.30 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Atto n. 291.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, il provvedimento sarà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 23 maggio prossimo. Fa altresì presente che, secondo quanto convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il relatore deputato Richetti presenterà una proposta di testo unificato nella seduta che sarà convocata il prossimo martedì 3 maggio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, osserva che la proposta di legge di iniziativa parlamentare in esame, composta da 7 articoli, ha un duplice oggetto. In primo luogo, essa introduce alcune misure, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, per assicurare maggiore trasparenza alle elezioni ed impedire eventuali distorsioni del voto. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; composizione degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), compresi i rappresentanti di lista; trasmissione dei plichi elettorali e ampiezza dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene data la possibilità di votare anche a coloro che si trovano al di fuori del comune di residenza.

Un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, nello specifico le urne e le cabine, al fine di prevenire – come evidenziato nella relazione illustrativa – eventuali brogli. Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che esse siano costituite in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della presenza o meno di schede elettorali al suo interno, ma non anche l'identificazione delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera a)).

La disposizione, che novella il testo unico per le elezioni della Camera (articolo 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), si applica anche alle elezioni comunali in virtù del rinvio operato dall'articolo 27, ultimo comma,

del testo unico delle elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica 570/1960), in cui viene disposto che le urne siano conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. La proposta di legge in esame modifica anche la disciplina delle cabine elettorali e della sala d'elezione (articolo 1, comma 1, lettera *e*) che modifica l'articolo 42 della legge elettorale della Camera e articolo 2, comma 2, lettera *c*) che modifica l'articolo 37 della legge elettorale comunale). Attualmente entrambe le leggi elettorali prevedono che in ciascun seggio siano allestite quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, da collocarsi in maniera da rimanere isolate e che devono essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto. La proposta in esame in aggiunta a queste prescrizioni specifica che le cabine siano rivolte verso il centro della sala di elezione e che siano chiuse solamente da due lati, frontalmente e lateralmente, mediante due ripari collocati in corrispondenza del ripiano dove viene appoggiata la scheda per l'espressione del voto. Come si evince anche dalla relazione illustrativa, in questo modo l'elettore voterebbe di spalle rispetto all'ufficio elettorale (così da mantenere la segretezza del voto), ma in modo visibile, al fine di ostacolare eventuali brogli. Per quanto riguarda la sala di elezione, la proposta di legge stabilisce, per le elezioni della Camera, che vengano chiuse le porte e le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali, in luogo di quelle vicine ai tavoli riservati agli scrutatori come previsto attualmente. La legge elettorale comunale già prevede la chiusura delle porte e finestre adiacenti le cabine, e pertanto la novella riguarda esclusivamente le porte e finestre retrostanti. Inoltre, entrambe le leggi vengono modificate prevedendo che porte e finestre oltre che chiuse siano anche sigillate. Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l'ufficio elettorale di sezione. In primo luogo, viene ridotto il numero dei componenti l'ufficio: quattro in luogo dei cinque attualmente previsti dalla legge (articolo 1, comma 1, lettera *b*) che modifica la legge per le elezioni politiche e articolo 2,

comma 1, lettera *a*) che modifica la legge elettorale comunale). Il nuovo ufficio verrebbe ad essere formato dal presidente e da quattro scrutatori di cui due, a scelta del presidente con funzioni rispettivamente di vice presidente e di segretario. Ai sensi delle modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2, il segretario è nominato sempre dal presidente ma non più tra persone di sua fiducia, bensì tra gli scrutatori assegnati al suo seggio elettorale. Conseguentemente, l'articolo 7 della proposta in esame provvede all'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 53 del 1990. Anche la disciplina delle altre due figure, presidente e scrutatori, viene ad essere modificata. Per quanto riguarda il presidente (articolo 1, comma 1, lettera *c*) per le elezioni politiche e articolo 2, comma 1, lettera *a*) per le elezioni comunali), viene ribadito che può essere scelto tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai ecc.). Inoltre, viene eliminata la possibilità di surroga del presidente, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria, con il sindaco o suo delegato. In tali casi la proposta prevede invece che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti. Particolarmente innovativo il divieto di ricoprire l'incarico di presidente « per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale ». L'intenzione della disposizione è quella di consentire di svolgere per non più di due volte consecutive l'incarico nella medesima sezione elettorale (l'incarico può essere svolto successivamente in altra sezione) saltando un turno. Sono inoltre introdotti alcuni requisiti minimi per ricoprire l'incarico di presidente: godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età tra i 18 e i 65 anni; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Modificata anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale previsti dalla legge (articolo 1, comma 1, lettera *d*) per le elezioni politiche e

articolo 2, comma 1, lettera *b*) per le elezioni comunali). Viene eliminato il divieto di conferire l'incarico a coloro che hanno più di 70 anni, dal momento che la previsione è assorbita dal nuovo requisito anagrafico di cui sopra. Sono inoltre introdotte due ulteriori cause di esclusione. La prima riguarda i parenti fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione solo per i candidati). La seconda riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione; delitti di cui agli articoli 416-*bis* (associazione mafiosa) e 416-*ter* (scambio elettorale politico-mafioso). Inoltre, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati, ma in questo caso con sentenza passata in giudicato, per un reato colposo o per reato non colposo (in questo ultimo caso si ha esclusione per una condanna superiore a 10 mesi e 20 giorni). Infine, si segnala l'applicazione delle cause di esclusione non solo al presidente, scrutatori e segretario ma anche ai rappresentanti di lista. I rappresentanti di lista, designati dai delegati autorizzati alla presentazione delle liste di candidati, sono autorizzati ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio negli uffici elettorali di sezione. Anche la disciplina relativa agli scrutatori viene modificata, attraverso diverse novelle alla legge n. 95 del 1989 che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 3). In primo luogo, sono ribaditi anche in questa i requisiti minimi per ricoprire l'incarico di segretario, indicati sopra per tutti i membri dell'ufficio elettorale: godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età tra i 18 e i 65 anni; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, vengono apportate alcune modificazioni puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dal presidente della corte di appello (in luogo della commissione elettorale comunale) e non più per nomina, attingendo

all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (legge n. 270 del 2005) ha modificato l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (legge n. 95 del 1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione comunale. La disposizione in esame, dunque, ripristina le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005 riproducendo il contenuto del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005, ossia quella definita dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999. Le modifiche ulteriori operate dalla disposizione in esame sono le seguenti. In primo luogo, come accennato, la commissione elettorale comunale viene sostituita dal presidente della corte di appello competente per territorio quale organo deputato alla scelta (in questo caso per sorteggio) degli scrutatori. In secondo luogo, la disposizione in esame anticipa il termine (da due a venti giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione procede al sorteggio degli scrutatori. In terzo luogo, si introduce una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) a coloro che si trovano, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai sensi della disposizione da ultimo citata si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Inoltre, in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone il limite dei due mandati consecutivi e presso la medesima sezione elettorale. Infine, si prevede l'istituzione di un corso di formazione, costituito da una lezione formativa, la cui partecipazione da

parte degli scrutatori sorteggiati è indispensabile per ricoprire l'incarico. La lezione è tenuta presso la prefettura competente e riguarda le corrette procedure di spoglio e la legislazione in materia di scambio elettorale. Le relative modalità attuative e la definizione delle risorse necessarie sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del provvedimento in esame incide sulle modalità di trasmissione dei plichi elettorali delle elezioni politiche. Attualmente, i plichi (quello contenente una copia del verbale con le schede e quelli con le schede nulle, contestate e deteriorate) sono consegnati, chiusi e sigillati, alla cancelleria del Tribunale competente da parte del presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori (articolo 75, 2° comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Con la disposizione in esame si elimina la possibilità di delega degli scrutatori, e si pone l'obbligo in capo al presidente di consegnare personalmente i plichi. In tal modo, come si legge nella relazione illustrativa, si renderebbe più facile l'individuazione di responsabilità in caso di eventuali irregolarità occorrenti nella fase tra lo scrutinio e il deposito della documentazione. Una misura analoga viene introdotta anche per le elezioni comunali attraverso la modifica dell'articolo 66 (per i comuni con meno di 15.000 abitanti) e dell'articolo 74 (per i comuni con più di 15.000 abitanti) del testo unico (ad opera dell'articolo 2, comma 1, rispettivamente lettere *d*) ed *e*). Un'altra modifica, apportata dall'articolo 4, riguarda l'ampiezza dei seggi elettorali. Attualmente, ciascuna sezione elettorale è costituita di regola con un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500; ad eccezione dei casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale; in questi casi è possibile costituire seggi anche fino a 50 iscritti (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967). La disposizione in esame aumenta i limiti inferiori sopra indicati, portandoli rispettivamente a 800 e 100 elettori, al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di

ostacolare l'eventuale identificazione del voto. L'articolo 5 della proposta in esame introduce il divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, ma è analoga alla finalità di prevenzione di forme di voto di scambio e di inquinamento del voto. A tal fine viene introdotto un comma *2-ter* all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche. Si rileva che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la disposizione non si applica alle società quotate.

L'articolo 6 introduce la possibilità di espressione del voto da parte dei cittadini che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella del comune di residenza, per ragioni di lavoro o di studio.

A tal fine vengono introdotti due nuovi articoli dopo l'articolo 53 del testo unico delle leggi per le elezioni politiche. L'articolo *53-bis* dispone che gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle elezioni per la Camera, possono votare nel medesimo comune, presso il tribunale competente per territorio del comune di domicilio, previa presentazione di apposita istanza. Il procedimento preparatorio si articola come segue: presentazione da parte dell'elettore della domanda, a mezzo di posta elettronica, al comune di domicilio, entro trenta giorni dalla data delle votazioni, con allegati un documento d'identità valido e la documentazione attestante la temporaneità del domicilio (fa notare, in proposito, che, in prospettiva, il suo gruppo, in ogni caso, auspica, per il futuro, la realizzazione di un sistema di voto elettronico, al momento non contemplato); verifica da parte del comune del

nulla osta al godimento dell'elettorato attivo; trasmissione dal comune al Ministero dell'interno dei nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione; invio da parte del Ministero dell'interno a ciascun tribunale del plico contenente le liste degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto e le schede elettorali. Il voto è espresso, presso le sedi dei tribunali, nella giornata del lunedì precedente il giorno stabilito per le elezioni. Ai sensi del nuovo articolo 53-ter, introdotto dall'articolo in esame, all'espressione del voto si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di elezioni della Camera dei deputati, opportunamente adattate. In particolare, si prevede che ciascun tribunale predisponga una sezione elettorale e uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto. Il presidente della sezione elettorale del tribunale verifica l'identità dell'elettore confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno e consegna il plico elettorale all'elettore. L'elettore esprime il voto su una scheda elettorale fornita dal Ministero dell'interno ed anziché inserirla nell'urna, la introduce in una apposita busta, che viene sigillata e introdotta in una seconda busta esterna e consegnata alla sezione elettorale. Il presidente della sezione elettorale, entro il quinto giorno precedente le elezioni, trasmette a ciascun comune le buste che a loro volta vengono trasmesse alle sezioni elettorali competenti. Qui il presidente della sezione provvede all'estrazione delle schede e all'inserimento nell'urna. Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di trasmettere all'ufficio di sezione anche la lista degli elettori che hanno optato per il voto fuori dal comune di residenza in modo tale da consentire il loro inserimento nel registro dei votanti, che deve coincidere con il numero di schede scrutinate.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'oggetto della proposta di legge riguarda prevalentemente le materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali » e « legislazione elettorale degli enti locali » che ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (rispettivamente lettere f) e p)) rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Dal momento che la materia elettorale regionale è di competenza legislativa delle regioni (articolo 122 della Costituzione), le disposizioni previste dalla proposta di legge in esame si applicano in assenza di specifiche previsioni dettate dalla legge regionale.

Marilena FABBRI (PD) ritiene opportuno quantificare gli oneri derivanti dal provvedimento, facendo presente che si tratta di spese inerenti alla logistica elettorale che gravano sui bilanci degli enti locali.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, nel far presente che il provvedimento non sembra recare particolari oneri, si riserva, in ogni caso, di svolgere un approfondimento sul punto.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI fa presente che il Governo è disponibile al confronto sul tema in discussione, al fine di addivenire ad un testo il più possibile efficace e condiviso, che affronti in modo serio il tema della trasparenza in materia elettorale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 *Dambruoso.*

ALLEGATO 1

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti De Rosa 8.13 e 8.14
e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo unificato C. 2236 Sani e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e abb. recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino »;

rilevato che la produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia « agricoltura » rientrante nell'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni;

fatto notare, tuttavia, che la potestà legislativa statale trova il suo fondamento, oltre che in ragione della rilevanza internazionale ed europea della normativa, nelle materie connesse alla tutela della concorrenza (lettera e) ed all'ordinamento civile e penale (lettera l), che include la disciplina del sistema sanzionatorio;

osservato poi che nelle materie legate al commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola, vige la competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

considerato, in ogni caso, che, nell'ambito di tale intreccio di competenze, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;

preso atto che le disposizioni recate agli articoli 5, 19, 31, comma 2, 36, 42 e 65, comma 5, nel rinviare a provvedimenti ministeriali la disciplina di diversi aspetti del settore, prevedono correttamente il coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

sottolineata la necessità di prevedere un coinvolgimento delle regioni mediante l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano anche con riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 16 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità da rispettare per detenere i mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento per la preparazione di succhi di uve; articolo 22 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la disciplina dell'uso di pezzi di legno di quercia come pratica enologica; articolo 23, comma 7 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, la definizione delle modalità per la denaturazione del vino la cui acidità ha superato i limiti stabiliti a livello europeo; 24, comma 3 che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di denaturazione dei prodotti che presentano caratteristiche non conformi a quanto previsto nel medesimo articolo; articolo 40 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la

definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative ai compiti espletati dai Consorzi di tutela; articolo 48, 51, comma 3 e 52, comma 3 in materia di aceti di vino; 60, comma 1 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità con le quali istituire il registro dematerializzato in ambito SIAN per i produttori, gli importatori ed i grossisti di talune sostanze zuccherine; 64, comma 20, che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità di attuazione del sistema di controllo;

osservato che all'articolo 57, in materia di definizione delle modalità applicative della normativa europea in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo e all'articolo 61, in materia di controlli e vigilanza dei prodotti vitivinicoli, si rinvia a decreti ministeriali adottati «se del caso» previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

evidenziata, al riguardo, la necessità di prevedere in ogni caso un coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) agli articoli 16, 22, 23 comma 7, 24 comma 3, 40, 48, 51 comma 3 e 52, comma 3, 60 comma 1 e 64 comma 20, si preveda un coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalle medesime disposizioni;

2) agli articoli 57 e 61, sia prevista necessariamente l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalle medesime disposizioni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I) (*Svolgimento e conclusione*) 18

Audizione dell'avvocato Stefano Mele, specializzato in diritto delle tecnologie, *privacy* e sicurezza delle informazioni, consulente in materia di *cyber-security*, *cyber-intelligence*, *cyber-terrorism* e *cyber-warfare* (*Svolgimento e conclusione*) 18

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea MARGELLETTI, *presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Angelo TOFALO (M5S), Daniele MARANTELLI (PD), Gianluca FUSILLI (PD), Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, e Massimo ARTINI (Misto-AL-P).

Andrea MARGELLETTI, *presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I)*, risponde ai quesiti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'avvocato Stefano Mele, specializzato in diritto delle tecnologie, *privacy* e sicurezza delle informazioni, consulente in materia di *cyber-security*, *cyber-intelligence*, *cyber-terrorism* e *cyber-warfare*.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano MELE, *avvocato specializzato in diritto delle tecnologie, privacy e sicurezza delle informazioni, consulente in materia di cyber-security, cyber-intelligence, cyber-terrorism e cyber-warfare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P), Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, e Angelo TOFALO (M5S).

Stefano MELE, *avvocato specializzato in diritto delle tecnologie, privacy e sicurezza*

delle informazioni, consulente in materia di cyber-security, cyber-intelligence, cyber-terrorism e cyber-warfare, risponde ai quesiti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 20

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

ERRATA CORRIGE 22

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data

odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Colletti 9.3, il quale abroga l'articolo 1, comma 609, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), provvedendo al ristoro dei mancati risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle indennità dei magistrati onorari – quantificati in euro 6.650.275 per l'anno 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca, per il 2016, le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Turco 2.10, il quale, collocandosi al di fuori dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevede che le

dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari siano determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

gli identici Sannicandro 8.01 e Turco 8.03, i quali prevedono, in deroga alla normativa vigente, la proroga – fino ad un periodo massimo coincidente con la data del 31 dicembre 2016 – dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Colletti 9.1, il quale prevede, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe comminate per reati trasferiti alla competenza del giudice di pace e dalle sanzioni devolute alla Cassa delle ammende, ciò allo scopo di fronteggiare le eventuali maggiori spese eccedenti le risorse finanziarie previste a legislazione vigente ovvero rese disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. La proposta emendativa introduce altresì una clausola di salvaguardia, la quale tuttavia non appare conforme alla disciplina recata dalla legge di contabilità pubblica, posto che il provvedimento non reca oneri formulati in termini di previsioni di spesa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

Evidenzia infine che le restanti proposte emendative trasmesse – le quali inter-

vengono, a vario titolo, sui principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega conferita al Governo ovvero sull'ambito applicativo della delega medesima – non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tale considerazione, sulla quale ritiene tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo, si basa sul presupposto che – in linea con quanto stabilito all'articolo 9, recante una generale clausola di invarianza nonché l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica – agli adempimenti prefigurati dalle predette proposte emendative dovrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente ovvero a valere sui mezzi di copertura indicati dai singoli decreti attuativi ovvero ancora previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da parte di specifici provvedimenti legislativi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10, 9.1 e 9.3 e sugli articoli aggiuntivi 8.01 e 8.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Atto n. 291.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (atto n. 291);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

i costi per le amministrazioni medesime saranno ulteriormente ridotti rispetto alla disciplina attuale in considerazione dell'utilizzo delle modalità di trasmissione telematiche previste dal Codice dell'amministrazione digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 632 del 27 aprile 2016:

a pagina 58, seconda colonna, ultima riga, le parole: « alle 14.35 » sono sostituite dalle seguenti: « alle 14.30 »;

a pagina 59, prima colonna, settima riga, le parole: « alle 14.35 » sono sostituite dalle seguenti: « alle 14.30 »;

a pagina 59, seconda colonna, dopo la ventiseiesima riga, sono aggiunte, di seguito, le seguenti righe:

« La seduta termina alle 14.35 »;

« ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta. »;

« La seduta comincia alle 14.35. »;

a pagina 59, seconda colonna, è soppressa la trentunesima riga;

a pagina 59, seconda colonna, le righe trentaduesima e trentatreesima sono sostituite dalle seguenti parole: « *(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* »;

a pagina 59, seconda colonna, alla trentacinquesima riga le parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;

a pagina 60, seconda colonna, dopo la terza riga sono aggiunte, di seguito, le seguenti righe:

« La seduta termina alle 14.40 »;

**« DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta. »;

« La seduta comincia alle 14.40 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	24
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	27

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno	25
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	28
5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Basilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari	25
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	29
5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente	26
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	30

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union, sulle tematiche relative ai servizi di <i>money transfer</i>	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
AVVERTENZA	26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo PETRINI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del testo unificato delle proposte di legge

C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, passando quindi agli altri punti all'ordine del giorno.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato, nella precedente seduta di esame, il contenuto del provvedimento e di aver formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail nella serata di ieri a tutti i componenti della Commissione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI ritiene di non esprimere rilievi sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno.

Giampiero GIULIETTI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giampiero GIULIETTI (PD) ringrazia il Viceministro, dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita, la quale viene incontro alle esigenze segnalate con l'interrogazione.

5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Basilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, ricorda l'oggetto della sua interrogazione, la quale prende spunto dalle indiscrezioni recentemente riportate dagli organi di stampa circa la trattativa relativa alla possibile acquisizione da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari (ICBPI) di una quota azionaria rilevante del gruppo Basilichi, acquisizione che tuttavia non comprenderebbe la *joint venture* Fruendo, società nella quale, dal 1° gennaio 2014, erano stati trasferiti centinaia di lavoratori in precedenza dipendenti del gruppo MPS,

facendovi confluire tutte le attività di *service* per lo stesso gruppo MPS.

Nel rilevare come la risposta fornita dal Governo renda noto che né la Banca d'Italia né il Ministero del lavoro dispongono di elementi informativi in merito a tale vicenda, auspica che l'assenza di risultanze da parte dei richiamati enti compri che l'operazione non è in atto; se così non fosse, riterrebbe particolarmente grave che la Banca d'Italia, autorità incaricata di vigilare sulle operazioni di cessione degli *asset* bancari, risulti all'oscuro di tale questione.

Chiede quindi all'Esecutivo di continuare a vigilare sull'evoluzione della vicenda sollevata dalla sua interrogazione, posto che essa espone il Paese a concreti rischi, sia in termini di funzionalità di uno dei maggiori operatori italiani nel settore bancario, sia in termini di ricadute sulla situazione occupazionale dei lavoratori dipendenti della società Fruendo.

5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniele PESCO (M5S), nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti, si dichiara soddisfatto della risposta.

Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2016.

Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

ALLEGATO 1

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come il provvedimento intenda disciplinare in modo organico la coltivazione della vite, nonché la produ-

zione e il commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, nonché semplificando il quadro normativo attualmente vigente;

evidenziato positivamente come l'intervento legislativo operi, anche per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, un opportuno alleggerimento dei numerosi oneri burocratici di cui sono attualmente gravati gli operatori del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se sia corretta la riscossione dell'imposta di sbarco nell'anno 2016 da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 26 della legge che sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Gli Onorevoli interroganti segnalano infatti che il menzionato comune nel 2013 ha approvato il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco e, successivamente, con deliberazione della giunta comunale del 13 ottobre 2015 ha determinato importo e decorrenza dell'imposta fissando quest'ultima nel mese di marzo 2016.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 26 marzo 2013, il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha previsto, in fase di prima attuazione che l'imposta di sbarco decorra dalla data di approvazione del regolamento stesso e che venga applicata nella misura di euro 0,70 per

ogni passeggero, rinviando, poi, alla deliberazione della giunta la determinazione a regime del *quantum*.

Il Dipartimento precisa, altresì, che dagli atti in suo possesso non risulta che il Comune abbia modificato per gli anni 2014 e 2015 la misura dell'imposta già applicata, con la conseguenza che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tali anni ha continuato a trovare applicazione la medesima misura di imposta pari a 0,70 euro per passeggero stabilita nel citato regolamento.

Per l'anno 2016, il Comune, con deliberazione della giunta comunale n. 129 del 13 ottobre 2015 ha di nuovo stabilito la misura dell'imposta in 0,70 euro per passeggero.

Dal confronto delle due deliberazioni agli atti può rilevarsi che, per l'anno in corso, il Comune ha inteso confermare la stessa misura di imposta già applicata a decorrere dal 2013 e, pertanto, non si riscontra alcun contrasto con le disposizioni del cosiddetto blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi disciplinato nei commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, commentati nella risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle Finanze.

ALLEGATO 3

5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Bassilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia pone quesiti in ordine alla presunta operazione con la quale l'Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) dovrebbe rilevare una quota del Gruppo Bassilichi (operatore nel settore dei pagamenti, dei servizi per il business e della sicurezza) e, in particolare, chiede notizie sullo stato della trattativa e sulle eventuali soluzioni prospettate ai lavoratori coinvolti.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari sull'effettivo avvio di trattative riguardanti l'operazione di cui è cenno nell'interrogazione.

Anche il Ministero del Lavoro, interpellato in proposito, ha comunicato di non disporre di propri elementi informativi.

ALLEGATO 4

5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia l'orientamento circa la non uniformità tra il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi c.d. « integrativa a favore del contribuente » di cui all'articolo 2 comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (un anno) e quello più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. « a sfavore del contribuente » di cui al comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (quattro anni).

In merito gli Onorevoli segnalano l'opportunità di un'apposita iniziativa normativa volta ad equiparare i suddetti termini fissandoli al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione « salvo il limite costituito dall'avvio di attività ispettive e di verifica ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, emanata tenendo conto del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, ha specificato che il decorso del termine previsto dal richiamato comma 8-*bis* per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. « a favore » non pregiudica la possibilità per il contribuente di far valere l'errore commesso a proprio sfavore. L'eventuale imposta versata in eccesso, infatti, può essere recuperata attraverso un'istanza di rimborso da pre-

sentare ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 entro il termine di 48 mesi.

La limitazione temporale all'utilizzo dello strumento dichiarativo è giustificata dalla circostanza che i crediti emergenti dalla dichiarazione, specialmente se destinati all'utilizzo in compensazione o detrazione, devono essere riportati nella dichiarazione successiva. Quindi, un'eventuale correzione della dichiarazione oltre il termine previsto dal comma 8-*bis* comporterebbe la necessità di dover correggere anche le dichiarazioni relative alle annualità successive, nel frattempo già presentate.

Anche la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che: « la disposizione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, [...], che prevede un limite temporale diverso e più breve rispetto a quello stabilito dal precedente comma 8, non è in contrasto con gli articoli 53 e 3 Cost., poiché spetta al legislatore trovare un ragionevole temperamento tra esigenza del contribuente e quella di buon andamento, razionalità e speditezza dell'azione amministrativa ed il termine fissato dall'articolo 8-*bis* non rende eccessivamente gravoso il diritto del contribuente » (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-05-2014, n. 11153).

Secondo la Corte di Cassazione « non può ritenersi che la differenza tra la disciplina disposta dal comma 8 e quella disposta dal comma 8-*bis* violi il principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Occorre sottolineare che entrambe le rettifiche sono previste nell'interesse del contri-

buente (e di conseguenza il più ampio termine previsto dal comma 8 non può essere qualificato come trattamento di maggior favore per il fisco) ed anzi è da precisare che la rettifica di cui al comma 8 non esonera il dichiarante dall'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse» (Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5373).

Gli Onorevoli interroganti evidenziano, inoltre, che i contribuenti in genere vengono a conoscenza degli errori commessi a proprio sfavore attraverso la comunicazione di irregolarità, scaturita dal controllo della dichiarazione, che viene recapitata quando il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore è ormai scaduto.

Con riferimento a tale considerazione l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno evidenziare che le irregolarità rilevate in esito al controllo delle dichiarazioni sono generalmente relative ad errori che il contribuente ha commesso a proprio favore e non a proprio sfavore; inoltre, per oltre il 70 per cento delle dichiarazioni, gli esiti del controllo sono comunicati prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In conclusione, giova rilevare che un eventuale intervento legislativo che garantisca l'uniformità dei termini di integra-

zione delle dichiarazioni dei redditi, seppure ispirato a finalità che sembrerebbero coerenti con le disposizioni cd. «cambia verso» introdotte a partire dalla Legge di Stabilità per il 2015, necessita di adeguati approfondimenti istruttori in quanto la sua concreta attuazione dovrebbe, almeno, prevedere la riapertura dei termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in caso di presentazione di dichiarazione integrativa; ipotesi questa già prevista, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 640, legge stabilità 2015 nei casi di ravvedimento e dichiarazione integrativa a sfavore (modifica all'articolo 2, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 322/98), secondo cui il termine di decadenza per le attività di liquidazione ed accertamento decorre dall'invio della dichiarazione integrativa (limitatamente agli elementi oggetto di integrazione).

Potrebbe quindi valutarsi una modifica normativa che consenta di uniformare i termini per la rettifica delle dichiarazioni tributarie, salva la preclusione alla compensazione ex articolo 17 decreto legislativo 241/97 nei casi di integrativa a favore presentata oltre l'anno, per evidenti problemi di controllo ed incrocio dei dati.

Un intervento normativo dovrebbe, inoltre, tenere in debito conto il necessario adeguamento delle procedure di elaborazione informatizzata attualmente esistenti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06567 Giancarlo Giordano: Sul servizio di trasporto degli alunni diversamente abili	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-07999 Sgambato: Sui viaggi di istruzione	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	36
5-08178 Vezzali: Sulla tutela degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, in particolare, affetti da dislessia	33
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione di rappresentanti di Cultura democratica e del dott. Luca De Biase	33
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	33
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.35.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *Presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso.

5-06567 Giancarlo Giordano: Sul servizio di trasporto degli alunni diversamente abili.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta e rinuncia alla replica.

5-07999 Sgambato: Sui viaggi di istruzione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Camilla SGAMBATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Resta finalmente confermato che in occasione dei viaggi d'istruzione non sorgono nuovi obblighi a carico di dirigenti scolastici e docenti.

5-08178 Vezzali: Sulla tutela degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, in particolare, affetti da dislessia.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, che elenca dati e iniziative relativi alla tutela degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Segnala che le difficoltà per questi studenti si evidenziano particolarmente al passaggio tra il ciclo di istruzione primario e quello secondario e che sarebbe necessaria una formazione specifica per tutti gli insegnanti – non solo per quelli di sostegno – affinché la valutazione di questi alunni sia relativa alla qualità complessiva dell'apprendimento e non al raggiungimento di determinati risultati scolastici. Auspica quindi un rinnovato impegno, da parte del Governo, a sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali e delle loro famiglie.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *Presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.45 alle 9.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2016.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante «Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali», audizione di rappresentanti di Cultura democratica e del dott. Luca De Biase.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 aprile 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 16.

ALLEGATO 1

5-06567 Giancarlo Giordano: Sul servizio di trasporto degli alunni diversamente abili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ricorda, come già rammentato dall'onorevole interrogante, che la legge n. 56 del 2014 prevede un articolato procedimento di redistribuzione delle funzioni amministrative tra le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, stabilendo che le Province esercitino le competenze amministrative relative alle funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali, che possono essere ulteriormente attribuite alle Province o con legge dello Stato o con leggi regionali, sulla base di materie di propria competenza legislativa. Il completamento del processo di riordino delle funzioni delle province è ancora in atto.

Atteso ciò, proprio per corrispondere alle esigenze dall'onorevole interrogante evidenziate, con l'articolo 8, comma 13-*quater* della legge n. 125 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, si è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per i servizi di supporto scolastico (assistenti educativi e alla comunicazione e trasporto). Per dare applicazione a quanto disposto dal comma citato, il Ministero dell'interno ha emanato un proprio decreto il 19 agosto 2015 nel quale indicava il 10 settembre come ultimo giorno per le Province e le Città Metropolitane per richiedere l'accesso a tale fondo. Il MIUR, da parte sua, ha inviato una lettera alle scuole per evidenziare tale scadenza.

Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), all'articolo 1, comma 947, ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal primo gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali – di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998 – già di competenza delle province prima della loro soppressione, a meno che le Regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle città metropolitane o ad altri enti. Lo stesso comma ha disposto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzati a sostenere l'autonomia degli alunni con disabilità.

Venendo ora al caso specifico della Campania, segnalato dall'onorevole interrogante, risulta a questo Ministero sulla base delle informazioni acquisite dal competente Ufficio scolastico regionale che le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, sono riuscite a provvedere, per l'assistenza specialistica e il trasporto degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, a tutte le richieste ricevute dalle istituzioni scolastiche utilizzando per i pagamenti i fondi previsti dal bilancio di previsione relativo al 2015 e al 2016.

Relativamente alla Città Metropolitana di Napoli, risulta che con l'esercizio finanziario 2015 sono state erogate in favore dei Comuni o Ambiti territoriali e degli Istituti scolastici le risorse finanziarie per assicurare l'avvio dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza specialistica per 377 alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Tali servizi sono attualmente in corso di regolare erogazione.

Il citato Ufficio scolastico regionale, inoltre, sta operando al fine di ultimare le procedure di formalizzazione di intese con la Regione per quanto concerne il riordino delle funzioni non fondamentali, che prevedano l'anticipo, da parte della Città Metropolitana, delle somme occorrenti per l'assistenza specialistica e il trasporto fino al termine delle attività didattiche nel corrente anno scolastico e, in prospettiva, negli anni futuri. Tale attività è tesa a consolidare il servizio e a costituire un modello di continuità operativa che coinvolge la Regione e le scuole.

L'USR per la Campania riferisce inoltre che la Giunta regionale, con delibera n. 616 del 30 novembre 2015, ha individuato le attività inerenti il diritto allo studio dei ragazzi con disabilità tra le attività e i servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle province e della città metropolitana, ai sensi della legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015.

Più in dettaglio all'USR risulta la sottoscrizione del verbale propedeutico alla stipula delle intese che prevedono che la Città Metropolitana anticipi le somme occorrenti per l'assistenza specialistica ed il trasporto scolastico degli alunni disabili fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2015/2016 e che tali spese saranno rimborsate dalla stessa regione alla Città metropolitana. Tale previsione è pensata per assicurare regolarità al servizio anche per i prossimi anni scolastici.

Inoltre, pur non rientrando la materia nelle competenze dell'USR, è continua l'interazione dell'amministrazione con la Regione e gli enti locali. In particolare, l'USR ha altresì voluto predisporre un'azione costante di monitoraggio dei servizi di assistenza e trasporto per assicurare l'esigibilità effettiva degli stessi da parte degli alunni con disabilità.

ALLEGATO 2

5-07999 Sgambato: Sui viaggi di istruzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si sottolinea, in via preliminare, che al tema della sicurezza nel trasporto professionale su strada, in particolare in occasione di viaggi e gite d'istruzione delle scuole, la Polizia stradale dedica la massima attenzione. Il verificarsi di alcuni gravi incidenti in Italia e all'estero, l'età dei trasportati e la tendenza alla concentrazione delle gite in specifici periodi dell'anno, hanno reso sempre più necessaria l'esigenza di adottare tutte le misure idonee a scongiurare fattori di rischio.

Proprio tenendo conto di questa esigenza, è stato stipulato in data 5 gennaio 2015 il Protocollo d'intesa tra il MIUR e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che, tra le varie attività, prevede la condivisione di iniziative finalizzate a rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico.

Il Servizio Polizia stradale ha in tal modo fornito una serie di informazioni utili per l'organizzazione in sicurezza dei viaggi e delle gite d'istruzione, riassunte in un apposito *Vademecum*, con cui vengono date indicazioni circa le modalità di selezione delle imprese di trasporto, la regolarità dei documenti da presentare, l'idoneità del conducente e le condizioni generali dei veicoli. Tali indicazioni hanno lo scopo precipuo di supportare le scuole.

Il MIUR ha pertanto diramato le descritte indicazioni alle scuole con nota della Direzione generale per lo studente n. 674 del 3 febbraio 2016, alla quale è stato allegato il citato *Vademecum*.

In tal modo l'Amministrazione non ha inteso affatto attribuire nuovi e più onerosi compiti ai dirigenti scolastici e ai docenti accompagnatori, così aggravando le loro responsabilità. Il *Vademecum* in questione, che come sopra precisato è volto a facilitare l'at-

tività delle scuole, non riveste difatti alcun carattere prescrittivo. Esso è uno strumento di supporto alle scuole le quali, ai sensi del Regolamento sull'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hanno piena autonomia organizzativa, anche in questo settore, e disciplinano nel dettaglio ciascuna uscita secondo le modalità deliberate dai rispettivi organi collegiali.

Il *Vademecum*, quindi, non attribuisce né potrebbe attribuire nuovi compiti o responsabilità al personale della scuola oltre quelli previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma ribadisce e riepiloga gli obblighi a cui sono tenuti i conducenti degli automezzi, nonché le certificazioni e le attestazioni di cui gli automezzi devono essere obbligatoriamente forniti.

Conseguentemente, ai soli conducenti vanno addebitati i comportamenti forieri di rischio dagli stessi eventualmente posti in essere, così come sono esclusivamente le società di trasporto a dover rispondere per quanto concerne la verifica alla guida dei loro dipendenti e le condizioni del veicolo.

L'obiettivo è che, sulla base delle indicazioni riportate nel *Vademecum*, la scuola sia così in grado di segnalare al Servizio Polizia stradale, nell'ottica di una fattiva collaborazione, eventuali situazioni ritenute a rischio senza che ciò comporti per i dirigenti e i docenti alcun ulteriore obbligo né di sorveglianza sulla condotta del conducente né di accertamenti tecnici sull'automezzo.

Quanto riferito è confermato da specifiche FAQ pubblicate sul sito istituzionale del MIUR, e successivamente, in modo ulteriormente dettagliato, ribadito con nota della Direzione generale per lo studente n. 3130 del 12 aprile 2016.

ALLEGATO 3

5-08178 Vezzali: Sulla tutela degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, in particolare, affetti da dislessia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante, si evidenzia che la Direttiva del 27 dicembre 2012, recante Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge n. 53 del 2003.

La circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, recante indicazioni operative per l'attuazione proprio di quanto previsto dalla suddetta Direttiva, chiarisce che «fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei *team* dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni».

Strumento privilegiato dell'azione ora descritta è il percorso individualizzato, che trova la sua concretizzazione in un Piano didattico personalizzato (PDP) con il quale vengono definite, monitorate e documentate – secondo un'elaborazione collegiale,

corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano didattico personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strutturale.

Inoltre, al fine di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, nelle more, per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, la citata circolare n. 8 raccomanda che la scuola adotti preventivamente le misure previste dalla legge n. 170 del 2010, ivi compreso un piano didattico individualizzato e personalizzato, qualora il consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino – sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche – carenze fondatamente riconducibili al disturbo.

In ordine alla formazione del personale, il Ministero, a livello di amministrazione sia centrale che periferica, ha attuato un percorso di accompagnamento,

teso a promuovere specifiche azioni di formazione, informazione e supporto per aiutare le istituzioni scolastiche.

Per corrispondere alle esigenze formative e alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze di docenti e dirigenti, è stato sottoscritto nel 2011 un accordo quadro con le Università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione, mediante il quale sono stati svolti complessivamente 70 master di primo livello sui DSA (35 nella prima edizione e 35 nella seconda), ai quali si sono aggiunti ulteriori master di primo livello su disabilità specifiche, tra le quali la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e il ritardo mentale. Grazie a detto accordo, l'offerta formativa è omogenea su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda i programmi, sia per quanto riguarda la dislocazione e l'accessibilità dei corsi.

Complessivamente, la platea dei docenti formati o in formazione su tali tematiche ha raggiunto quasi le 11.000 unità. A questi vanno ad aggiungersi i docenti formati attraverso gli interventi organizzati dagli Uffici scolastici regionali e dai Centri territoriali di supporto, che offrono inoltre concreto supporto alle scuole in termini operativi.

Infine la Legge n. 107 del 2015 prevede all'art. 1, comma 124, l'obbligo della formazione in servizio dei docenti di ruolo, attraverso attività definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Per la descritta finalità, il comma 125 autorizza la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	39
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 287 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	40
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08506 Carrescia: iniziative urgenti per assicurare la pubblicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di rideterminazione dei contributi Sistri .	40
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-08507 Zolezzi: intendimenti del Governo a seguito della recente esplosione dell'oleodotto che dal Porto Petroli di Muledo trasporta il greggio a Busalla	41
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-08508 Segoni: iniziative urgenti per verificare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti nella discarica di Vittoria (RG) sita in contrada Pozzo Bollente	41
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-08509 Pellegrino: intendimenti del Governo in ordine alla recente delibera del consiglio direttivo dell'Ente parco dell'arcipelago della Maddalena	41
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro PILI (Misto), nel fare riferimento alla vicenda dell'isola di Budelli che

sarà poi oggetto dell'interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Pellegrino, fa presente come la Commissione abbia sempre chiesto che il passaggio dell'isola stessa al patrimonio del Parco dovesse avvenire in modo chiaro. Al riguardo fa presente come alcuni consiglieri del Parco abbiano adottato una delibera a suo avviso illegittima in cui esprimono un parere contrario in ordine all'acquisto da parte del Parco dell'isola di Budelli. Nel preannunciare la presentazione di una risoluzione in merito, auspica la calendarizzazione della stessa in tempi brevi,

affinché sia ribadito che l'isola di Budelli non può essere venduta a privati.

La Commissione prende atto.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) *relatore*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*) formulata tenendo in considerazione i rilievi e le osservazioni pervenute anche per le vie brevi.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime un orientamento favorevole sulla nuova proposta di parere presentata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 287.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza di richiesta di interventi, comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, in assenza del quale la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento in oggetto.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.45.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08506 Carrescia: iniziative urgenti per assicurare la pubblicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di rideterminazione dei contributi Sistri.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dalla sottosegretaria, a suo avviso contraddittoria rispetto agli impegni assunti dal Parlamento, finalizzati ad assicurare la riduzione del contributo annuale al Sistri a partire dal 1° gennaio 2016. Non ritiene condivisibile la giustificazione, addotta dalla sottosegretaria, secondo la quale la proroga alla società Selex – definita, peraltro, con la legge di stabilità per il 2016 – avrebbe impedito la riduzione di tali contributi. Nel dichiararsi, inoltre, perplesso in ordine all'addebito alle imprese di tale ritardo e della conseguente proroga, ritiene che la definizione di un contratto alle medesime condizioni con la società Selex, per una prestazione che risulta essere già stata remunerata, potrebbe comportare non solo un danno erariale, ma perfino la restituzione agli operatori di quanto incassato oltre il dovuto sia nel 2015 sia nel 2016. Chiede, pertanto, al Governo di adottare quanto prima un decreto che preveda la riduzione effettiva del contributo annuale a partire dal 2016.

5-08507 Zolezzi: intendimenti del Governo a seguito della recente esplosione dell'oleodotto che dal Porto Petroli di Muledo trasporta il greggio a Busalla.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla sottosegretaria. Fa notare come i dieci giorni trascorsi tra l'evento e la dichiarazione d'emergenza siano stati a suo avviso troppi.

Ritiene che occorra capire – e invita il Governo a fare tale operazione – quale sia la situazione ambientale effettiva nel suo complesso. Fa poi presente l'opportunità

di valutare l'ipotesi di un'eventuale interruzione dell'attività dell'infrastruttura interessata dall'evento e di una sua eventuale riconversione.

5-08508 Segoni: iniziative urgenti per verificare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti nella discarica di Vittoria (RG) sita in contrada Pozzo Bollente.

Samuele SEGONI (Misto-AL) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) prende atto della risposta del Governo che consente di fare chiarezza sulle diverse responsabilità nella situazione illustrata nell'atto di sindacato ispettivo. Conclude evidenziando che continuerà ad adottare iniziative per monitorare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti della discarica di Vittoria.

5-08509 Pellegrino: intendimenti del Governo in ordine alla recente delibera del consiglio direttivo dell'Ente parco dell'arcipelago della Maddalena.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), ritenendo esaustiva la risposta fornita dalla sottosegretaria, fa notare come, a suo avviso, sia illegittimo affidare ad un ristretto numero di consiglieri del Parco una decisione in ordine all'acquisto dell'isola di Budelli. Dichiarata di condividere la questione del piano del Parco evidenziata dalla sottosegretaria, ritenendo giusto che l'Ente debba procedere all'adozione di tale piano, anche considerato che esso è im-

portante ai fini dell'acquisizione dell'isola di Budelli.

Richiama poi l'attenzione sul fatto che, a seguito della decisione della delibera assunta da alcuni consiglieri del Parco, si è prodotta una mobilitazione che coinvolge anche le scuole di altre regioni.

Conclude dichiarando di non comprendere le motivazioni per cui, in presenza di tutti gli elementi necessari ai fini dell'ac-

quisizione al patrimonio pubblico dell'isola di Budelli, ivi compreso lo stanziamento di risorse finanziarie, non si proceda in tal senso.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio recanti « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino », come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che l'articolo 12, comma 7, prevede che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate nel decreto del Ministro;

considerato che tale disposizione non prende in considerazione l'ipotesi in cui l'acqua o le altre sostanze confluiscono direttamente in impianti di depurazione;

rilevato, altresì, che l'articolo 43, comma 7, prevede che l'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata;

considerato che tale disposizione richiama senza alcuna distinzione i « recipienti » e gli « imballaggi », senza chiarire se per entrambi debba valere la definizione di cui all'articolo 218, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

rilevato che l'articolo 27 prevede una classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, ma fra di esse non vi è un espresso riconoscimento delle produzioni vitivinicole delle aree montane, vale a dire realizzate nel territorio di comuni montani, su terreni con pendenza superiore al 35 per cento ovvero su terrazzamenti;

considerata l'opportunità di riconoscere e promuovere anche tali peculiari produzioni, mediante l'inserimento sulle etichette della dicitura « Vini di montagna » ovvero « Viticoltura eroica »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 12, comma 7, che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista qualora le acque confluiscono direttamente in impianti di depurazione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di elidere, all'articolo 43, comma 7, così come in tutto il testo, il termine « recipienti » ovvero di prevedere espressamente l'equiparazione di quest'ultimo al termine « imballaggi » di cui all'articolo 218, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ALLEGATO 2

5-08506 Carrescia: iniziative urgenti per assicurare la pubblicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di rideterminazione dei contributi SISTRI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo intende tenere fede agli obiettivi prefigurati in materia di SISTRI, in particolare la riduzione dei contributi a carico delle imprese, a valle di un processo di semplificazione e rimodulazione dei costi di esercizio del Sistema.

A quest'ultimo riguardo, vorrei infatti ricordare che l'ordinamento prevede che i costi derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI sono a carico degli operatori, mediante il pagamento di un contributo annuale e che l'articolo 188-*bis* del codice dell'ambiente prevede che la riduzione di tali contributi è possibile una volta conseguita la riduzione dei costi di esercizio del Sistema attraverso il processo di semplificazione del Sistema stesso.

Il Ministero dell'ambiente sta perseguendo quest'ultimo obiettivo attraverso l'affidamento della nuova concessione SISTRI con una auspicata rideterminazione del corrispettivo riconosciuto al concessionario e l'adozione del decreto di semplificazione ed ottimizzazione del sistema. Come ho avuto modo di rappresentare lo scorso 10 febbraio presso questa Commissione, confermo che tale decreto è il passaggio intermedio per poter ridurre il contributo annuale SISTRI.

Per quanto riguarda la procedura di affidamento della nuova concessione SISTRI, in data 26 giugno 2015, CONSIP ha pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il bando di pre-qualifica per la selezione dei concorrenti. La fase di pre-qualifica si è conclusa in data 16 ottobre 2015 con l'ammissione di tutti i

richiedenti. Il termine previsto per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato al 21 dicembre 2015, è stato successivamente prorogato, su richiesta delle imprese partecipanti in ragione della complessità della gara, alla fine del mese di marzo 2016. Sono in corso di valutazione le offerte pervenute dai partecipanti alla gara. Il termine per la conclusione della procedura e l'aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016, dopo di che vi sarà un naturale periodo di affiancamento all'attuale gestore, con successiva entrata in esercizio del nuovo sistema ragionevolmente nei primi mesi del 2017.

Il decreto ministeriale determina invece le condizioni di esercizio della nuova concessione garantendo modalità di funzionamento semplici ed efficaci introducendo il necessario presupposto per rimodulare verso il basso i contributi richiesti alle imprese e (es. interoperabilità dei sistemi, modalità *off-line* e trasmissione asincrona dei dati) in linea con le proposte formulate dalle Associazioni imprenditoriali in occasione del Tavolo di consultazione che il Ministero dell'ambiente ha organizzato lo scorso anno.

Il decreto in questione pertanto non incide immediatamente sull'entità dei contributi dovuti per il 2016, né avrebbe potuto farlo come sopra ricordato, ma riducendo i costi del sistema pone in essere le condizioni indispensabili per rideterminare i contributi degli utenti.

Riguardo alla tempistica di entrata in vigore del predetto decreto che ha natura regolamentare, si deve sottolineare che

l'iter di emanazione è stato caratterizzato da fasi piuttosto articolate, stante anche la complessità della materia e quindi, alcun ritardo è imputabile al Ministero che ha operato con estrema efficienza e scrupolo nell'azione istruttoria e di stesura definitiva. Il decreto è stato inviato

lo scorso 4 aprile al Ministero della giustizia per il visto del Guardasigilli ed il successivo inoltro alla Corte dei conti, adempimenti prodromici rispetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ed alla sua entrata in vigore, che ragionevolmente si possono auspicare entro maggio.

ALLEGATO 3

5-08507 Zolezzi: intendimenti del Governo a seguito della recente esplosione dell'oleodotto che dal Porto Petroli di Multedo trasporta il greggio a Busalla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.

Come è noto, in data 17 aprile 2016 è avvenuto l'incidente che ha coinvolto l'oleodotto della IPLOM, con sversamento di idrocarburi dal torrente Polcevera, fino al Mar Ligure.

Tanto premesso, si precisa che per quanto attiene alle cause dell'incidente non è possibile, allo stato attuale, fornire elementi al riguardo in quanto è in corso un'inchiesta della Magistratura che, per far luce su quanto accaduto, ha sequestrato l'area interessata dalla rottura.

Con specifico riferimento a quanto accaduto successivamente al verificarsi dell'incidente, la regione Liguria ha rappresentato che la IPLOM S.p.A. ha fornito, dal 17 aprile ad oggi, vari aggiornamenti della stima quantitativa del materiale fuoriuscito, ma, un dato più corretto potrà essere riscontrato solo a seguito del dissequestro dell'area interessata dallo sversamento.

Per quanto riguarda la compromissione ambientale dell'area e la contaminazione dei corpi idrici, si fa presente che il Ministero dell'ambiente è intervenuto tempestivamente a supporto dell'Autorità Marittima, fornendo tre mezzi navali specializzati che hanno effettuato interventi di bonifica a mare del petrolio sversato.

Attualmente, le rilevazioni effettuate con mezzi aerei delle Capitanerie di Porto non hanno rilevato ulteriore presenza in mare di prodotto inquinante.

Inoltre, si rende noto che in data 26 aprile presso la prefettura, si è riunito il tavolo tecnico con la partecipazione del Ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti che, nella mattinata, ha effettuato una visita sui luoghi dell'incidente, evidenziando come la sinergia dimostrata da tutte le istituzioni ed organi tecnici abbia consentito un'efficace e pronta gestione dell'emergenza. Il Ministro ha invitato i presenti a proseguire nell'attività necessaria alla successiva fase di bonifica dell'area colpita dall'evento.

I componenti del tavolo tecnico hanno, quindi, illustrato al Ministro, in sintesi, le attività di rispettiva competenza già intraprese e quelle programmate per i prossimi giorni precisando che, fino a quando non sarà completata la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, resteranno attivi i presidi di contenimento lungo il Polcevera e alla sua foce, necessari per evitare che eventuali residui di idrocarburi all'interno del torrente possano raggiungere il mare, così come i battelli disinfuocanti.

Si segnala altresì che i tecnici di ARPAL, in conseguenza dell'incidente, sono intervenuti sul posto per verificare l'accaduto e, da quel momento, la stessa ha messo in atto una serie di interventi per monitorare diversi comparti ambientali.

Inoltre, in virtù delle valutazioni effettuate da ARPAL, la Asl ha valutato – per i giorni del monitoraggio – assenza di rischio per la salute pubblica, dato confermato anche dalla regione Liguria.

L'ARPAL ha riferito altresì che le attività di monitoraggio dell'aria e dell'acqua sono state svolte ininterrottamente e proseguiranno nei prossimi giorni, evidenziando che i valori rilevati sono sempre risultati in misura ampiamente inferiore ai limiti previsti.

Alla luce delle informazioni esposte, ed al fine di monitorare la messa in sicurezza e bonifica del sito in parola, questo Ministero continuerà a svolgere una costante attività di controllo e di sollecito nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

ALLEGATO 4

5-08508 Segoni: iniziative urgenti per verificare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti nella discarica di Vittoria (RG) sita in contrada Pozzo Bollente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base delle informazioni acquisite dai competenti enti territoriali, si rappresenta quanto segue.

In data 31 marzo 2007 la gestione della discarica è stata assunta dall'ATO Ragusa Ambiente.

I conferimenti di rifiuti solidi urbani in discarica sarebbero terminati nell'agosto del 2010 per raggiungimento della capacità massima di progetto autorizzata.

Per quanto attiene la gestione post operativa della discarica, l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2003 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, il titolare dell'autorizzazione o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al medesimo decreto, incluse le garanzie finanziarie.

La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, assicura che le procedure di cui all'articolo 13 del decreto citato (messa in sicurezza ed eventuale bonifica) siano eseguite, ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.

Dal quadro normativo citato si evince che tutte le discariche ancora attive al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 (come nel caso di specie la discarica ubicata in c.da Pozzo Bollente) sono soggette alla prestazione delle garanzie di durata trentennale.

Dal provvedimento A.I.A. rilasciato in favore dell'ATO «Ragusa Ambiente S.p.A.», si evince che i lotti n. 1 e 2 della

discarica in questione non risultano adeguati al decreto legislativo n. 36 del 2003, e per gli stessi il gestore avrebbe dovuto provvedere alla chiusura immediata, trasmettendo entro 30 giorni un progetto per la chiusura, la gestione post operativa, e il monitoraggio. Inoltre, non si rileva alcun riferimento alle garanzie finanziarie da versarsi.

Attualmente, peraltro, pendono contenziosi presso il tribunale civile di Ragusa tra FATO e il comune di Vittoria, circa la titolarità della gestione *post mortem* della discarica, atteso che nessuno dei due enti intende sostenere i costi di messa in sicurezza, monitoraggio e bonifica *post mortem*.

Per quanto attiene il possibile disastro ecologico, si evidenzia che nel suo rapporto di marzo 2016, Arpa Ragusa nelle proprie conclusioni evidenzia quanto segue: «L'evento contaminante verificatosi a partire dal 2008 presso la discarica di RSU sita in Contrada pozzo bollente nel comune di Vittoria, ha comportato l'inquinamento da percolato della falda sottostante al sito». Emerge quindi, un quadro in cui la correlazione tra i valori degli inquinanti nel percolato, nei pozzi di monitoraggio e nella falda, appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Tanto premesso, il Ministero dell'ambiente vigilerà con grande attenzione sull'evolversi della vicenda, non escludendo anche l'eventuale intervento del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi.

ALLEGATO 5

5-08509 Pellegrino: intendimenti del Governo in ordine alla recente delibera del consiglio direttivo dell'Ente parco dell'arcipelago della Maddalena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.

Mi preme innanzitutto evidenziare che le misure di salvaguardia previste dal decreto istitutivo del Parco, hanno sempre assicurato la tutela del valore ambientale e paesaggistico dell'isola, valore, di cui il piano del parco, una volta approvato, dalla regione Sardegna d'intesa con l'ente parco, si farà maggiormente garante.

In ogni caso il Ministero intende impegnarsi al fine di favorire quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 articolo comma 115, che ha disposto la spesa di 3 milioni di euro al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli; competenza che fa capo all'ente parco. La situazione è comunque particolarmente complessa perché la legge di cui sopra ha attribuito al parco le risorse necessarie all'acquisto, mentre la sentenza del Consiglio di Stato n. 1854/2015 ha, invece, riconosciuto la validità del-

l'acquisto in capo ad un soggetto privato, in relazione all'assenza del piano del parco.

Questa opzione non è stata esercitata dal privato e ad oggi non è stato definito il giudizio di esecuzione per l'assegnazione del bene.

Riguardo all'esistenza di criticità all'interno del consiglio direttivo dell'ente parco, si rappresenta che il Ministero in via generale si è impegnato per assicurare la piena *governance* degli enti parco nazionali, eliminando situazioni di commissariamento e nominando i consigli direttivi.

Pur tuttavia nel caso di specie, va ricordato che elemento rilevante è l'approvazione del piano del parco per gli adempimenti sull'isola di Budelli. Questo sarà tenuto in debito conto per l'avvio di ogni iniziativa utile atta a garantire l'efficienza della *governance* dell'ente.

Ad ogni modo, si ribadisce che le esigenze di tutela e salvaguardia dell'isola di Budelli sono già garantite dell'efficacia della rigida normativa vigente, a prescindere dalla proprietà pubblica o privata del bene.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08513: De Lorenzis: Assetto societario del gruppo ENAV	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-08514 Franco Bordo: Difficoltà di accesso alla stazione di Stradella (PV) da parte delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-08515 Oliaro ed altri: Conseguenze occupazionali derivanti dall'affidamento, da parte della compagnia aerea Mistral Air, di numerosi voli a vettori esteri	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-08516 Bruno: Criticità urbanistiche e ambientali relative alla realizzazione della nuova pista prevista per l'aeroporto di Firenze	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08513: De Lorenzis: Assetto societario del gruppo ENAV.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, quanto al metodo, rileva che avrebbe auspicato una risposta basata su elementi acquisiti in maniera autonoma dal Governo piuttosto che riferiti dalla società coinvolta nella vicenda. Quanto al merito, prende atto degli elementi informativi forniti dal sottosegretario nella ri-

sposta, che hanno restituito chiarezza ad una vicenda che presentava sospetti di opacità. Ritiene in ogni caso che l'investimento operato dall'ENAV in una società che ha sede in uno Stato degli USA considerato un « paradiso fiscale » possa far sorgere nell'opinione pubblica dubbi rilevanti riguardo alla corretta applicazione della normativa fiscale sulla società e si riserva, in ogni caso, di continuare a monitorare la vicenda, se necessario anche attraverso la presentazione di successivi atti di sindacato ispettivo.

5-08514 Franco Bordo: Difficoltà di accesso alla stazione di Stradella (PV) da parte delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie.

Franco BORDO (SI-SEL), illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente che il tema della difficoltà di accesso rappresentata per la stazione di Stradella si riscontra in numerose stazioni minori sparse sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia per l'ampia esposizione relativa alla fruibilità delle stazioni maggiori o considerate prioritarie da RFI all'interno della rete nazionale. Osserva, infatti, che accanto a tali stazioni ne esistono numerose altre a cui accedono ogni giorno centinaia di migliaia di persone, nelle quali non sono previsti sistemi di accessibilità paragonabili ed esprime pertanto una forte preoccupazione al riguardo. Quanto al caso specifico della stazione di Stradella, osserva che la rimozione della pedana per motivi di sicurezza avrebbe dovuto essere accompagnata dalla installazione di meccanismi alternativi volti a premettere l'ac-

cessibilità delle persone diversamente abili o che registrano temporanee difficoltà motorie. Ritiene, più in generale, che gli obblighi previsti per gli enti locali e le istituzioni pubbliche volti alla rimozione delle barriere architettoniche debbano a maggior ragione valere per la società RFI. Auspica pertanto che il Governo, nell'esercizio delle proprie competenze, intervenga presso la società RFI al fine di risolvere prontamente la situazione di inaccessibilità di moltissime stazioni italiane.

5-08515 Oliaro ed altri: Conseguenze occupazionali derivanti dall'affidamento, da parte della compagnia aerea Mistral Air, di numerosi voli a vettori esteri.

Adriana GALGANO (SCpI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal sottosegretario. Ritiene infatti che gli elementi in essa forniti potrebbero valere nel caso di società private ma non per una compagnia aerea appartenente a Poste italiane, società a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene che la sostituzione di aeromobili della compagnia con aeromobili di altre compagnie, come anche le altre operazioni compiute da Mistral Air, possano essere giustificate solo da motivazioni di carattere economico, cui tuttavia non è stato fatto alcun riferimento nella risposta. Prende atto delle rassicurazioni fornite dal sottosegretario riguardo alla tutela dell'occupazione dei lavoratori della società e si riserva di monitorare gli sviluppi della questione per verificare che qualsiasi futura operazione sia effettuata nell'interesse dell'economia nazionale, della compagnia stessa e dei suoi lavoratori.

5-08516 Bruno: Criticità urbanistiche e ambientali relative alla realizzazione della nuova pista prevista per l'aeroporto di Firenze.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta, dal momento che essa non fornisce alcun elemento in relazione al quesito posto nell'atto di sindacato ispettivo. Osserva, infatti, che non è

stata data risposta alla richiesta di effettuare, riguardo all'aeroporto di Firenze, una valutazione analoga a quella operata per l'aeroporto di Ciampino, né alcun elemento è stato fornito riguardo alla documentazione cui si fa riferimento nell'interrogazione. Si riserva pertanto di presentare al riguardo ulteriori atti di sindacato ispettivo, auspicando di poter avere dal Governo elementi utili a comprendere le sue valutazioni riguardo all'aeroporto di Firenze.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-08513: De Lorenzis: Assetto societario del gruppo ENAV.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo si rappresenta preliminarmente che ENAV è una società per azioni partecipata al 100 per cento dal MEF. Stante la natura dell'attività di cui trattasi il MIT non ha una competenza specifica sul tema.

Ciò premesso, e nell'ambito dei leali rapporti tra diversi livelli istituzionali, si forniscono le informazioni fornite dall'ENAV.

La Enav North Atlantic LLC è una società costituita in Delaware (USA) nel gennaio 2014 nella forma di una *limited liability company* (società a responsabilità limitata), domiciliata operativamente in Florida, il cui capitale è interamente detenuto da ENAV ed il cui fine precipuo è la gestione, per conto di ENAV, dell'investimento diretto all'acquisizione del 12,5 per cento del capitale della società Aireon LLC.

Anche quest'ultima è una società a responsabilità limitata di diritto statunitense, costituita in Delaware e con sede in Virginia, il cui oggetto sociale è la fornitura di servizi strumentali alle attività di sorveglianza della navigazione aerea, per mezzo di apposito apparato (*payload*) installato a bordo dei 66 satelliti Iridium Next di prossimo lancio.

La costellazione satellitare Iridium Next verrà, infatti, lanciata tra il 2016 e il 2017 e, una volta operativa, metterà a disposizione il primo sistema globale di sorveglianza satellitare per l'aviazione civile, grazie al quale i messaggi sulla posizione di un aereo, dallo stesso trasmessi, potranno in tempo reale raggiungere i fornitori di servizi di navigazione aerea, indipendentemente dalla locazione geografica del centro di controllo del traffico

aereo e dell'aereo nel mondo, generando così considerevoli incrementi di efficienza e sicurezza dei voli. La relativa tecnologia aumenterà la copertura di sorveglianza della navigazione aerea, oggi ottenuta con sistemi radar e pari a circa il 30 per cento della superficie terrestre, fino a comprendere il 100 per cento del globo.

ENAV partecipa alla compagine societaria di AIREON LLC tramite la sussidiaria ENAV North Atlantic, insieme ad altri importanti fornitori di servizi di navigazione aerea internazionali quali la canadese NAV CANADA, la danese Naviair e l'irlandese Irish Aviation Authority Ltd – IAA, con percentuali di capitale sociale che a regime – al completamento dell'investimento – saranno rispettivamente pari al 51 per cento per NAV Canada, al 24,5 per cento per l'industria Iridium, al 6 per cento per ciascuno dei provider danese ed irlandese e, come detto, al 12 per cento per ENAV.

Riguardo alle osservazioni sul regime fiscale, si precisa che la costituzione della società nello Stato del Delaware risponde solo ad esigenze di semplificazione amministrativa e gestionale e non comporta criticità di alcun genere. Al momento nessun reddito tassabile è emerso né per l'esercizio 2014 né per il 2015 in capo ad ENAV North Atlantic LLC, in quanto Aireon LLC è in una fase di *start-up* e – come precisato – diverrà operativa con il completamento della costellazione satellitare non prima dell'anno 2018.

Quanto al regime fiscale applicabile all'investimento, Aireon LLC ha optato per il regime fiscale delle cosiddette *partnership* e, pertanto, è fiscalmente trasparente per l'amministrazione finanziaria statuni-

tense (Internal Revenue Service, IRS) per modo che tutti i redditi da Aireon prodotti sono tassati direttamente in capo ai soci di Aireon ai fini della Federal Income Tax (l'imposta federale sui redditi assimilabile all'IRES nazionale).

Il Socio ENAV North Atlantic ha a sua volta optato per un regime di tassazione proprio di una *corporation* statunitense e le imposte sono versate negli USA sulla base di un sistema di tassazione c.d. del reddito mondiale (*worldwide income*), che a fini della Federal Income Tax ha riguardo a dove il reddito sia prodotto (nella fattispecie, in Virginia, sede operativa di Aireon).

Pertanto, il reddito derivante dalle attività svolte da Aireon LLC, trasferito da Aireon LLC ad ENAV North Atlantic, è tassato in capo a quest'ultima, tramite presentazione della dichiarazione annuale

dei redditi e conseguente versamento delle imposte all'amministrazione finanziaria dello Stato della Virginia, in applicazione delle regole di tassazione e delle aliquote fiscali previste dalla normativa federale Statunitense.

I dividendi, già tassati all'origine come sopra rappresentato, quando verranno distribuiti da ENAV North Atlantic al socio Enav S.p.A., in accordo con la normativa fiscale italiana in materia di Participation Exemption (PEX) saranno assoggettati a tassazione ai fini IRES.

Infine, la Corte dei conti, nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENAV a fine 2015, per l'anno 2014, nel rappresentare la costituzione della società ENAV North Atlantic, non ha rilevato alcun elemento di criticità in ordine alla gestione finanziaria della stessa.

ALLEGATO 2

5-08514 Franco Bordo: Difficoltà di accesso alla stazione di Stradella (PV) da parte delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda il quesito posto circa le iniziative che il Governo intende assumere per assicurare l'accesso alla mobilità e la fruibilità dei servizi da parte di persone con abilità differenti in ambito ferroviario, informo che la materia è regolata dalla normativa comunitaria. In particolare, il Regolamento n. 1300/2014 – relativo alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (PRM) – stabilisce che ciascuno Stato Membro assicura che venga eseguito e attuato un inventario dei beni al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.

La STI si applica a tutti i nuovi sottosistemi infrastruttura o materiale rotabile del sistema ferroviario nell'Unione messi in servizio dopo il 1° gennaio 2015. La STI si applica altresì all'infrastruttura e al materiale rotabile esistente del sistema ferroviario, quando è soggetto a rinnovo o ristrutturazione, secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento n. 1300/2014 e dalla Direttiva 2008/57/CE.

Gli Stati membri dovranno adottare i piani nazionali di attuazione della STI-PRM, che comprendono specifiche informazioni, notificandoli alla Commissione entro il 1° gennaio 2017, al fine di eliminare progressivamente tutte le barriere all'accessibilità individuate.

Merita evidenza il fatto che in base al quadro normativo e regolatorio, il servizio di assistenza alle PRM deve essere fornito

senza oneri a carico dei diretti beneficiari e con i costi connessi all'erogazione del servizio medesimo da parte del Gestore non più ribaltabili totalmente sulle Imprese Ferroviarie. Le Imprese corrispondono al Gestore una tariffa – riportata nel Prospetto Informativo della Rete (PIR) – calcolata limitatamente ai soli costi marginali.

Attualmente RFI mette a disposizione dei viaggiatori il servizio di assistenza PRM in un circuito di oltre 270 stazioni diffuse sul territorio nazionale, individuate mediante accordi con le Imprese Ferroviarie e con le Associazioni più rappresentative delle persone con disabilità; il servizio può essere richiesto sia attraverso l'impresa con cui si effettua il viaggio, sia direttamente al Gestore attraverso i canali disponibili (Sale Blu, telefono, posta elettronica) e il servizio viene erogato da RFI con tempi di preavviso maggiormente favorevoli rispetto a quelli indicati dalla normativa europea in materia (48 ore).

Circa le modalità di prenotazione/fruizione dei servizi di assistenza PRM, il punto di riferimento per l'organizzazione del servizio offerto nelle stazioni del circuito è costituito dalle Sale Blu presenti in 14 principali stazioni, per la Lombardia Milano Centrale, aperte tutti i giorni dalle 6:45 alle 21:30. Ciascuna Sala Blu assicura l'informazione sull'assistenza offerta da RFI in tutte le stazioni del circuito e la prenotazione dei servizi, erogati 24 ore su 24, relativi all'accoglienza in stazione presso il punto di incontro concordato o, per i viaggiatori in arrivo, al posto occupato sul treno; all'accompagnamento a

bordo del treno in partenza o dal treno di arrivo all'uscita della stazione o, per chi prosegue il viaggio, a bordo di altro treno; alla messa a disposizione, su richiesta, della sedia a ruote per l'accompagnamento in stazione a/dal treno; alla salita e discesa a/da bordo treno tramite carrello elevatore per i viaggiatori su sedia a ruote; l'eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano (1 bagaglio). Unica accortezza, per citate stazioni di Pavia, Piacenza o Voghera, è necessaria la richiesta del servizio almeno 12 ore prima dell'orario di partenza del treno, tenendo in considerazione il periodo di apertura delle Sale Blu (dalle ore 6:45 alle ore 21:30). È possibile inoltrare la stessa richiesta via e-mail con un anticipo di almeno 24 ore prima del servizio desiderato. Tutte le informazioni relative al servizio sono disponibili sul sito di RFI al link <http://www.rfi.it/rfi/LiNEE-STAZIONI-TERRITORIO/Le-stazioni/Accessibilità-stazioni>.

L'esito della richiesta viene comunicato direttamente o telefonicamente al recapito fornito; via e-mail se la richiesta è pervenuta con posta elettronica; con SMS se viene fornito un recapito telefonico mobile anche con e-mail se viene fornito un indirizzo di posta elettronica.

Per i viaggi internazionali le richieste di assistenza devono essere inoltrate tramite e-mail almeno 48 ore prima del viaggio. In ogni caso Sala Blu per tutte le richieste pervenute oltre i termini previsti, effettua comunque un tentativo per l'organizzazione dell'assistenza.

In particolare, per quanto riguarda la stazione di Stradella, RFI ha riferito che ha dovuto procedere all'eliminazione dell'attraversamento pedonale a raso per disincentivare l'utilizzo degli « attraversamenti pedonali » da parte di persone estranee al servizio ferroviario che devono invece utilizzare il sottopasso di stazione. Questa iniziativa è volta a garantire la sicurezza dei viaggiatori e ad abbattere il numero di incidenti derivanti dall'inosservanza delle regole vigenti.

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in questa stazione, come in molte altre della rete nazionale che risalgono al secolo scorso, il Ministero si farà parte diligente con il Gestore ferroviario al fine di individuare ogni possibile soluzione per favorire la mobilità e la fruibilità dei servizi da parte di persone diversamente abili o con difficoltà motorie.

ALLEGATO 3

5-08515 Oliaro ed altri: Conseguenze occupazioni derivanti dall'affidamento da parte della compagnia aerea Mistral Air, di numerosi voli a vettori esteri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti circa le ragioni per cui la Mistral Air abbia affidato propri voli a vettori esteri, ENAC ha riferito quanto segue.

Il Regolamento (CE) n.1008/2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità, all'articolo 13 prevede la possibilità per i vettori aerei comunitari di impiegare liberamente aeromobili immatricolati nella Comunità in base a contratti di *wet lease*, salvo quando ciò comporti rischi per la sicurezza.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 2, punto 25, definisce *wet lease* un contratto tra vettori aerei in virtù del quale l'impiego dell'aeromobile avviene in accordo alle specifiche del Certificato Operatore Aereo del locatore.

ENAC, in ottemperanza al citato articolo 13, ha autorizzato il vettore nazionale Mistral Air ad impiegare, in base a contratti di *wet lease*, un aeromobile B737 dell'operatore slovacco Go2Sky fino a giugno 2016 e due aeromobili MD82 dell'operatore bulgaro Bulgarian Air Charter fino a maggio 2016.

Considerato che i predetti operatori sono entrambi comunitari, la sicurezza è dunque garantita dall'utilizzo della stessa normativa europea sia in fase di rilascio delle certificazioni sia per le attività di sorveglianza relative al mantenimento delle stesse.

Lo stesso articolo 13, inoltre, stabilisce che il ricorso ai contratti di *wet lease* deve essere ragionevole e proporzionato. Dall'attività di sorveglianza effettuata ri-

sulta che il vettore Mistral Air nel 2015 ha operato in regime di *wet lease* per circa il 12 per cento sul totale della propria attività.

Come evidenziato la percentuale di ricorso allo strumento del *wet lease* è rimasta in limiti consentiti e dunque non ha determinato alcuna irregolarità.

Da quanto sin qui sintetizzato sotto il profilo normativo Mistral Air ha adottato una scelta imprenditoriale su cui il MIT non ha alcun potere di incidere.

Quanto alla salvaguardia del futuro occupazionale dei lavoratori, il Ministero del lavoro ha informato di due incontri per l'espletamento della seconda fase di procedura di raffreddamento e conciliazione nei confronti della compagnia Mistral Air, incontri richiesti da UILTRASPORTI Nazionale e ANPAV prima e successivamente da FILT CGIL Nazionale. Dopo approfonditi confronti, le parti hanno deciso di redigere verbale di mancato accordo, poi inviato dallo stesso Ministero alla competente Commissione di garanzia.

Inoltre, il ministero dello sviluppo economico ha comunicato che considerati i mutati scenari commerciali sia sul versante postale che del trasporto passeggeri in *wet lease* per conto di Alitalia, la Compagnia ha fatto presente alle organizzazioni sindacali che è in fase di elaborazione un nuovo piano industriale di concerto con la Capogruppo e che verranno adottate tutte le iniziative necessarie per ridurre gli impatti della rimodulazione delle attività sul personale stabile. La pianificazione

commerciale delle attività si è svolta come di consueto e che, anzi, sono in corso ulteriori iniziative proprio per sostituire i *business* attualmente in contrazione. Di questo è stata data evidenza alle organizzazioni sindacali per confermare l'impegno della Compagnia e del Gruppo a sostegno dei livelli occupazionali.

Da ultimo informo che il vettore Mistral Air, in merito al clima di tensione fra i propri dipendenti, ha fatto presente ad ENAC che detto clima è stato gene-

rato dalla decisione di Alitalia di interrompere i contratti in essere con Mistral decisione che rientra nell'ambito dell'autonomia contrattuale e strategica della stessa Alitalia. La compagnia ha inoltre comunicato che tale cessazione dei contratti non ha comportato alcun impatto sull'occupazione stabile.

In ogni caso il MIT si adopererà di intesa con i competenti ministeri dello sviluppo economico e del lavoro per ogni utile iniziativa volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

5-08516 Bruno: Criticità urbanistiche e ambientali relative alla realizzazione della nuova pista prevista per l'aeroporto di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di rispondere al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, sono stati acquisiti elementi informativi presso il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale riferisce che in data 24 marzo 2015 ENAC ha presentato la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per il Master Plan aeroportuale 2014-2029 dell'Aeroporto di Firenze, provvedendo contestualmente a darne pubblico avviso sui quotidiani al fine di garantire ai cittadini la possibilità di fornire il proprio contributo all'istruttoria tecnica.

Tutta la documentazione progettuale e ambientale, corredata dagli studi scientifici e dalle indagini a supporto della progettazione, compresi quelli riguardanti le tematiche oggetto dell'atto in discussione, è stata messa a disposizione del pubblico sulla pagina web dello stesso Ministero dell'ambiente (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1530>), come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il successivo 1° aprile, i competenti uffici del Ministero dell'ambiente hanno dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione VIA/VAS.

Come richiesto dalla normativa nazionale (Allegato VII alla Parte Seconda del citato decreto legislativo), il proponente è tenuto ad includere nello studio di impatto ambientale un'analisi dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e quindi a descrivere gli elementi costitutivi dell'aeroporto esistenti alla data di presentazione dell'istanza eviden-

ziando anche gli elementi di pressione e di sensibilità ambientale già presenti nell'area di intervento.

Per quanto riguarda invece la descrizione del progetto, essa deve comprendere, tra le altre cose: una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto; la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori; una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente dovuti all'esistenza del progetto, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione

da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente e infine una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare, rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

Pertanto, il Ministero dell'ambiente ha comunicato che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS procederà all'esame di tali aspetti nell'ambito dell'istruttoria tecnica tuttora in corso.

Come previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, l'istruttoria si concluderà con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La Commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.

Nel corso dell'istruttoria tecnica saranno inoltre tenute in debita conside-

razione ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale e nell'eventuale formulazione del quadro prescrittivo tutte le osservazioni presentate da Enti pubblici e da soggetti privati, disponibili sul sito *web* del Dicastero, unitamente alle relative controdeduzioni trasmesse da ENAC.

Rispetto agli insediamenti collocati nei pressi dell'aeroporto, hanno presentato osservazioni, tra gli altri, i seguenti soggetti portatori di interessi specifici: Università degli Studi di Firenze, personale del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, del Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale (LAMMA), Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia, A.C.F. Fiorentina S.p.A., Nuove Iniziative Toscane S.r.l. e Consorzio per l'attuazione del piano urbanistico esecutivo di Castello in comune di Firenze, Slow Life Real Estate S.r.l., Consorzio Agrario di Firenze Soc. COOP, oltre ai comuni interessati.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07258 Vallasca: Questioni relative all'ingresso di Snam Spa nel progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline)	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	64
5-07702 Fregolent: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	66
5-07961 Albanella: Riorganizzazione delle camere di commercio e mantenimento dei livelli occupazionali	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	68
5-08435 Allasia: Benefici spettanti alle piccole gestioni elettriche	62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	69

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole)	63
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	70

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 8.45.

5-07258 Vallasca: Questioni relative all'ingresso di Snam Spa nel progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della ri-

sposta fornita dal rappresentante del Governo ricordando in sintesi le argomentazioni che sono alla base dell'interrogazione a sua firma. In primo luogo, la questione dei costi dell'operazione a fronte sia dei molteplici rischi connessi alle attività in aree specifiche sia in relazione al crollo che ha subito il fabbisogno di gas in Italia. Sottolinea come tutte le previsioni formulate da importanti società del settore si siano rivelate sbagliate rispetto all'effettivo andamento del mercato.

Dal 2010 si è registrato infatti un forte calo dei consumi di gas: nel 2013 rispetto alle previsioni che indicavano 100 miliardi di metri cubi, il fabbisogno è stato di appena 70 miliardi e nel 2015 di 67 miliardi di metri cubi.

Sottolinea quindi come, a suo giudizio, solo la Snam ed il Governo attribuiscono una crescita rilevante ai consumi di gas tanto da voler entrare in un progetto che presenta diversi elementi di rischio, a maggior ragione se si riflette sul fatto che Snam è partecipata per il 30 per cento da CDP Reti che appartiene per il 59 per cento a Cassa depositi e prestiti. Si rischia per tali ragioni di mettere a repentaglio le risorse dei cittadini per un'operazione che avrà anche un impatto devastante per alcune aree del territorio italiano. Tali perplessità aumentano considerevolmente se si considera, quella in atto, una fase di transizione verso un progressivo abbandono delle fonti fossili e verso un potenziamento delle rinnovabili.

5-07702 Fregolent: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea in questa sede l'importanza di salvaguardare una manodopera altamente specializzata e non facilmente sostituibile. Osserva come gli elevati costi dell'energia necessaria per mantenere in funzione i forni rappresentino un elemento di notevole criticità che si aggiunge a quelli evidenziati nel suo atto ispettivo. Rileva altresì che negli ultimi mesi è in corso un progressivo ed evidente cambiamento di destinazione d'uso di alcune fabbriche di vetro nell'isola di Murano in strutture turistico-ricettive. Auspica pertanto la tempestiva convocazione di un tavolo di crisi fra le parti sociali da parte del MISE al fine di tutelare una filiera produttiva storica che rappresenta anche un

patrimonio culturale per la città di Venezia e per tutto il territorio nazionale.

Guglielmo EPIFANI, *Presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione ha deliberato l'audizione di imprese, istituzioni e parti sociali in merito alla crisi che coinvolge da tempo il distretto del vetro artistico di Murano. Ritiene di invitare a seguire le audizioni anche la viceministra Bellanova al fine di individuare un pacchetto di misure che possano sostenere e tutelare una produzione italiana di assoluto prestigio a livello mondiale mantenendo una filiera artigianale unica in un territorio ad altissima vocazione turistica.

5-07961 Albanella: Riorganizzazione delle camere di commercio e mantenimento dei livelli occupazionali.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luisella ALBANELLA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha manifestato piena disponibilità ad interventi volti a tutelare gli attuali livelli occupazionali. Auspica, al riguardo, che il tavolo fra le parti sociali possa essere convocato prima dell'emanazione del decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio al fine coinvolgere i tutti i soggetti interessati in un progetto di riforma verso il quale non c'è ovviamente alcuna preclusione e riserva da parte delle organizzazioni medesime.

5-08435 Allasia: Benefici spettanti alle piccole gestioni elettriche.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano ALLASIA (LNA), si limita a prendere atto della risposta fornita e auspicando che tutti i soggetti coinvolti si assumano le proprie responsabilità. In particolare, ritiene che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrebbe definire in tempi brevi una regolazione calibrata del sistema di distribuzione elettrica tenendo in adeguata considerazione le specificità delle piccole aziende.

Guglielmo EPIFANI, *Presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinate.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice* formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto, con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione che riguardano l'articolo 8, in materia di carta elettronica per le librerie, e l'articolo 10 recante misure a sostegno delle librerie indipendenti (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

5-07258 Vallascas: Questioni relative all'ingresso di Snam Spa nel progetto TAP (*Trans Adriatic Pipeline*).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, vorrei preliminarmente evidenziare che, in base agli scenari energetici più autorevoli e attendibili, come ad esempio quello elaborato dall'IEA (International Energy Agency), nell'orizzonte temporale che va da oggi al 2040, l'andamento della domanda e dell'offerta di gas in Europa farà registrare uno squilibrio crescente, con una previsione di maggiori importazioni a livello continentale comprese tra gli 80 e i 150 miliardi di metri cubi rispetto alle importazioni attuali.

Infatti, nonostante il crescente ruolo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, la domanda di gas sarà contrassegnata da una sostanziale stabilità o al più da una crescita limitata, mentre le importazioni sono, invece, previste in aumento a causa della riduzione della produzione interna europea di gas.

Questo scenario di lungo termine determina la necessità di costruire nel presente quelle che saranno domani le infrastrutture per la crescente necessità, come detto, di importazioni di gas.

Tutto questo va inserito nel quadro complessivo delineato dalle politiche energetiche della Unione europea.

Proprio per questo risulta necessario sia sviluppare le fonti a basso impatto inquinante, come il gas naturale, anche per ridurre l'inquinamento e le emissioni derivanti dal settore dei trasporti, che realizzare rotte di trasporto alternative a quelle attuali e, in particolare, il cosiddetto « corridoio sud » del gas che vede nell'Italia il punto di ingresso più rilevante per il mercato europeo.

Sulla base di quanto rappresentato, la scelta di Snam di fare il proprio ingresso nella compagine azionaria di TAP, ovvero la parte europea del tracciato del gasdotto TAP/TANAP che permetterà al gas azero di raggiungere l'Europa, può rappresentare un'opportunità per il sistema Paese, anche in relazione allo sviluppo delle infrastrutture nazionali.

Verrà infatti in questo modo incrementata la diversificazione degli approvvigionamenti e sarà alleggerita la dipendenza energetica dall'attuale principale Paese fornitore. Sarà inoltre possibile incrementare la competizione tra fornitori a beneficio dei consumatori finali.

L'aumento della liquidità e della diversificazione dell'offerta di gas sul territorio italiano non potrà che avere come effetto un contenimento dei prezzi del gas per i consumatori.

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento, vorrei precisare che la Snam sostiene i propri investimenti in larga prevalenza attingendo al flusso di cassa generato dallo svolgimento della propria attività aziendale, integrato da finanziamenti di investitori istituzionali, da emissioni obbligazionarie e da alcuni finanziamenti a tasso agevolato concessi dalla BEI, questi ultimi a fronte della realizzazione di progetti reputati di interesse comunitario.

In questo quadro, anche il finanziamento della partecipazione di Snam in TAP, del valore di circa 130 milioni di euro (cui si sommano circa 78 milioni di prestito societario) a fronte di investimenti complessivi annuali in tutte le proprie attività pari a circa 1.200-1.300 milioni di

euro, è avvenuto con le stesse caratteristiche e con le medesime modalità di analoghi investimenti.

A questo valore è da aggiungere una cifra stimabile in circa 200 milioni di euro, corrispondente alla quota dei costi di realizzazione del gasdotto TAP spettante a Snam in relazione alla sua partecipazione azionaria.

L'investimento in TAP, ancorché avvenga in un contesto non regolato e soggetto ai rischi realizzativi e tecnici richiamati anche dagli interroganti, ha secondo gli elementi assunti da Snam, un profilo di rischio paragonabile a quello tipico delle proprie attività già in portafoglio e genererà rendimenti in linea o superiori a quelli medi di gruppo.

Nel complesso, nel momento in cui il gasdotto TAP sarà realizzato e pienamente interconnesso con la rete nazionale dei gasdotti, il sistema energetico italiano e quello europeo saranno maggiormente diversificati e dunque più solidi, in grado di assorbire con più efficacia gli shock derivanti da eventuali crisi geopolitiche, tecniche o naturali e di minimizzare gli impatti di tali crisi su cittadini e imprese, contribuendo a raggiungere gli obiettivi imposti dal Regolamento n. 994 del 2010 della Unione europea sulla sicurezza degli approvvigionamenti, attualmente in corso di ulteriore revisione da parte delle istituzioni europee.

ALLEGATO 2

**5-07702 Fregolent: Iniziative a favore
del distretto del vetro artistico di Murano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Da sempre la produzione dei vetri artistici rappresenta per la città di Venezia un'importante realtà economica.

Oggi la vetraria muranese, accanto alle tradizionali produzioni, è tra le poche forme di artigianato artistico più legate al mondo dell'arte e del design, che sviluppa, collaborazioni con artisti, designer ed architetti, anche di fama internazionale mantenendo, tuttavia, la manualità tipica della tradizione. Infatti, il vetro di Murano è ancora oggi sinonimo del Made in Italy come evidenziato giustamente anche dagli interroganti.

Un gruppo di aziende artigiane e industriali, per tale motivo, ha creato in collaborazione con la Regione del Veneto, un marchio per garantire l'autenticità e la provenienza dell'oggetto in vetro di Murano. Il marchio è stato istituito e disciplinato dalla Legge regionale del Veneto n. 70 del 23 dicembre del 1994.

Al Ministero dello sviluppo economico risulta, inoltre, che è stato registrato nel settembre del 1998 presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Industriale (già UAMI) il marchio figurativo « Vetro Artistico di Murano » (il marchio figurativo consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia), di cui la regione del Veneto risulta titolare.

Il Ministero dei beni culturali per la parte di propria competenza relativamente all'ultimo dei quesiti posti con l'atto in parola, ha informato che presso il Segretariato generale dello stesso MIBACT opera l'Ufficio Unesco, incaricato della promozione dell'iscrizione di nuovi siti nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale.

Un progetto di candidatura, promosso dal Consorzio Promovetro di Murano ed orientato al raggiungimento del riconoscimento dell'arte vetraria di Murano come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, risulta essere stato già avviato nel corso dell'anno 2010.

Il progetto di candidatura è stato però sospeso per volontà dei proponenti nel 2011, per essere poi riavviato e di nuovo sospeso nel corso del 2013.

Nel maggio del 2015 il referente per Promovetro del progetto di candidatura, ha contattato gli uffici dell'Unesco del citato Segretariato generale e, comunicando l'intenzione del consorzio di riavviare la pratica, ha anticipato l'invio di una richiesta di incontro tecnico con gli Uffici.

La richiesta non risulta, tuttavia, essere ancora pervenuta.

In occasione dell'annunciata volontà di ripresa dell'*iter*, l'Ufficio Unesco ha comunque avviato il riesame di tutta la documentazione fino ad ora prodotta, ed alla conseguente valutazione di tutte le attività necessarie alla corretta conclusione dello stesso.

Sebbene il comparto del vetro di Murano continui a rappresentare un brand dall'elevata appetibilità anche e soprattutto sui mercati internazionali, le trasformazioni dell'economia e della società hanno influito profondamente sul mutamento della tipologia e della struttura delle aziende e delle loro performance; ciò a testimonianza, da una parte della forza di un settore dalla tradizione secolare, ma dall'altro delle criticità gestionali quali la piccola dimensione aziendale, il mancato ricambio generazionale e il problema del reperimento e della formazione della manodopera.

Nell'isola di Murano opera la Stazione Sperimentale del Vetro, unico ente in Italia che si occupa istituzionalmente dei problemi tecnici e scientifici di tutta l'industria del vetro (cavo, piano, fibre, tecnico, a mano, materie prime, refrattari, forni ecc.).

La Stazione Sperimentale del Vetro ha promosso il trasferimento dei risultati della ricerca in numerosi progetti di innovazione tecnologica allo scopo di risolvere prevalentemente questioni di carattere ambientale e al contempo promuovere nuove produzioni.

Il vetro di Murano oggi vuole mantenere vitale e attiva la propria tradizione guardando alle generazioni future e garantendo l'autenticità e l'unicità del prodotto. Per tali motivi il Ministero dello sviluppo economico opererà affinché siano adottate misure di supporto e difesa del prodotto, dalla tutela del *made in Italy* alla lotta alla contraffazione ed anche, ove richiesto, nell'apertura di un tavolo dove possano essere approfondite tutte le azioni possibili a protezione di una tale eccellenza manifatturiera.

ALLEGATO 3

5-07961 Albanella: Riorganizzazione delle camere di commercio e mantenimento dei livelli occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispetto a quanto rappresentato dagli On.li Interroganti si evidenzia che il Governo sta attualmente elaborando lo schema di decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio, attenendosi ai criteri contenuti nella legge delega (legge n. 124 del 2015), e prestando particolare attenzione anche alle problematiche segnalate.

In tal senso, quanto agli aspetti occupazionali, confermo l'intendimento del Governo di salvaguardarli in termini complessivi.

La salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità sarà affidata essenzialmente a meccanismi di mobilità che tengano conto degli effettivi fabbisogni di tutti gli enti pubblici interessati e, per il personale con contratto privato, anche del fabbisogno di analoghi organismi soggetti a controllo o partecipazione pubblica.

Le esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali sono, pertanto, all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico e del Governo anche in relazione alle sollecitazioni già pervenute sia dal sistema camerale che dalle organizzazioni sindacali, le quali hanno già avuto modo di rappresentare siffatte preoccupazioni nell'ambito dell'analisi preliminare di impatto delle possibili diverse opzioni esercitabili con il provvedimento.

Una volta che sarà stato definito lo schema di decreto legislativo con la concreta applicazione delle relative disposizioni sarà possibile avere elementi più precisi circa le eventuali eccedenze di personale e i fabbisogni effettivi.

Il Governo, quindi, si riserva di aggiornare il Parlamento, nelle prossime settimane, sui futuri sviluppi della questione.

ALLEGATO 4

5-08435 Allasia: Benefici spettanti alle piccole gestioni elettriche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni rappresentate dall'Onorevole interrogante, premetto che, per la specificità delle piccole aziende di distribuzione elettrica è stato affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di definire una regolazione calibrata in base alle peculiarità di tale sistema di distribuzione elettrica.

Ciò è avvenuto con il decreto legislativo n. 93 del 2011, citato dall'Onorevole Interrogante, che ha istituito un apposito meccanismo di « perequazione specifica aziendale » e ha previsto che tale regime di perequazione si applichi con metodi di calcolo forfettario dal 2008 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

L'attuazione di questa norma, da parte dell'Autorità per l'energia e il gas, non può dirsi conclusa, essendo ancora in corso un approfondimento e un confronto con le aziende del settore.

L'Autorità ha avviato, nell'ottobre 2014, una consultazione per raccogliere le osservazioni degli interessati sulla possibile revisione del regime di « perequazione specifica aziendale » per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo. La revisione viene incontro alle proposte avanzate dall'associazione di categoria e dalla stessa ANCI.

In tale documento la proposta dell'Autorità prevede, tra l'altro, di ammettere a

regime di perequazione specifica aziendale anche le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo. Tali aziende devono essersi costituite dopo il 2008, ma prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Al termine della consultazione e di ulteriori confronti, l'Autorità ha approvato le disposizioni inerenti la Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023.

In relazione a queste previsioni, l'Autorità ha informato di voler svolgere comunque ulteriori approfondimenti confrontandosi con le imprese, al fine di valutare con attenzione le potenzialità e l'efficacia degli interventi da porre in essere.

Colgo quindi l'occasione per ribadire in questa sede che il Governo ritiene particolarmente importante avere una completa e rapida attuazione della riforma già introdotta nel 2011 e continuerà, nell'ambito delle proprie competenze, ad operare in tale direzione.

Anche per questo il Governo auspica che l'Autorità per l'energia elettrica assicuri, quanto prima, la definizione di un quadro regolatorio completo che possa garantire maggiori certezze alle imprese del settore.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinate.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo unificato esaminato il provvedimento recante: Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinata);

rilevato che l'articolo 8 reca disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri, prevedendo, a tal fine, una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017;

sottolineato positivamente che l'articolo 10 reca misure per il sostegno a favore delle librerie indipendenti, ovvero di imprese commerciali non controllate da gruppi di società della distribuzione che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07376 Businarolo: Distacchi di lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni Spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	91
5-07569 Gneccchi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	92
5-08408 Simonetti: Modalità di calcolo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano (<i>Esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 9.05.

5-07376 Businarolo: Distacchi, di lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni Spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, esprime preliminarmente la propria soddisfazione per il fatto che la collega Businarolo abbia posto all'attenzione una vicenda così grave, nella quale due società a partecipazione pubblica non solo non hanno rispettato la normativa in materia di distacchi, ma non hanno neanche applicato quanto disposto dal tribunale di Verona, in spregio dei legittimi interessi dei lavoratori e della loro dignità. La situazione si è ulteriormente aggravata, con l'acquisizione della società A4 Holding da parte della spagnola Abertis, alla quale è stata concessa un'ulteriore proroga, fino allo scorso 22 aprile, per la definizione degli ultimi aspetti contrattuali. Invece di indire una gara pubblica, poiché la concessione è scaduta nel 2013, lo Stato italiano ha preferito utilizzare le risorse pubbliche in favore di privati. È necessario, pertanto, fare chiarezza per dare risposte ai lavoratori, il cui futuro lavorativo è sempre più incerto. Stigmatizza, inoltre, l'uso del tempo futuro nella risposta del Governo, che gli appare poco impegnativo. Meglio sarebbe stato, a suo giudizio, l'utilizzo del tempo passato, a dimostrazione di decisioni concrete già adottate per tutelare i lavoratori.

5-07569 Gnechi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta del sottosegretario, che ha fornito i dati richiesti, anche se, ovviamente, avrebbe preferito apprendere che, ad oggi, non vi sono

più lavoratori il cui diritto ad accedere al pensionamento con i requisiti previgenti la riforma pensionistica del 2011 debba essere ancora salvaguardato.

Ribadisce la necessità di garantire a tutti i lavoratori firmatari di accordi, governativi e non governativi, per i quali la procedura di mobilità sia stata attivata entro il 31 dicembre 2011, che la loro aspettativa di accedere al pensionamento con i previgenti requisiti sia tutelata e su questo auspica che il Governo voglia assumere un preciso impegno.

Ricorda che, quando ricopriva l'incarico di assessore al lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, la scelta dei lavoratori da ammettere alla mobilità si faceva vagliando, una per una, le posizioni assicurative dei soggetti potenzialmente interessati, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'accesso al pensionamento. Considerato che il decreto-legge n. 201 del 2011 ha alterato in modo radicale il quadro delle aspettative, ritiene che non si possa non continuare a richiedere il rispetto del patto esistente tra cittadini e Stato.

Reputa, pertanto, indispensabile l'adozione di un nuovo provvedimento di salvaguardia, l'ottavo, che potrebbe assumere carattere definitivo, dando finalmente soluzione alle situazioni di quei lavoratori esclusi dalla protezione dei provvedimenti fino ad ora adottati. I dati acquisiti grazie alla risposta del rappresentante del Governo potranno essere, quindi, messi a frutto al fine di individuare con certezza la platea dei soggetti da considerare nel prossimo provvedimento di salvaguardia.

5-08408 Simonetti: Modalità di calcolo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA) ringrazia il sottosegretario che, nella sua risposta, ha ripreso quanto da lui scritto nella pre-

messa della sua interrogazione, dimostrando, in tal modo, di condividere la tesi della impossibilità di sommare redditi conseguiti in anni diversi ai fini dell'individuazione del reddito rilevante ai fini delle prestazioni previdenziali collegate alla situazione reddituale.

A suo avviso, tuttavia, sarebbe auspicabile che il Governo intervenga presso l'INPS per sostenere una revisione anche in chiave retrospettiva dell'interpretazione precedentemente seguita, piuttosto che suggerire agli interessati, come fatto dal sottosegretario, di presentare un ricorso per chiedere la correzione dei provvedimenti già adottati. L'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, eviterebbe ai cittadini un ulteriore gravame burocratico, semplificando, anzi, le procedure amministrative.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avranno luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi, nell'ambito dell'esame preliminare delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano, recanti

modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che le tre proposte di legge recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, presentano caratteri assai differenziati. La proposta di legge Atto Camera n. 3601, a prima firma del presidente Damiano, reca, infatti, modifiche alla disciplina del lavoro accessorio che tengono conto delle più recenti evoluzioni dell'istituto, a seguito dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, mentre le proposte di legge Atto Camera n. 584 Palmizio e Atto Camera n. 1681 Vitelli e altri, presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, intervengono sul precedente impianto normativo e sono contrassegnate dalla finalità di ampliare l'ambito applicativo del lavoro accessorio con interventi in parte ripresi dallo stesso decreto legislativo n. 81.

La proposta di legge a prima firma del presidente Damiano, invece, secondo quanto espressamente indicato dalla relazione illustrativa allegata, ha lo scopo di ripristinare sostanzialmente l'originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione del lavoro accessorio e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio. Nella medesima relazione illustrativa si evidenzia, infatti, che l'utilizzo dei *voucher* continua ad aumentare e, pertanto, il lavoro accessorio, così come disciplinato da ultimo con il decreto legislativo n. 81 del 2015, non si configurerebbe più come strumento per contrastare il lavoro sommerso, poiché tale tipologia lavorativa avrebbe diffusione in settori e lavori che dovrebbero essere altrimenti regolamentati.

Al riguardo, ritiene che i dati contenuti nel rapporto riferito all'utilizzo dei *voucher* per le prestazioni di lavoro accessorio, pubblicato dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali lo scorso 22 marzo, indichino in modo evidente le tendenze in corso. In base ai dati resi disponibili dall'INPS, infatti, il numero delle persone che sono state retribuite con almeno un *voucher* durante l'anno è in costante crescita, essendosi passati dai 24.437 individui del 2008 a 1.392.906 nel 2015. Come evidenziato dallo stesso rapporto, la serie storica rende evidente l'accelerazione dell'utilizzo dell'istituto seguita alla riforma del 2012, che ha dispiegato i suoi effetti dal mese di luglio dello stesso anno. Anche nello scorso anno la crescita dei lavoratori retribuiti con buoni lavoro è proseguita ad un ritmo sostenuto, essendosi passati da 1.015.448 unità del 2014 a 1.392.906 unità nel 2015. Nel 2013 i percettori di *voucher* erano, invece, 609.036, mentre nel 2012 l'utilizzo aveva riguardato solo 353.985 lavoratori, un dato poco superiore a un quarto rispetto a quello registrato nel 2015. La quota di donne tra i percettori è cresciuta in maniera progressiva, passando dal 22 per cento del 2008 al 52 per cento del 2015, con un dato in linea con quello registrato nel 2014 quando, per la prima volta, il numero delle donne retribuite con almeno un *voucher* nel corso dell'anno ha superato quello degli uomini.

Per quanto attiene al valore dei *voucher* venduti, negli ultimi tre anni si è passati dai 40.816.297 del 2013, ai 69.172.879 del 2014 ai 114.925.180 del 2015, con un tasso annuo di crescita che è stato del 69,5 per cento nel 2014 e del 66,1 per cento nel 2015. Tuttavia, nel 2015, il valore dei *voucher* effettivamente riscossi è stato pari a 88.140.789, con una crescita molto più contenuta rispetto all'anno precedente. Assume interesse anche l'importo lordo riscosso mediamente da ciascun lavoratore nell'anno di riferimento, che ha raggiunto il valore massimo nel 2011, quando fu pari a 677,12 euro, mentre nel 2015 esso è stato pari a 633 euro, in lieve aumento rispetto ai 628,47 euro del 2014. Significativa è anche la circostanza che hanno riscosso più di 5.000 euro in *voucher* solo poco meno di seimila lavoratori, pari allo 0,4 per cento dell'intera platea dei prestatori di lavoro

occasionali. La maggiore incidenza dell'utilizzo dei *voucher* si colloca nella fascia di lavoratori che percepiscono annualmente somme comprese tra 101 e 500 euro: si tratta di oltre 500 mila soggetti, che rappresentano il 36,5 per cento dell'intera platea dei lavoratori occasionali.

Con riferimento al possibile effetto di sostituzione rispetto a diverse tipologie di occupazione, il rapporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali evidenzia che nel 2015 il 7,9 per cento dei lavoratori retribuiti con *voucher* avevano avuto nei tre mesi precedenti un rapporto di lavoro con lo stesso datore e che la percentuale sale al 10 per cento se si prende a riferimento un periodo di sei mesi. I settori nei quali il fenomeno della provenienza da altri contratti è più significativo sono, in particolare, il turismo, il commercio e i servizi, mentre esso sarebbe irrilevante nel settore del lavoro domestico. Nel rapporto si evidenzia che, pur essendo il tempo di osservazione relativamente breve, i dati relativi al 2015 non evidenziano una tendenza alla crescita successivamente al riordino dei contratti operato nel mese di giugno dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

A fronte di questi dati, con un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, svolta il 16 marzo scorso, il presidente Damiano ha chiesto al Governo quali iniziative intenda assumere in vista di una riconsiderazione della disciplina dei *voucher* finalizzata, nell'immediato, a rafforzare le procedure di tracciabilità delle prestazioni e, in prospettiva, a ricondurre l'istituto ai suoi connotati originari dell'occasionalità e accessorietà delle prestazioni. Il Ministro Poletti ha evidenziato che l'Esecutivo, al fine di eliminare comportamenti illeciti o aggiramenti della normativa vigente, in sede di adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi delle disposizioni adottate in attuazione della legge n. 183 del 2014, intende rafforzare la tracciabilità dei *voucher*, introducendo l'obbligo per l'impresa di una comunicazione via sms o telematica prima dell'inizio dell'utilizzo del loro utilizzo.

Venendo ora al contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 3601, che consta di un solo articolo, osserva che essa è tesa a limitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, attraverso ampie modifiche agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 tese, sostanzialmente, a ripristinare l'impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ricorda, infatti, che, nel suo impianto originario, l'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 considerava prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Erano considerati tali, ai sensi del successivo articolo 71, comma 1, i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Rientravano nell'applicazione di tale istituto, inoltre, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con handicap, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli, la collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, quali quelli dovuti in occasione di calamità, o di solidarietà. Le prestazioni dovevano avere una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e, in ogni caso, la retribuzione complessivamente percepita non doveva superare i 3.000 euro nell'arco di un anno solare. Già l'articolo 16 del decreto legislativo n. 251 del 2004 elevò a 5.000 euro il limite di utilizzo dei buoni lavoro, mentre con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80

del 2005, che ha esteso l'applicazione dell'istituto all'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, è stato eliminato ogni riferimento al limite temporale di 30 giorni, per anno solare, prevedendo, inoltre, che il limite massimo di 5.000 euro di compenso, nel corso di un anno solare, dovesse essere riferito a ciascun singolo committente e non all'attività complessiva del prestatore di lavoro accessorio. Per le imprese familiari il limite era fissato a 10.000 euro. Ulteriori estensioni dell'area del lavoro accessorio a nuove prestazioni furono disposte dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 6, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, dall'articolo 22 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e dall'articolo 2, commi 148 e 149, della legge n. 191 del 2009. L'articolo 1, commi da 32 a 33, della cosiddetta «legge Fornero», la legge n. 92 del 2012, ha ridefinito i termini di utilizzo dei *voucher* escludendo qualsiasi vincolo di natura soggettiva e oggettiva all'applicazione dello strumento, di fatto consentendo a chiunque di svolgere prestazioni accessorie, con l'esclusione di attività svolte presso un datore di lavoro con il quale è già in corso un rapporto di natura subordinata. I limiti di applicazione dell'istituto derivano essenzialmente dall'importo complessivo delle prestazioni rese, che non potevano essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il richiamato limite economico, è stato stabilito che le attività svolte a favore di ciascun committente non potessero comunque superare i 2.000 euro annui. Inoltre, è stata soppressa la norma che consentiva alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fi-

sce, fino a 10.000 euro, nonché le discipline sperimentali. Infine, l'articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), e l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, hanno ampliato l'ambito applicativo dell'istituto, escludendo, in particolare, che le prestazioni debbano avere « natura meramente occasionale ». Da ultimo, con il decreto legislativo n. 81 del 2015, che ha abrogato e sostituito integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003, si è stabilito che le prestazioni di lavoro accessorio non possano dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. L'occasionalità delle prestazioni non assume alcuna valenza ai fini dell'attivazione dell'istituto ed è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.

Il nuovo testo dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 reintroduce vincoli di natura soggettiva e oggettiva per l'utilizzo dei *voucher*, prevedendo che possano effettuare prestazioni di lavoro accessorio, aventi natura meramente occasionale, i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; dell'insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli e della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà. Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare

luogo a compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro e, fermo restando tale limite, possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro. I valori, diversamente dalla disciplina vigente, non sono rivalutati annualmente. Tra le norme non riprodotte segnala quelle relative all'utilizzo dei *voucher* in agricoltura, nel pubblico impiego e da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il nuovo testo dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 identifica i prestatori di lavoro accessorio nelle seguenti categorie: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro. I richiamati soggetti hanno l'obbligo di comunicare la loro disponibilità a fornire prestazioni di lavoro accessorio ai servizi per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o alle agenzie del lavoro accreditate, ricevendo a proprie spese una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. Infine, il nuovo testo dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 riproduce sostanzialmente gli aspetti procedurali delle prestazioni di lavoro accessorio contenute attualmente nell'articolo 49 del medesimo decreto, apportando alcune limitate modifiche. In particolare, si prevede che nel caso di mancata emanazione del decreto ministeriale volto a fissare il valore nominale del *voucher*, l'importo dello stesso sia comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

Per quanto attiene alle altre proposte di legge all'esame della Commissione, osserva che la proposta di legge Atto Camera n. 584 reca una disciplina sperimentale, valida per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, volta a consentire, in deroga alla normativa vigente, che attività di lavoro accessorio siano rese da tutti i

soggetti che vogliono svolgere attività lavorative a favore di terzi, in maniera saltuaria e senza vincoli contrattuali, salva la presenza di specifici rapporti contrattuali, in essere o pregressi, tra il prestatore di lavoro e il committente. Inoltre, si prevede che per accedere allo svolgimento delle richiamate attività sia sufficiente un semplice accordo tra le parti, anche verbale, e che il pagamento della prestazione avvenga tramite *voucher*, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura, e il 5 per cento del valore lordo del buono percepito si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Infine, l'importo massimo che un prestatore d'opera può incassare è di 10.000 euro annui, come sommatoria di tutti i valori netti dei *voucher* incassati, mentre gli importi incassati che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria. Il committente può dedurre dal proprio imponibile, IRPEF o IRES, l'importo netto del *voucher*.

La proposta di legge Atto Camera n. 1681, modificando le disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003, ora abrogate, prevedeva principalmente che il limite di reddito complessivo percepibile per le attività in oggetto fosse di 7.000 euro, con possibilità, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, di esercitare tali attività lavorative a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 3.000 euro, con specifica deroga, fino al 31 dicembre 2016, per i giovani da 18 a 29 anni di età e per i soggetti svantaggiati, che possono percepire compensi fino al limite massimo di 7.000 euro per anno solare a favore anche di un singolo committente. Si sopprimono, inoltre, i limiti previsti per l'utilizzo dei *voucher* nel settore agricolo e si prevede che il compenso per lo svolgimento del lavoro accessorio sia legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione. Si agevola l'acquisto del *voucher*

direttamente presso gli sportelli dell'INPS o per via telematica e si rimette ad un decreto ministeriale il compito di individuare le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e a semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili volti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti.

Da ultimo, per completezza ricorda anche la proposta di legge Atto Camera n. 3363, di cui è prima firmataria, assegnata alla VI Commissione Finanze, la quale reca disposizioni in materia di deducibilità e detraibilità degli oneri e delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e familiare, nonché in materia di lavoro accessorio. Con particolare riferimento a tale ultima materia, la proposta, modificando l'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, estende anche ai committenti non imprenditori o professionisti il limite di compenso di 2.000 euro annui per ognuna delle attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente.

Trattandosi di un tema di grande attualità, come dimostrano anche i dati forniti sul fenomeno, ritiene che sarebbe utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, allo scopo di raccogliere dai soggetti interessati opportuni spunti per il prosieguo del lavoro legislativo, che dovrebbe auspicabilmente ricondurre la disciplina del lavoro accessorio alle finalità per le quali era stata a suo tempo introdotta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 296.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di decreto legislativo scade il 28 maggio 2016.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Antonella Incerti, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, attuando la delega conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), è volto a recepire la direttiva 2014/67/UE, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Come ricordato dalla relazione illustrativa, il termine di scadenza della delega era fissato al 18 aprile 2016. Tale termine ri-

sulta, peraltro, prorogato di tre mesi per effetto del meccanismo di scorrimento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2011, che si applica qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente. Il decreto legislativo dovrà quindi essere adottato entro il prossimo 18 giugno.

Ricorda che la direttiva 2014/67/UE è volta a migliorare l'applicazione della direttiva 96/71/CE, che in relazione al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, stabilisce le condizioni di lavoro e di impiego che le imprese devono rispettare nello Stato membro in cui effettuano il distacco, garantendo un livello di tutela minimo ed omogeneo. La disciplina recata dalla direttiva è, in ultima analisi, volta a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra le imprese, garantendo, da un lato, il funzionamento del mercato interno e, dall'altro, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, sia di quelli distaccati sia di quelli dello Stato membro che, altrimenti, si troverebbero svantaggiati qualora nell'ambito del distacco il lavoro fosse meno remunerato e meno tutelato.

La direttiva oggetto di recepimento ha lo scopo di completare e rafforzare l'efficacia della disciplina contenuta nella direttiva 96/71/CE prevedendo una serie di compiti di vigilanza e di verifica a carico delle autorità competenti degli Stati membri, da svolgere anche in cooperazione con gli altri Stati membri, riguardanti, in particolare, le caratteristiche del rapporto del lavoratore distaccato, anche al fine di verificare, tramite apposito monitoraggio, la ricorrenza della temporaneità del distacco. In tal modo, le autorità competenti sono in grado di identificare i lavoratori che si dichiarano in modo fittizio lavoratori autonomi.

Nella relazione illustrativa si segnala, infatti, che, a causa della difficoltà riscontrata nell'accesso alle informazioni, alcune disposizioni della direttiva 96/71/CE non sono state applicate dalle imprese, con un

effetto limitativo della reale portata della disciplina e, conseguentemente, delle tutele ivi previste per i lavoratori.

Alla luce di ciò, la direttiva 2014/67/UE interviene perché gli Stati membri garantiscano che le informazioni siano messe a disposizione di tutti, imprese e lavoratori distaccati, a titolo gratuito. La direttiva interviene anche in materia di cooperazione amministrativa e in materia di esecuzione transfrontaliera delle sanzioni.

Segnala che, in occasione del recepimento della direttiva 2014/67/UE, il Governo ha ritenuto opportuno, in una prospettiva di semplificazione normativa, abrogare il decreto legislativo n. 72 del 2000, che ha recepito la direttiva 96/71/CE, per dare luogo ad un unico testo recante sia le norme di recepimento di tale direttiva sia quelle che recepiscono la direttiva più recente. Rileva, comunque, che le norme relative al recepimento della direttiva 96/71/CE, con l'occasione, sono state opportunamente modificate sia in considerazione delle variazioni dell'ordinamento nel frattempo intervenute sia in vista del loro raccordo con le disposizioni del provvedimento in esame.

Passa quindi all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, che consta di ventisei articoli, suddivisi in cinque Capi, e di un allegato.

Al Capo I, l'articolo 1, che non innova sostanzialmente la disciplina vigente, individua il campo di applicazione della disciplina, che riguarda le imprese che prestano servizi, stabilite in un altro Stato membro, le quali distaccano uno o più lavoratori in Italia presso un'altra impresa, anche appartenente al medesimo gruppo, ovvero presso un'altra unità produttiva, a condizione che, durante il periodo di distacco, continui ad esistere il rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. In sostanza, il distacco si configura in tre diverse fattispecie: la prestazione diretta di servizi da parte di un'impresa nel quadro di un contratto di servizi, il cosiddetto distacco infragruppo, nel contesto di uno stabilimento o di una società appartenente allo stesso gruppo, e il distacco mediante la cessione temporanea di

un lavoratore tramite un'agenzia interinale stabilita in un altro Stato membro. Sulla base del comma 2, infatti, la disciplina si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, stabilite in un altro Stato membro, che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia. Ad esse, ai sensi del comma 3, non è richiesta l'autorizzazione prevista dalla normativa interna, qualora siano titolari di analogha autorizzazione nel Paese di provenienza.. Il comma 4 dispone l'applicazione della disciplina anche alle ipotesi di cabotaggio, nel settore del trasporto su strada. Il comma 5 prevede, quindi, l'estensione della normativa, con riferimento alle principali disposizioni di carattere generale, anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo, che distaccano lavoratori in Italia. In proposito, potrebbe essere opportuno valutare l'opportunità di richiamare tra le disposizioni da applicare anche l'articolo 6, che disciplina la pubblicità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione, che si applicherebbero anche ai lavoratori di Paesi di Stati terzi. Infine, fa presente che il comma 6 esclude dall'applicazione della disciplina in esame il personale navigante delle imprese della marina mercantile.

L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nello schema di decreto. Segnala, in particolare, la lettera *d*) del comma 1, la quale definisce « lavoratore distaccato » il lavoratore occupato abitualmente in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. La previsione di una durata predeterminata o predeterminabile era, peraltro, già contenuta nel vigente articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2000. La lettera *e*) del medesimo comma 1 definisce « condizioni di lavoro e di occupazione » vigenti nello Stato ospitante, da applicare durante il periodo del distacco, le condizioni di lavoro e di occupazione disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, relative

alle seguenti materie: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite; trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; condizione di cessione temporanea dei lavoratori; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

Osserva che l'articolo 3 disciplina le modalità di accertamento dell'autenticità del distacco, che compete agli organi di vigilanza, che effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie. Rileva che gli elementi da prendere in considerazione attengono sia all'impresa che effettua il distacco sia al lavoratore distaccato. La norma prevede, altresì, che, qualora il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. In tali ipotesi, inoltre, il distaccante e l'utilizzatore della prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso, l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. La norma prevede anche che, in caso di sfruttamento di minori, il distaccante e l'utilizzatore siano puniti con la pena dell'arresto e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, aumentata fino al sestuplo. Quest'ultima disposizione riprende, sostanzialmente, quella recata dall'articolo 18, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Potrebbe, peraltro, valutarsi se vi sia l'esigenza di meglio circostanziare la fattispecie di « sfruttamento di minori » anche al fine di verificare ipotesi di concorso con altre fattispecie illecite.

L'articolo 4, non innovando sostanzialmente la normativa vigente, interviene in materia di condizioni di lavoro: la norma

prevede che al rapporto di lavoro si applicano, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Sulla base del comma 2, le disposizioni in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, qualora la durata dei lavori, in base ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni. Restano escluse dall'applicazione delle disposizioni specifiche attività nel settore edilizio indicate nell'allegato A. La norma rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 per il regime da applicare alle imprese di somministrazione. Infine, la norma conferma il regime vigente di responsabilità solidale tra impresa appaltante e impresa appaltatrice e dispone che, in caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto, trovino applicazione le disposizioni recate dai commi da 4-bis a 4-sexies dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in base alle quali, al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione dell'attestazione rilasciata al vettore dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. I diritti previsti dall'articolo 4 in esame possono essere fatti valere, ai sensi del successivo articolo 5, in sede amministrativa e giudiziale dai lavoratori che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia.

Passa, quindi, al Capo II, che reca disposizioni in materia di accesso alle

informazioni e di cooperazione amministrativa, segnalando che la direttiva oggetto di recepimento ha inteso intervenire proprio su questi aspetti per rendere più efficace l'applicazione della normativa sui distacchi. Ricorda, infatti, che a legislazione vigente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 72 del 2000 si limita a prevedere che, ai fini della collaborazione amministrativa, l'organismo nazionale competente è la Direzione nazionale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che le richieste motivate di informazione da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri siano evase dalle direzioni provinciali del lavoro.

L'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di accesso alle informazioni, prevede, in primo luogo, la pubblicazione, e il continuo aggiornamento, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco. La norma stabilisce la pubblicazione di tali informazioni in lingua italiana e inglese, conformemente agli *standard* di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità.

Osserva che l'articolo 7 riguarda la cooperazione amministrativa e prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro risponda tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegua controlli e ispezioni, comprese le indagini in caso di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori. Segnala, in particolare, che il comma 2 prevede la possibilità che le richieste riguardino anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi. La norma, che al comma 3 impone obblighi informativi in capo alle imprese, disciplina al comma 4 le modalità dello scambio di informazioni tramite il sistema di informazione del mercato in-

terno (IMI) o per via telematica e, al comma 5, regola l'applicazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro di accordi e intese bilaterali in materia di cooperazione amministrativa. Il comma 9 afferma il principio della gratuità della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, prevedendo altresì che le informazioni fornite siano utilizzate esclusivamente per le richieste alle quali si riferiscono.

Segnala, infine, che l'articolo 8 prevede l'adozione da parte dell'Italia, nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, delle misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.

Passa al Capo III, che riguarda gli obblighi e le sanzioni. In particolare, l'articolo 9, che disciplina gli obblighi amministrativi in capo alle imprese, prevede, al comma 1, che l'impresa distaccante comunichi il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ventiquattro ore del giorno antecedente l'inizio del distacco e tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La norma, che al comma 1 indica dettagliatamente le informazioni che l'impresa è tenuta a comunicare, al comma 2 rinvia ad un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di tali comunicazioni. Il comma 3 disciplina gli ulteriori obblighi in capo all'impresa durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, che attengono essenzialmente alla conservazione di documentazione inerente al rapporto di lavoro e alla designazione di un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Ai sensi del comma 4, l'impresa distaccante ha l'obbligo anche di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza, per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione

collettiva di secondo livello, con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

Osserva che l'articolo 10 interviene a disciplinare le ispezioni, disponendo, in particolare, che l'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni in esame.

Il successivo articolo 11 prevede le sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 9, individuandole in termini corrispondenti a quelle previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003 per le violazioni di obblighi di comunicazione ai centri per l'impiego. Per quanto attiene alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di prevedere un limite massimo, in analogia a quanto previsto, ad esempio, all'articolo 3, comma 5, tenendo anche conto della circostanza che l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), prevede un limite massimo per le sanzioni amministrative introdotte in attuazione della normativa europea pari a 150.000 euro.

Segnala, poi, che il Capo IV, riguardante l'esecuzione delle sanzioni amministrative, è suddiviso in tre Sezioni e mira a rafforzare e rendere ancora più efficace la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e ad agevolare una più agevole esecuzione delle sanzioni adottate nei singoli Stati.

Alla Sezione I, riguardante le disposizioni generali, l'articolo 12 precisa che i contenuti del Capo IV si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria. Nell'ambito della Sezione II, che riguarda la richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati, l'articolo 13 attribuisce all'Ispettorato nazionale del lavoro la competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria. Tale richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede

o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha sede legale. L'articolo 14 dettaglia i presupposti in presenza dei quali è effettuata la richiesta nonché gli elementi che essa deve contenere. L'articolo 15 dispone che l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, tramite IMI. Nel caso in cui, ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all'autorità di un solo Stato membro di esecuzione per volta. In caso di impugnazione, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa l'autorità dell'altro Stato membro. L'articolo 16, infine, prevede che l'Ispettorato non sia tenuto all'adozione dei provvedimenti di esecuzione, qualora l'autorità adita comunichi di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni. Viceversa, l'Ispettorato procede all'esecuzione quando l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale, o quando rifiuta il riconoscimento. Infine, se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, l'Ispettorato ne dà comunicazione all'autorità adita.

La Sezione III riguarda la richiesta di notifica e di recupero da altri Stati: l'articolo 17, in particolare, prevede che in tali casi l'Ispettorato nazionale del lavoro, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto, provvede senza formalità entro il termine di trenta giorni. L'articolo 18 dispone che la competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione spetta alla corte di appello nel cui distretto risiede il destinatario della sanzione e che il recupero della sanzione, effettuato secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente. L'articolo 19 indica i motivi che consentono di rigettare l'esecuzione di una richiesta di notifica o di recupero, mentre l'articolo 20 disciplina il procedimento e la decisione di riconoscimento, nel caso in cui la corte di appello

riceva da un altro Stato membro, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa. La decisione di riconoscimento, una volta pronunciata, è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. È prevista la possibilità di ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la decisione, che tuttavia non sospende l'esecuzione della decisione. La decisione divenuta irrevocabile è trasmessa all'autorità richiedente. Il successivo articolo 21 prevede la sospensione del procedimento qualora il provvedimento da eseguire sia impugnato. L'articolo 22, sugli effetti del riconoscimento, prevede che, quando la corte d'appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione sia disciplinata secondo la legge italiana e ad essa provveda il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. La norma dispone, inoltre, che, qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale, gli importi siano dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia; nel caso di pagamento integrale, l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorità richiedente. Infine, le somme recuperate a seguito dell'esecuzione spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste; le sanzioni espresse in valuta diversa sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte. Il successivo articolo 23 dispone che le somme recuperate spettano all'autorità adita e che questa recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato.

Il Capo V reca le disposizioni finali: in particolare, l'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 25 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 72 del 2000 e l'articolo 26 dispone che l'entrata in vigore del decreto abbia luogo

dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere sottolineato la complessità e la delicatezza della materia, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 16.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (COM(2016)128 final).

(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di direttiva.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame della proposta di direttiva in esame potrà concludersi con l'approvazione di un documento finale.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Incerti, per il suo intervento introduttivo.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva in via preliminare che opportunamente l'esame della proposta di direttiva all'ordine del giorno inizia in modo contestuale all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-

tiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») (Atto n. 296).

Entrambe le proposte affrontano, infatti, il tema del distacco dei lavoratori, ancorché intervengano su aspetti diversi della disciplina. Mentre lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è volto a recepire la direttiva 2014/67/UE, che completa e rafforza l'efficacia della disciplina contenuta nella direttiva 96/71/CE, prevedendo una serie di compiti di vigilanza e di verifica a carico delle autorità competenti degli Stati membri, da svolgere anche in cooperazione con gli altri Stati membri, la proposta di direttiva in esame mira a modificare la normativa vigente su due aspetti precisi che, in corso di attuazione, hanno evidenziato alcuni limiti.

Si tratta, in primo luogo, della possibilità che, tra lavoratori distaccati e lavoratori locali, si creino differenze retributive che comportano vantaggi a favore delle imprese distaccanti. La differenziazione salariale tra i lavoratori distaccati e i lavoratori locali nei paesi ospitanti, secondo le stime riportate nella valutazione di impatto allegata alla proposta della Commissione, varia dal 10 al 50 per cento in funzione dei Paesi e dei settori. La disciplina vigente reca, inoltre, una definizione generica di distacco, non prevedendo specifici limiti temporali per la fattispecie, con possibili vantaggi competitivi per le imprese che riconoscano livelli di remunerazione inferiori a quelli delle imprese locali. Si è, infine, rilevata la necessità di introdurre norme più dettagliate riguardanti le agenzie transnazionali di lavoro interinale.

Ricorda, in primo luogo, che il distacco dei lavoratori è una delle espressioni del mercato unico e, come tale, può essere limitato solo da motivi imperativi di interesse generale. La progressiva riduzione

delle barriere transnazionali ha comportato una continua crescita del numero di lavoratori distaccati, fermatasi soltanto, per gli effetti della crisi economica, tra il 2009 e il 2010. I dati riportati nel *dossier* dei servizi di documentazione forniscono un quadro ampio e aggiornato sulla dimensione del fenomeno. Complessivamente nel 2014 vi sono stati oltre 1,9 milioni di distacchi nell'Unione europea, che rappresentano lo 0,7 per cento del totale della forza lavoro dell'Unione, con un aumento del 10,3 per cento rispetto al 2013 e del 44,4 per cento rispetto al 2010. Polonia, Germania e Francia fanno registrare il più alto numero in cifra assoluta di distaccati inviati, mentre, in termini di percentuale sugli occupati interni, i lavoratori distaccati hanno un peso più forte soprattutto in Lussemburgo e Slovenia, dove rappresentano, rispettivamente, il 20,7 per cento e l'11,5 per cento degli occupati interni. Questi Paesi sono seguiti da Slovacchia, Estonia, Lituania e Portogallo.

In termini assoluti, Germania, Francia e Belgio sono gli Stati membri che hanno ricevuto il maggior numero di distacchi nel 2014, mentre, in proporzione all'occupazione interna complessiva, l'incidenza dei lavoratori distaccati ha avuto l'impatto più forte in Lussemburgo (9 per cento), Belgio (3,6 per cento) e Austria (2,5 per cento).

L'Italia, come la Spagna, si è trasformata da Paese beneficiario netto di lavoratori distaccati tra 2010 e il 2014 a mittente netto, principalmente per effetto della crisi economica.

La direttiva 96/71/CE fornisce la cornice normativa entro la quale si inquadrano i distacchi ed è volta a contemperare le diverse esigenze della libertà di concorrenza tra le imprese, da un lato, e la necessità di tutelare i lavoratori distaccati, dall'altro. Come già segnalato in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 296, la direttiva 96/71/CE distingue tre tipi di distacco: quello tra una società e un fornitore di servizi, quello di lavoratori all'interno dello stesso gruppo societario e il distacco attraverso agenzie di lavoro interinale.

Nel periodo di applicazione della direttiva si sono evidenziate tra gli Stati membri posizioni differenti, a seconda delle esigenze giudicate maggiormente meritevoli di tutela. Come si legge, infatti, nella valutazione di impatto che accompagna la proposta di direttiva, alcuni Stati membri (in particolare, l'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e l'Olanda), privilegiando la necessità di garantire un eguale grado di tutele ai lavoratori distaccati e ai lavoratori locali, anche con la finalità di garantire, per tale via, una libera e reale concorrenza tra le imprese, hanno richiesto la revisione della direttiva sulla base del principio della «parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso posto». Funzionali a tale principio sarebbero, quindi, la determinazione di una durata massima dei distacchi, il coordinamento delle disposizioni con le norme europee sulla sicurezza sociale, una particolare attenzione alle problematiche del settore del trasporto su strada, il miglioramento del coordinamento transfrontaliero dei servizi di ispezione, nonché la valutazione dell'impatto del lavoro autonomo fittizio.

Di contro, la Bulgaria, l'Estonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria, volendo privilegiare la funzione della direttiva di rendere effettivo il mercato unico, eccepiscono la preoccupazione che il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso posto possa, di fatto, eliminare il vantaggio competitivo costituito da retribuzione più basse riconosciute ai lavoratori dallo Stato che effettua il distacco. A loro avviso, pertanto, i lavoratori distaccati dovrebbero continuare a essere soggetti alla normativa vigente nello Stato membro di invio, anche ai fini della sicurezza sociale.

Per quanto riguarda l'Italia, ricorda che nella relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016, recentemente esaminata dalla XI Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso il suo impegno nel processo di revisione della direttiva 96/71/CE e nel recepimento della

direttiva *Enforcement* 2014/67/UE, attraverso lo schema di decreto legislativo n. 296, di cui la Commissione ha appena iniziato l'esame, con la finalità di scongiurare il *dumping* sociale.

Entrando nel merito della proposta di direttiva in esame, osserva che essa consta di quattro articoli e che l'articolo 1 reca le modifiche alla direttiva 96/71/CE.

In particolare, il punto 1 introduce l'articolo 2-*bis*, che regola i casi di distacco superiori a ventiquattro mesi, per evitare che le imprese facciano ricorso in maniera surrettizia alla pratica di distaccare lavoratori, mascherando pratiche di concorrenza sleale. Come si legge nei *consideranda*, in tali casi è necessario stabilire che lo Stato membro ospitante è considerato il Paese in cui il lavoro è svolto applicando, pertanto, la sua legislazione, in conformità con il regolamento Roma I.

Ricorda, a tale proposito, che il regolamento Roma I consente a datori di lavoro e lavoratori di scegliere la legge applicabile al contratto di lavoro, ferma restando la necessità di garantire al lavoratore le tutele disposte dalle norme vincolanti della legge nel paese nel quale egli svolge abitualmente il suo lavoro. In assenza di scelta, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.

Pertanto, il paragrafo 1 dell'articolo 2-*bis* dispone che, quando la durata prevista o effettiva del distacco supera i ventiquattro mesi, lo Stato membro ospitante è considerato, ai sensi della proposta di direttiva in esame, il Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro, con la conseguente applicazione della sua normativa. Al fine di evitare elusioni della norma, il paragrafo 2 stabilisce che, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati, che espletano le stesse mansioni nello stesso posto, viene presa in considerazione la durata complessiva dei periodi di distacco dei lavoratori interessati, per quanto riguarda i lavoratori che sono distaccati per una durata effettiva di almeno sei mesi.

Al riguardo, segnala che la previsione di una durata minima di sei mesi, ai fini

della determinazione di un unico distacco di lunga durata che coinvolge più lavoratori, potrebbe non essere sufficiente a evitare un uso distorto del distacco, posto che, come si legge nella documentazione allegata alla proposta di direttiva, la durata media del distacco è di circa quattro mesi.

Nella relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, si esprime un giudizio complessivamente positivo sulle modifiche recate dal punto 1 della proposta di direttiva, ritenute utili al fine di contrastare fenomeni di elusione della normativa.

Il punto 2 dell'articolo 1 della proposta di direttiva modifica, invece, l'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, in materia di condizioni di lavoro e di occupazione. In particolare, la lettera *a*), sostituendo il paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva, in primo luogo, amplia l'applicabilità ai lavoratori distaccati dei contratti collettivi relativi a tutti i settori dell'economia, attualmente, di fatto, limitata al solo settore dell'edilizia, l'unico menzionato nell'allegato alla direttiva. In secondo luogo, sopprimendo il riferimento alla fissazione di tariffe minime salariali, la norma dispone l'estensione ai lavoratori distaccati delle disposizioni sulla retribuzione applicabile ai lavoratori locali, di fonte legislativa, regolamentare o contrattuale. Sulla base di tale norma, pertanto, oltre alle tariffe minime salariali, la retribuzione dovrà comprendere anche altri elementi, quali i *bonus* o le indennità, ove presenti. Infine, la norma introduce l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare sull'unico sito *web* ufficiale nazionale, di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli elementi costitutivi della retribuzione.

Segnala che nella relazione, trasmessa il 6 aprile 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala talune criticità circa le proposte di modifica all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. In particolare, si rileva che la sostituzione del riferimento alle « tariffe minime salariali » con il riferimento alla « retribuzione » potrebbe generare difficoltà, in quanto, allo

stato, nell'ordinamento italiano, non esiste una retribuzione univoca alla quale rifarsi per l'equiparazione piena ed effettiva in tutti gli elementi richiamati dalla proposta di direttiva ma solo salari determinati dalla contrattazione collettiva. Per altro, già sussistono difficoltà nella definizione di salario minimo, lasciata in sostanza alla giurisprudenza fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, in assenza di contratti collettivi validi *erga omnes* e, nell'ambito di quelli esistenti, di regole univoche sulla individuazione degli elementi che compongono la retribuzione. Inoltre, l'introduzione del principio di parità di trattamento retributivo finirebbe per realizzare una disparità a danno dei lavoratori nazionali impiegati negli appalti ai quali, in base all'ordinamento interno, tale principio non si applicherebbe.

La lettera *b*) del punto 2 in esame, introduce al medesimo articolo 3 il paragrafo 1-*bis*, che riguarda i subappalti. In particolare, la norma prevede la facoltà degli Stati membri, su base non discriminatoria e proporzionata, di imporre alle imprese di subappaltare solo alle imprese che garantiscono ai lavoratori distaccati nel proprio territorio determinate condizioni di lavoro e di occupazione, se tale obbligo è imposto alle proprie imprese in un altro Stato membro.

In proposito, la relazione governativa evidenzia l'assenza nell'ordinamento interno di disposizioni che limitino il subappalto in relazione al riconoscimento di determinate condizioni di lavoro o di occupazione.

Le lettere *c*), che introduce il paragrafo 1-*ter*, e *d*), soppressiva del paragrafo 9 dell'articolo 3, introducono l'obbligo per gli Stati membri di disporre che le imprese transfrontaliere di lavoro temporaneo garantiscano ai lavoratori distaccati le medesime condizioni applicate dalle agenzie nazionali di lavoro interinale ai propri lavoratori impiegati nel territorio nazionale. Segnalo che il paragrafo 9, soppresso dalla lettera *d*) prevedeva a tale riguardo una mera facoltà per gli Stati membri.

La lettera *e*) del punto 2, infine, modifica il paragrafo 10 dell'articolo 3, per coordinarne il testo con le modifiche introdotte dai punti precedenti. Con le medesime finalità, il punto 3 dell'articolo 1 modifica la frase introduttiva dell'allegato alla direttiva.

Segnala che l'articolo 2 reca le disposizioni per il recepimento della direttiva in esame, il cui termine è fissato in due anni dall'adozione; l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della direttiva medesima e l'articolo 4, infine, indica negli Stati membri i destinatari delle disposizioni.

Come risulta dall'esame del testo, la direttiva punta sulla necessità di garantire la tutela delle condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, in particolare della retribuzione, per indurre, come si legge nei *consideranda*, le imprese prestatrici di servizi a puntare non solo sul costo del lavoro ma soprattutto sulla produttività e sull'efficienza per fronteggiare la concorrenza delle imprese nazionali. Nello stesso tempo, il rinvio alle norme sulla retribuzione, legislative, regolamentari e contrattuali, garantiscono dal rischio di un uso delle tutele retributive distorto e dettato dalla volontà di limitare la concorrenza. Resta da verificare quali potrebbero essere gli effetti rispetto ai distacchi sul territorio italiano dei lavoratori stranieri, che dovrebbero conformarsi in modo più stringente alla struttura retributiva e al costo del lavoro del nostro Paese. Ricorda, infine, che, di fatto, la Commissione rinvia a un successivo atto normativo la disciplina della prestazione di servizi transfrontalieri nel settore del trasporto su strada che è segnalato come uno degli aspetti su cui la normativa vigente si è dimostrata carente.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che, anche in vista dell'iniziativa proposta in materia dal Parlamento francese, che si terrà a Parigi il prossimo 18 maggio, è importante che il Parlamento italiano affermi la propria posizione sul tema del distacco dei lavoratori. È necessario riaffermare il diritto dei lavoratori distaccati di godere del medesimo trattamento riservato ai lavoratori del Paese in cui eserci-

tano l'attività lavorativa, per permettere loro anche di adeguarsi al diverso tenore di vita del Paese di accoglienza, spesso più alto di quello del Paese di provenienza, anche se ciò può comportare maggiori oneri a carico delle imprese distaccanti. Osserva che, a tal fine, sono stati messi in campo strumenti diversi ma ugualmente validi, quali la proposta di direttiva in esame e lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/67/UE, di cui la Commissione ha appena iniziato l'esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di direttiva ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 16.15.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza avrà luogo in una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, rileva che il provvedimento, composto di un unico articolo, suddiviso in sessantanove commi, istituisce, al comma 1, l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e

reca la disciplina delle convivenze di fatto. Venendo al merito del provvedimento, osserva che i commi da 1 a 35 recano la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In particolare, esse, sulla base del comma 2, si costituiscono mediante una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Il comma 3 dispone la registrazione della dichiarazione nell'archivio dello stato civile. Il comma 4 definisce le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, che, ai sensi del comma 5, ne comportano la nullità.

Segnalato che i commi 6, 7 e 8 disciplinano i casi e le modalità di impugnazione dell'unione, fa presente che il comma 9 dispone in ordine al contenuto del documento che certifica l'unione civile, mentre il comma 10 reca disposizioni circa il cognome dei soggetti che aderiscono a una unione civile.

Rileva che, sulla base del comma 11, i conviventi dello stesso sesso acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Anche alla luce di tale previsione, segnala che il provvedimento, estendendo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso istituti civilistici relativi al matrimonio, comporta l'applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente, la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare e, in caso di morte di uno dei due conviventi, l'estensione al compagno superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità. Rileva che, come risulta dalla relazione tecnica all'emendamento 1.10000 presentato nel corso dell'esame presso il Senato (Atto Senato n. 2081), mancano dati per un preciso dimensionamento del fenomeno nel nostro Paese, per tale ragione, la stima degli effetti finanziari del provvedimento è stata condotta sulla base dell'ipotesi del formaliz-

zarsi di circa 67.000 unioni civili, numero riscontrato in Germania, il cui istituto delle unioni civili presenta numerose analogie con quello disciplinato dal testo in esame.

Con specifico riferimento alle pensioni indirette e di reversibilità si è ipotizzata una platea iniziale di beneficiari di circa 5.000 coppie, destinate a crescere fino a 30.000 nel primo decennio di applicazione della nuova normativa. Segnalato che i *partner*, sulla base del comma 12, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, osserva che il successivo comma 13 disciplina il regime patrimoniale dell'unione che, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. Tra le disposizioni codicistiche applicabili all'unione civile segnala in particolare quelle relative all'impresa familiare, di cui alla VI sezione del libro primo, titolo VI, del codice civile. I commi 14 e 15 dispongono l'estensione alle unioni civili tra persone dello stesso sesso degli istituti civilistici in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari e di designazione di un amministratore di sostegno. Sulla base del comma 16, la violenza costituisce causa di annullamento del contratto. Rileva, poi, che il comma 17 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina applicata ai coniugi, dispone, in caso di morte del prestatore di lavoro, l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al superstite l'indennità prevista dall'articolo 2118 del codice civile e quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto stabilito per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa in costanza dell'unione, mentre il comma 19 dispone in materia di obblighi alimentari.

Il comma 20 prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Il comma 21 estende alle unioni civili tra

persone dello stesso sesso della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile. I commi da 22 a 27 disciplinano lo scioglimento dell'unione civile a causa della morte di una delle parti, di divorzio, di una specifica manifestazione di volontà dei *partner* resa davanti all'ufficiale di stato civile e di rettificazione anagrafica di sesso. Segnala che, in caso di divorzio, il comma 25 dispone l'applicazione di gran parte della disciplina della legge sul divorzio, tra cui segnala, perché riconducibile alla sfera di competenza della Commissione, il diritto dell'altro convivente di percepire una percentuale del trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro del compagno. I commi da 28 a 31 recano una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Segnala che i commi 32 e 33, modificando il codice civile, inseriscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso tra le cause di invalidità del matrimonio, mentre il comma 34 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della disciplina transitoria per l'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile e il comma 35 dispone riguardo all'efficacia delle disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Osserva che i commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle sole disposizioni relative alle unioni civili. In particolare, si individuano gli oneri e se ne dispone la copertura fino al 2025, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alle relative variazioni di bilancio. Il comma 67 prevede un monitoraggio di tali oneri, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, ai sensi del comma 68, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, dovendo altresì riferire con apposita relazione alle Camere.

Passa quindi alle disposizioni di cui ai commi da 36 a 65, che riguardano la convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. In particolare, ai sensi del comma 36, si definiscono i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, accertata, ai sensi del comma 37, dalla dichiarazione anagrafica. I conviventi, sulla base del comma 38, hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e, sulla base del successivo comma 39, in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali. I commi 40 e 41 disciplinano i casi e le modalità di designazione del convivente quale rappresentante dell'altro, in caso di malattia o di morte. Rileva che i commi da 42 a 45 dispongono in materia di diritti abitativi, prevedendo, in particolare, il diritto del superstite a continuare ad abitare nella stessa casa, in caso di morte del compagno proprietario dell'immobile e il diritto a succedere nel contratto di locazione.

Segnala che il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-*ter* per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa, riconoscendo, in particolare, al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del compagno il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in particolare con riferimento agli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Il comma 49 equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito. In caso

di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Passa, quindi, ai commi da 50 a 63, che disciplinano il contratto di convivenza, con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Il comma 51 ne definisce le caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o di risoluzione; il comma 52 dispone in materia di opponibilità ai terzi; il comma 53 ne stabilisce il contenuto. Segnala che il comma 54 prevede la possibilità di modificare in ogni momento il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza e che il comma 55 dispone in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi del comma 56, il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o a condizione, mentre il comma 57 disciplina i casi di nullità.

Il comma 58 definisce i casi in cui gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi, mentre il comma 59 disciplina i casi di risoluzione del contratto, i cui effetti patrimoniali sono definiti dal comma 60 e le cui procedure sono disciplinate dai commi 62 e 63. Il comma 61 interviene in materia di recesso unilaterale dal contratto. Segnala che il comma 64

prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. Infine, il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti.

Conclusivamente, osserva che il provvedimento rileva, ai fini delle materie di competenza della Commissione, essenzialmente per i profili incidenti sulle prestazioni di carattere previdenziale e sull'estensione del riconoscimento degli assegni al nucleo familiare, nonché per i riflessi sugli istituti connessi alla prestazione di lavoro in caso di morte del lavoratore. Nel complesso, trattandosi di disposizioni volte a un ampliamento delle tutele delle persone in rapporti che, allo stato, sono sprovvisti di una disciplina legislativa, ritiene che si debba senz'altro esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento. Si riserva in ogni caso di valutare le osservazioni che potranno essere formulate nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

5-07376 Businarolo: Distacchi di lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni Spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Businarolo, inerente ai distacchi di alcuni lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, faccio presente quanto segue.

La presente interrogazione prende le mosse dalla sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Verona n. 497/2015 con la quale è stata dichiarata la illegittimità dei distacchi disposti dalla società Serenissima Costruzioni nei confronti dei dodici lavoratori ricorrenti e la sussistenza in capo a questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società distaccataria Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, con decorrenza, per ciascuno di essi, dal primo provvedimento di distacco.

Con specifico riferimento al quesito formulato dall'onorevole interrogante, rendo noto che i competenti uffici territoriali del Ministero che rappresento hanno provveduto ad effettuare, nell'am-

bito delle banche-dati esistenti, una verifica in ordine alla posizione dei lavoratori che hanno adito l'Autorità giudiziaria.

All'esito di tali verifiche è emerso che dieci lavoratori risultano essere ancora in forza presso la Serenissima Costruzioni Spa mentre per i restanti due lavoratori è stata riscontrata la cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla sentenza del Tribunale di Verona.

In ogni caso, sono in grado di assicurare la disponibilità delle competenti direzioni territoriali del Ministero che rappresento ad effettuare ulteriori accertamenti di carattere documentale sugli adempimenti posti in essere dalla società distaccataria (Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa) in ordine all'effettiva gestione del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, laddove dovessero emergere irregolarità, si provvederà alla adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

ALLEGATO 2

5-07569 Gnechi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare l'onorevole Gnechi quale chiede di conoscere il numero dei lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi stipulati in sede governativa e non governativa, entro il 31 dicembre 2011, che matureranno i requisiti pensionistici previgenti il cosiddetto decreto «Salva Italia» entro due o tre anni dalla fine della mobilità.

A tale proposito, l'INPS ha reso noto che sono circa 5200 – di cui 1.525 donne e 3.675 uomini – i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici entro due anni dalla fine della mobilità; mentre sono circa 5.400 – di cui 1.630 donne e 3.770 uomini – quelli che matureranno i requisiti pensionistici entro tre anni dalla fine della mobilità.

Tale stima è stata ottenuta sottraendo, dal numero complessivo dei lavoratori

collocati in mobilità dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2012, i lavoratori deceduti, quelli che nel frattempo hanno avuto accesso alla pensione e quelli salvaguardati dalle precedenti operazioni di salvaguardia. Va tuttavia precisato che potrebbero esserci dei lavoratori collocati in mobilità anche successivamente al 30 settembre 2012 sulla base di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2011. Nell'ambito della platea così ottenuta sono stati individuati i lavoratori che entro due o tre anni dalla fine della mobilità matureranno i requisiti pensionistici previgenti al cosiddetto decreto «Salva Italia», ipotizzando per essi la continuità di versamenti fino alla data di raggiungimento dei predetti requisiti pensionistici.

ALLEGATO 3

5-08408 Simonetti: Modalità di calcolo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Simonetti, concernente la modalità di computo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito, faccio presente quanto segue.

Com'è noto, l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, così come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che « ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati ».

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno;

dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

Con riferimento all'applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, alcuni dubbi sono stati sollevati dal sindacato pensionati italiani in ordine ai casi in cui il titolare di una prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge

cessino l'attività di lavoro per acquisire la pensione.

A seguito di tali segnalazioni, svolti i necessari approfondimenti, il Ministero che rappresento, con nota del 12 gennaio 2015, ha precisato all'INPS che « il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario (esempio per i redditi da lavoro e da fabbricati il parametro è costituito dal reddito dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi; per i redditi da pensione è il reddito noto all'INPS percepito nell'anno in corso). Da tale previsione per così dire procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame ».

L'INPS, con messaggio n. 5178 del 5 agosto 2015, nel recepire l'indicazione ministeriale ha chiarito che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'at-

tività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso.

In altri termini, con il predetto messaggio è stato chiarito che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito, non deve essere sommato il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente con il reddito da pensione dell'anno in corso (avendo quest'ultimo sostituito il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente), ma deve essere preso in considerazione solo il maggiore dei due.

La funzione principale del messaggio dell'INPS è quella di impartire alle strutture territoriali istruzioni in ordine alle modalità di determinazione e liquidazione della pensione.

Ciò non toglie che, qualora un soggetto si ritenesse leso dalle modalità operative seguite dall'INPS in precedenza, questi possa far valere il suo diritto avanti l'Istituto e che l'INPS a quel punto valuterà la sua istanza anche tenendo conto delle nuove istruzioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	96
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».	
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Mariano, ha svolto la relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, in cui

si evidenziano gli aspetti positivi del provvedimento in oggetto (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2016 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda nella precedente seduta è iniziato il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2016.

Paola BINETTI (AP) ricorda che il tema degli *screening* neonatali è oggetto di costante attenzione da parte della Commissione a partire dalla precedente legisla-

tura, sottolineando che non a caso la proposta a sua prima firma è stata presentata il primo giorno dell'attuale legislatura, riprendendo proposte avanzate già nel corso della legislatura precedente.

Facendo riferimento ai fondi stanziati a tale scopo attraverso le leggi di stabilità, in un clima di condivisione, evidenzia che il tema investe sia gli aspetti legati alla prevenzione sia quelli relativi agli interventi precoci e ribadisce, quindi, l'importanza degli accertamenti preventivi, al fine di migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie con un intervento tempestivo.

Nel rilevare che l'aggiornamento dei LEA, che potrebbe fornire una prima risposta, è oggetto di continui rinvii, segnala la necessità di un intervento organico, anche al fine di sfruttare le sinergie connesse all'implementazione della rete europea per le malattie rare, da portare a compimento in tempi rapidi, valutando l'ipotesi dell'approvazione senza modifiche del testo licenziato dal Senato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di prendere visione preliminarmente della bozza del decreto di aggiornamento dei LEA, ai fini di una valutazione completa del provvedimento in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando di avere già sollecitato al Governo la trasmissione di tale bozza, manifesta l'intenzione di reiterare la richiesta.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, pur concordando concorda con la considerazione della collega Miotto sull'importanza di conoscere il contenuto della bozza del decreto di aggiornamento dei LEA, ritiene che la Commissione debba procedere in tempi rapidi all'adozione di un testo base.

Donata LENZI (PD) manifesta la disponibilità del suo gruppo ad adottare nella seduta odierna un testo base, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, propone di adottare come testo base la proposta di legge n. 3504, approvata dal Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice e delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n. 3504, approvata dal Senato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di mercoledì 18 maggio 2016.

La Commissione acconsente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, rispettivamente in data 8 aprile 2016 e 19 aprile 2016, la proposta di legge C. 3723, d'iniziativa della deputata Marzano, recante: « Disposizioni in materia di consenso informato, di rifiuto dei trattamenti sanitari e di dichiarazioni anticipate di trattamento » e la proposta di legge C. 3730, d'iniziativa del deputato Marazziti ed altri, recante: « Disposizioni in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, di consenso informato e di pianificazione condivisa dei trattamenti sanitari ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi del vicepresidente Marco RONDINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Audizione di esperti della materia.

(Svolgimento e conclusione).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano CANESTRARI, *ordinario di Diritto penale presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum*

dell'Università di Bologna, Monica TORALDO DI FRANCIA, vicepresidente del Comitato etico pediatrico della Toscana e professoressa di bioethics presso la Stanford University, Breyer Center Overseas Studies in Florence, e Grazia ZUFFA, psicologa e psicoterapeuta, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maria AMATO (PD), Marisa NICCHI (SI-SEL) e Mario MARAZZITI, presidente.

Stefano CANESTRARI, ordinario di Diritto penale presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, Monica TO-

RALDO DI FRANCIA, vicepresidente del Comitato etico pediatrico della Toscana e professoressa di bioethics presso la Stanford University, Breyer Center Overseas Studies in Florence, e Grazia ZUFFA, psicologa e psicoterapeuta, intervengono in replica.

Mario MARAZZITI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinata, recante: « Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura »;

apprezzate, in generale, le finalità del provvedimento, volto a sostenere la lettura e a promuovere la diffusione del libro su qualsiasi supporto;

evidenziata, in particolare, la previsione di azioni da avviare per favorire la lettura nella prima infanzia, per promuo-

verla nei luoghi di detenzione, con specifico riferimento agli istituti penali minori, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati di lunga degenza, nonché per rimuovere le barriere che impediscono l'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali;

apprezzata altresì la scelta di stanziare risorse consistenti per promuovere l'acquisto di libri da parte delle famiglie a basso reddito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio 100

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2016.

Audizione del dottor Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo. S. 2287 Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ..	101
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione di rappresentanti di Anci, Upi e Uncem (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Albert LANIÈCE, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione l'onorevole Gessica Rostellato, in sostituzione dell'onorevole Elisa Simoni, dimissionaria.

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo.

S. 2287 Governo.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2287, recante « Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali », collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento.

Il Relatore sottintende che il disegno di legge si compone di 38 articoli, suddivisi in quattro titoli. Il Titolo I (rubricato Disposizioni generali) comprende gli articoli 1 e 2. L'articolo 1, al comma 1, si asserisce che la Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove e sostiene: il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline,

quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.

Al comma 2 si afferma che, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge in esame detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

Al comma 3 si asserisce che il disegno di legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione – anche attraverso il conferimento di apposite deleghe legislative al Governo – della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.

Gli attori delle politiche culturali sono lo Stato e le regioni, che operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali – che comprendono lo spettacolo e le attività cinematografiche (come dichiarato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 255 del 2004 e 285 del 2005) – è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). La Corte ha, peraltro, evidenziato (sentenze nn. 478

del 2002 e 307 del 2004) che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni ».

L'articolo 2 reca un elenco delle definizioni rilevanti ai fini della disciplina oggetto del disegno di legge in esame.

Secondo la relazione illustrativa, nell'articolo in esame viene effettuata una revisione delle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2004 («Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), «attualizzandole alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione operato dal presente disegno di legge, che prevede una estensione regolatoria anche al settore dell'audiovisivo. L'intervento risponde anche all'esigenza di aggiornare tali definizioni in considerazione delle significative trasformazioni tecnologiche che hanno coinvolto profondamente sia il settore cinematografico che, più in generale, il vasto mondo dell'audiovisivo, nel corso degli ultimi dieci anni ».

Il Titolo II (rubricato Cinema e audiovisivo), a sua volta ripartito in 6 Capi, comprende gli articoli da 3 a 33.

Il Capo I è costituito dagli articoli da 3 a 8. L'articolo 3 enuncia i principi cui deve ispirarsi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo (tra i quali la garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva; la promozione del consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario; la promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero).

L'articolo 4, al comma 1, afferma il principio per cui, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione re-

gionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

Il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

Al comma 3 si asserisce che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle commissioni di promozione del cinema, cosiddette « *Film Commission* », previste dagli ordinamenti regionali nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le commissioni di promozione del cinema di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio, sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

Il comma 5 dispone che alle commissioni di promozione del cinema di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali defi-

niti in un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 6 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

L'articolo 5 definisce i parametri in base ai quali è attribuita la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive. Vi si prevede, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano definite le disposizioni applicative dell'articolo stesso, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei predetti parametri. Con tale decreto, da adottare sentita la Sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione. Si rammenta che la Consulta per lo spettacolo è un organo consultivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si occupa dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche di settore, nonché di predisporre indirizzi e criteri generali riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche in questo campo.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale.

L'articolo 7 prevede che, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal disegno di legge in esame, le imprese di

produzione, ad ultimazione dell'opera, ne depositino una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.

L'articolo 8, nel recare disposizioni in materia di valorizzazione delle sale cinematografiche, prevede: al comma 2, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducano, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche, delle sale teatrali e delle librerie storiche dichiarate di interesse culturale particolarmente importante. A tal fine è definita, in sede di Conferenza unificata, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono al conseguimento delle finalità di cui all'articolo in esame. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è previsto che sono, tra l'altro, beni culturali – quando sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 13, la dichiarazione dell'interesse culturale – le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Il comma 3 stabilisce che nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 del disegno di legge in esame, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione volti, tra l'altro, ad armonizzarne l'architettura con gli organismi edilizi esistenti.

Il Capo II del Titolo II, costituito dal solo articolo 9, delinea le funzioni assegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, volte alla promozione ed al coordinamento delle iniziative in materia di sviluppo della produzione, distribuzione, promozione e diffusione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Il Capo III del Titolo II è suddiviso in Sezioni. La Sezione I (articoli 10-12) è dedicata alle finalità dell'intervento statale e agli strumenti finanziari. Vi si prevede che lo Stato contribuisca al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali ed internazionali (articolo 10). Viene, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dall'anno 2017, il « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo », destinato a finanziare gli interventi previsti dalle successive sezioni del capo III, nonché il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui ai successivi articoli 26 e 27.

In particolare, la Sezione II, costituita dagli articoli da 13 e 20, è dedicata agli incentivi e agevolazioni fiscali al settore attraverso lo strumento del credito d'imposta.

Le Sezioni III, IV e V dispongono l'erogazione di contributi alle imprese e alle opere del settore cinematografico e audiovisivo, distinguendo tre categorie di contributi: automatici, erogati sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti (di cui alla Sezione III, costituita dagli articoli 21-23); selettivi, per l'erogazione dei quali sono individuati, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera, ed è prevista, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti (Sezione IV,

articolo 24); infine contributi destinati alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (Sezione V, costituita dal solo articolo 25). In relazione a tali ultimi contributi promozionali, potranno presentare richiesta di erogazione enti sia pubblici che privati, quali università, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria.

Il comma 3 dell'articolo 25 pone a carico del Mibact, a valere sul richiamato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, anche una serie di oneri relativi all'Istituto Luce Cinecittà srl, alla Fondazione La Biennale di Venezia e alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il Capo IV del Titolo II, costituito dagli articoli 26, 27 e 28, delinea piani straordinari di interventi nel settore e misure per il suo rilancio. Tali piani riguardano: il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali in vista sia della loro diffusione sia della loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale (articolo 26). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, saranno impartite disposizioni applicative, volte a definire i soggetti beneficiari dei contributi inerenti al predetto Piano e i limiti massimi della portata dell'aiuto. Il decreto darà la priorità, nella concessione dei contributi, a quelle sale che, oltre alla fruizione di opere cinematografiche e audiovisive, garantiscano lo svolgimento — anche con il coinvolgimento degli enti locali — di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi di altro genere, i quali concorrano alla sostenibilità economica della struttura ovvero abbiano valenza sociale e culturale nelle rispettive zone di insediamento; la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27); il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, tutelando la concorrenza e contrastando i fenomeni che la distorcono (articolo 28).

Il Capo V del Titolo II, che comprende gli articoli da 29 a 32, contiene deleghe al Governo, nei seguenti ambiti: all'articolo 29, la revisione delle modalità di tenuta del pubblico registro cinematografico, attualmente disciplinato dall'articolo 103 della legge n. 633 del 1941, come modificato nel corso del tempo, da ultimo con l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010. Tale revisione comporterà il passaggio della gestione del registro dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori) al Mibact; all'articolo 30, la riforma del sistema della revisione cinematografica e audiovisiva, con particolare riguardo al mutamento delle procedure vigenti in materia di tutela dei minori; all'articolo 31, la promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

L'articolo 32, concernente le procedure di adozione dei decreti legislativi, prevede l'acquisizione dei pareri sui relativi schemi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Capo VI, costituito dal solo articolo 33, attribuisce l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle nuove disposizioni al Mibact, e prevede sanzioni per le eventuali violazioni delle disposizioni stesse.

Il Titolo III (rubricato Spettacolo dal vivo) consta del solo articolo 34, recante delega al Governo per il riordino della normativa vigente nelle seguenti materie: attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, con l'obiettivo, tra l'altro, di consolidare il percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013; teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Si prospetta la possibilità di redigere un unico « codice dello spettacolo », con lo scopo di conferire un assetto organico e razionale al settore, informato ai principi

della semplificazione amministrativa e della razionalizzazione delle spese, al fine di migliorare la qualità artistica e culturale delle attività e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.

Il Titolo IV (rubricato Disposizioni transitorie e finali) è costituito dagli articoli da 35 a 38.

L'articolo 35 quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e precisa le relative fonti di copertura.

Per quanto concerne l'articolo 36, si segnala l'espressa abrogazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la disciplina in materia di attività cinematografiche.

L'entrata in vigore della legge è fissata al 1° gennaio 2017, ad eccezione degli articoli che si riferiscono alle deleghe per l'emanazione di decreti legislativi, alla vigilanza e alle sanzioni, i quali entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 38).

Il Relatore propone conclusivamente di esprimere sul provvedimento un parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), sottoponendo alla Commissione di merito la valutazione della possibilità: di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato regioni piuttosto che il parere della Conferenza stessa laddove risulta più penetrante il coinvolgimento delle regioni; di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato regioni nei casi in cui le disposizioni incidano sulle competenze amministrative degli enti locali; di valutare le proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione di rappresentanti di Anci, Upi e Uncem.
(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Matteo RICCI, *vicepresidente dell'Anci*, Giuseppe RINALDI, *presidente dell'Upi Lazio*, e Enrico BORGHI, *presidente dell'Uncem*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Gianpiero D'ALIA.

Matteo RICCI, *vicepresidente dell'Anci*, Giuseppe RINALDI, *presidente dell'Upi Lazio* e Veronica NICOTRA, *segretario generale dell'Anci*, forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Anci, Upi e Uncem per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo.
S. 2287 Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2287, recante « Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali », collegato alla manovra di finanza pubblica;

rilevato che:

il provvedimento reca una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore; il disegno di legge provvede, altresì, alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione – anche attraverso il conferimento di apposite deleghe legislative al Governo – della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo

dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, e dei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come « le attività di sostegno degli spettacoli », tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia « promozione ed organizzazione di attività culturali » affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni » (sentenza n. 285 del 2005). Le materie appena citate (sostegno agli spettacoli e attività cinematografiche) « non sono infatti scorporabili dalle « attività culturali » di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che « riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo » (sentenza n. 255 del 2004) » (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni »;

nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, « dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatico che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche (...) ». Con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legislativo n. 24 del 2008, recante « Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche », rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: « In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatiche »;

rilevato, altresì, che:

il provvedimento in esame reca deleghe al Governo, alcune delle quali investono anche la competenza regionale in materia di « beni e attività culturali »: si richiama, nello specifico, l'articolo 34 del disegno di legge, nel quale viene conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per la riforma — anche mediante la redazione di un unico « codice dello

spettacolo » — della normativa vigente del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, prevenendo il coinvolgimento degli enti territoriali nella forma del parere della Conferenza unificata;

con particolare riferimento alla delega al Governo, conferita dall'articolo 34, per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche, appare adeguata la previsione del parere in sede di Conferenza unificata, trattandosi di materia in ordine alla quale la Corte costituzionale (nella sentenza n. 153 del 2011) ha riconosciuto la competenza esclusiva dello Stato (ascrivibile all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali);

quanto invece alla delega al Governo, conferita sempre dall'articolo 34, per il riordino della disciplina relativa a teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, con riguardo alla « promozione e organizzazione di attività culturali »), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano apprestati « opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali » (sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collaborazione;

appare pertanto opportuno prevedere, con specifico riferimento alla delega per il riordino della normativa nelle materie appena richiamate, che il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali sia assicurato mediante la previsione di un'intesa;

il provvedimento prevede inoltre che con decreti (d.p.c.m. o d.m.), da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome, siano definite le modalità applicative di talune disposizioni: disposizioni in materia di contributi automatici (articolo 23, comma 1), disposizioni in materia di contributi selettivi (articolo 24, comma 4), piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27, comma 4). Anche tenuto conto di quanto asserito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005 sopra richiamata, parrebbe opportuno, in tali casi, prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente, anziché l'acquisizione del parere da parte della stessa;

in considerazione del fatto che alcune disposizioni che necessitano di definizione delle modalità applicative incidono sulla competenza amministrativa degli enti locali, parrebbe anche opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza permanente. Si fa riferimento nello specifico: al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di definizione delle attività ammesse ai contributi alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché di definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi stessi (articolo 25, comma 4); e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 26, al cui comma 3 si riconosce espressamente la valenza del coinvolgimento degli enti locali al fine di accordare priorità nella concessione del contributo in argomento;

tenuto conto delle proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata, con particolare riguardo all'esigenza di: modificare, senza oneri per la finanza pubblica, i limiti dimensionali dei Consigli di amministrazione delle istituzioni operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, come definiti dal decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015; riformulare il comma 4 dell'articolo 4 in

modo tale che le regioni e le province autonome, attraverso le cd. Film Commission, abbiano la facoltà e non l'obbligo di sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive; istituire un fondo nazionale che consenta ai comuni di alleviare i cinema e i teatri dai tributi locali, anche attraverso forme di credito di imposta; procedere ad una estensione progressiva degli interventi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo anche ad attività diverse dai settori tradizionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di prevedere – all'articolo 34, comma 5, con riferimento alla disciplina delegata in materia di spettacolo ad eccezione di quella afferente le fondazioni lirico-sinfoniche – l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti;

b) si valuti la possibilità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato regioni, anziché l'acquisizione del parere da parte della stessa Conferenza, agli articoli 23, comma 1 (Disposizioni di attuazione dei contributi automatici), e 24, comma 4 (Modalità applicative dei contributi selettivi) e 27, comma 4 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo);

c) si valuti la possibilità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché l'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato regioni, agli articoli 25, comma 4 (Attività di promozione cinematografica e audiovisiva), e 26, comma 2 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali);

d) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di tener conto delle proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata, con particolare riguardo a quelle indicate nelle premesse.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

AUDIZIONI

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GIBIINO.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Vincenzo GIBIINO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD) e Magda Angela ZANONI (PD) e i deputati Roger DE MENECH (PD) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, fornisce ulteriori precisazioni.

Vincenzo GIBIINO, *presidente*, ringrazia il dottor Verde per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ..	111
Comunicazioni del presidente	111
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 430/2093 al n. 438/2117</i>)	112

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO, indi del vicepresidente Giorgio LAINATI. — Interviene il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto.

(Svolgimento e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, svolge una relazione nel corso della quale intervengono, per richieste di chiarimenti, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Salvatore MARGIOTTA (PD).

Roberto FICO, *presidente*, apprezza le circostanze, ringrazia il dottor Campo Dall'Orto e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 430/2093 al n. 438/2117, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 17.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 430/2093 al n. 438/2117)**

NESCI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

nella seduta di mercoledì 23 marzo 2016, la Camera dei deputati ha votato, con 351 voti favorevoli e 180 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, riguardante « misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio »;

nel corso dell'edizione serale delle ore 20,00 del Tg1 di mercoledì 23 marzo è andato in onda un servizio sullo scontro parlamentare successivo al voto di fiducia;

dopo le immagini della protesta dei parlamentari M5S fuori da Montecitorio, anche relativa alle indagini per bancarotta riguardanti il padre del ministro Maria Elena Boschi su cui il Tg1 continua a non dedicare, a parere della scrivente il giusto approfondimento, è andato in onda il sonoro del deputato Pd, Andrea Romano;

il parlamentare ha dichiarato: « Anche oggi un passo avanti nel processo di riforma con il Governo che sta cambiando il Paese. Purtroppo i Cinque Stelle continuano a inseguire fantasmi che non hanno alcuna attinenza con la realtà. Invece di alzare del fumo, spieghino perché le loro amministrazioni locali vanno così male e perché tanti parlamentari Cinque Stelle incassano soldi per rimborsi su cui è necessario un chiarimento »;

le accuse mosse dall'onorevole Romano non hanno alcuna attinenza con la realtà e sono evidentemente lesive poiché non rispondenti al vero, considerato che il Movimento Cinque Stelle è l'unica forza politica parlamentare che non riceve alcun rimborso;

il Tg1 non ha provveduto né a mandare in onda una replica di esponenti del Movimento Cinque Stelle, né, nelle edizioni successive del telegiornale, a render conto delle dichiarazioni non rispondenti al vero, rese dall'onorevole Romano;

l'intervista di Romano, essendo stata previamente registrata, avrebbe consentito alla redazione del Tg1 di verificare quanto dichiarato dallo stesso deputato, in modo da accertare la fondatezza o meno delle dichiarazioni rese dall'intervistato;

sarebbe bastato al direttore di redazione e alla redazione stessa leggere l'enorme quantità di articoli pubblicati sui quotidiani nazionali e relativi ai rimborsi;

a titolo di esempio si precisa quanto riportato da Antonio Pitoni su « *ilfattoquotidiano.it* » a gennaio c.a., secondo cui « con il via libera arrivato dall'Ufficio di presidenza della Camera, che ha preso atto del "giudizio di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti 2013", trasmesso l'11 gennaio dalla Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo sui bilanci dei movimenti politici, sono stati ammessi al banchetto dei rimborsi elettorali altri 13 partiti, che si divideranno 485 mila euro, accodandosi alle 42 formazioni che avevano già ottenuto il via libera a dicembre per incassare la propria fetta della torta da 45,5 milioni (dei quali 10 milioni nel 2015) [...] Duris-

simo il commento del segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera, Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato ai rimborsi elettorali »;

secondo quanto riportato da altri quotidiani (es. « *Linkiesta.it* », che cita a sua volta la relazione parlamentare riguardante « i consuntivi delle spese e relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche che hanno sostenuto la campagna elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 »), « le erogazioni saliranno ancora arrivando quasi a toccare quota 53 milioni »;

è inutile sottolineare che, anche in questo caso, il Movimento Cinque Stelle non riceverà alcuna forma di rimborso, a differenza – un esempio su tutti – del Partito Democratico (in cui milita lo stesso onorevole Andrea Romano, sebbene sia stato eletto con Scelta Civica), che, sempre stando a quanto riportato da « *Linkiesta.it* », « alle politiche del 2013, ha speso poco più di dieci milioni (10.004.610,42 euro) ma, dal 2013 e fino al 2016, intascherà più del doppio. Esattamente 23.652.539,63 euro »;

secondo quanto affermato all'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi sono principi essenziali del servizio pubblico « l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione »;

soltanto il rispetto di tali principi, infatti, garantisce una « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari » (articolo 7 del Testo unico);

tali principi sono ribaditi anche nel Contratto di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013-2015 il cui articolo 5 prescrive al servizio pubblico di assicurare « la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività,

imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali » nel rispetto dei « principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione », affinché si favorisca « lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;

nel citato Testo unico, peraltro, si specifica, all'articolo 4, comma 1, lettera e), che la Rai garantisce anche « la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume »;

tale diritto di rettifica è, peraltro, garantito anche dall'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 (« Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato »), che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. E, peraltro, la medesima va « effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi »;

alla scrivente preme ricordare che non è la prima volta che alla Presidente della Rai sono indirizzati quesiti aventi ad oggetto comportamenti lesivi dei principi ricordati poc'anzi da parte del Tg1 e del suo direttore, Mario Orfeo;

si chiede di sapere:

per quali ragioni, tecniche e/o editoriali, sia stato deciso di mandare in onda il sonoro dell'onorevole Andrea Romano senza validare la veridicità di quanto affermato e senza prevedere un contraddittorio, venendo meno ai principi che regolano il servizio radiotelevisivo pubblico;

quali iniziative urgenti intendano assumere affinché venga dato adeguato

spazio ai rilievi ricordati in premessa, che smentiscono quanto dichiarato dall'onorevole Andrea Romano;

quali provvedimenti intendano assumere, nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, nei confronti del direttore della testata in oggetto affinché nell'ambito del Tg1 non siano più posti in essere comportamenti contrari ai principi e alle norme che regolano l'informazione del servizio pubblico. (430/2093)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale Rai è impegnata a fornire una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale incentrata su attualità e notiziabilità; in tale quadro i Direttori responsabili delle Testate operano – in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale.

Ciò premesso, in merito all'interrogazione sopra menzionata si ritiene opportuno mettere in evidenza come nella edizione delle ore 20.00 del 24 marzo sia andato in onda un servizio in cui si riferiva testualmente che «i Cinque Stelle rispondono anche al Pd, che chiede trasparenza sui rimborsi spese dei parlamentari: “il movimento – la replica – ha rinunciato a 42 milioni di rimborsi elettorali e i parlamentari si sono dimezzati lo stipendio”».

MARGIOTTA. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

la precedente Direzione generale della RAI approvò un'ipotesi di piano di riordino e razionalizzazione dell'informazione, basato su due *newsroom*;

la Commissione di Vigilanza esaminò con molta attenzione tale proposta, dal

settembre 2014 al febbraio 2015, attraverso numerose audizioni e sedute di approfondimento e dibattito, ed infine votò una risoluzione in data 12 febbraio 2015, che, pur con alcune valutazioni critiche, nella sostanza esprimeva condivisione sulla impostazione del Piano;

successivamente il Consiglio di amministrazione approvò il Piano medesimo, anche tenendo conto di alcune delle osservazioni della Commissione;

la nuova *governance* ha istituito una Direzione editoriale, ponendovi alla guida Carlo Verdelli;

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dell'Amministratore delegato e del Direttore editoriale sul Piano delle *newsroom*;

se si intenda darvi seguito, anche considerando il lavoro fatto sullo stesso dalla Commissione di Vigilanza, e dunque dal Parlamento;

se si intenda invece cambiarla, ed in che modo;

se non si ritenga che eventuali nuove impostazioni debbano essere sottoposte alla valutazione della Vigilanza, così come accadde per il Piano precedente.

(431/2094)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, per una più compiuta valutazione della tematica si rinvia a quanto emerso nel corso delle recenti audizioni del Direttore Generale e del Direttore Editoriale per l'Offerta Informativa; in sintesi, si è ritenuto che il Piano c.d. «15 dicembre» non avesse un indirizzo strategico adeguato, indispensabile in una fase di cambiamento e di riforme come quella che la Rai sta attraversando, ma fosse pressoché esclusivamente incentrato su variabili di carattere numerico. Nell'attuale contesto, invece, si ritiene che la Rai debba intervenire sul sistema dell'offerta informativa con l'obiettivo di renderlo non solo più effi-

ciente ma, soprattutto, maggiormente efficace nel soddisfare i bisogni informativi degli utenti.

In tale quadro si inserisce la costituzione della Direzione editoriale per l'offerta informativa, che ha il compito – tra l'altro – di assicurare un maggiore e più efficace coordinamento funzionale dell'area informativa dell'azienda, con l'obiettivo di rendere sinergico e funzionale l'utilizzo delle risorse tecnologiche e professionali garantendo nel contempo il livello qualitativo e di diversificazione dei contenuti informativi; più in particolare, rientrano nelle funzioni affidate alla nuova Direzione la supervisione delle proposte editoriali, la titolarità dei meccanismi approvativi dei prodotti giornalistici, la gestione delle priorità editoriali – anche di tipo straordinario – dell'offerta informativa, il raccordo con le Direzioni competenti per gli aspetti produttivi e realizzativi (in particolare Produzione TV, Radio, Digital).

Da ultimo, nel porre in evidenza come la Rai è ovviamente pronta a garantire alla Commissione tutti gli elementi ritenuti utili, per quanto concerne più specificamente le possibili modalità di valutazione di un nuovo piano sull'area informativa si ritiene opportuno pervenire preliminarmente alla definizione degli interventi secondo le linee sopra sinteticamente esposte.

ESPOSITO, VERDUCCI, FABBRI. – Al direttore generale della Rai. – Premesso che:

sabato 26 marzo alle ore 23.00, sulla terza rete Rai, è andato in onda il programma televisivo «Scala Mercalli» trasmesso dalla sede FAO di Roma, quinta puntata dedicata ai trasporti e monopolizzata in gran parte dalla trattazione del tema inerente la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione;

la trasmissione, condotta da Luca Mercalli, veniva pubblicizzata anche per il tramite di un post su facebook datato giovedì 24 marzo comparso sul profilo del medesimo conduttore nel quale si preannunciava «un'indagine condotta in prima

persona da Luca Mercalli, tra Francia e Italia, che farà chiarezza sulla reale necessità della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Una risposta non ideologica, ma puramente tecnico-scientifica, alla domanda se sia davvero necessaria questa costosissima infrastruttura »;

considerato che:

gli spettatori hanno assistito a 22.05 minuti di propaganda No-Tav in cui sono state rappresentate come «verità rivelate» le opinioni, rispettabili, ma certamente discutibili, e facilmente contestabili, del movimento No-Tav;

il programma non conteneva, come sarebbe stato opportuno, nessun contraddittorio con le diverse correnti di pensiero che circolano in merito alla realizzazione dell'opera, trascurando ogni confronto con elementi tecnici-scientifici, che sono alla base delle decisioni che hanno portato l'Unione Europea, l'Italia e la Francia alla scelta di realizzare l'opera;

la trasmissione si caratterizzava per un monologo a senso unico anche nelle «voci in studio», composte esclusivamente da presunti esperti-militanti del Contro-Osservatorio Valsusa, notoriamente organizzazione No-tav;

rilevato che:

sono componenti del Centro-Osservatorio Valsusa sia il conduttore Luca Mercalli, sia tutti gli altri presunti tecnici sentiti nel programma: il prof. Angelo Tartaglia, noto per essere esponente di tutti i movimenti del No circa qualsiasi infrastruttura da realizzarsi, dalla metropolitana di Torino ai parcheggi sotterranei; Luca Giunti, geometra e guardia parco, spacciato per esperto di infrastrutture e trasporto ferroviario; Alberto Poggio di cui non si conosce la professionalità e l'ex magistrato Livio Pepino noto per essere consulente del movimento No-Tav, e per essere autore di libri contro la procura di Torino, colpevole di aver mandato a processo gli esponenti violenti No-Tav;

per affermare la medesima contrarietà sul lato francese, è stato intervistato un signore francese, accreditato come professore di Modan parificabile ad un nostro professore di scuola media inferiore;

risulta evidente che il sig. Luca Mercalli ha confezionato un prodotto di propaganda, fedele alle sue convinzioni, all'interno di un programma della tv pubblica, pagata con il canone di tutti gli italiani, utilizzando come coro a sostegno di queste posizioni i suoi sodali con i quali da più di dieci anni organizza assemblee per contrastare la realizzazione della linea ad alta velocità Tav;

si chiede di sapere:

se tale modalità di informazione sia compatibile con quella di una tv pubblica;

se questo sia il metodo di informazione con il quale intenda improntare la propria direzione delle reti Rai;

se non ritenga necessario adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, e di propria competenza, nei confronti del conduttore Luca Mercalli;

se non ritenga opportuno prevedere una puntata riparatrice nella quale invitare soggetti a favore della linea Torino-Lione. (432/2095)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che il tema della «Torino-Lione», alla luce dei suoi peculiari e delicati profili di natura politica e sociale, sia sempre stato commentato e illustrato dalla Rai nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione.

Il programma Scala Mercalli è un programma dichiaratamente ispirato alle tesi ambientaliste e prende spunto in particolare dalle conclusioni della Conferenza COP21 di Parigi e dall'enciclica di papa Francesco sulla tutela del pianeta, così come dall'evidenza che il 2015 è stato

l'anno più caldo degli ultimi centocinquanta, con tutte le conseguenze che sono state più volte sottolineate dalla comunità scientifica e sulle quali (a differenza di ciò che accade per le cause del surriscaldamento stesso) l'opinione degli scienziati è abbastanza concorde.

Sulla base di questa ispirazione ambientalista (come detto, esplicitamente e trasparentemente dichiarata) Scala Mercalli ha affrontato anche il tema della relazione fra trasporti e ambiente, nella citata puntata del 26 marzo. Così come è accaduto per molte altre grandi opere analizzate nel corso delle puntate della trasmissione, si è fatto ricorso a dati e cifre ufficiali, inquadrati dagli intervistati in un contesto critico verso le iniziative economiche considerate (alla luce delle stesse tesi scientifico-ambientaliste) di rilevante impatto ambientale: dato sul quale non è confutabile che esistano opinioni scientifiche critiche verso la realizzazione dell'opera in questione (la TAV).

Più in particolare, in relazione a tale puntata, si ritiene opportuno in primo luogo riportare di seguito le qualifiche degli intervistati nel corso del programma.

Il primo intervistato è il prof. Angelo Tartaglia, che ha insegnato fisica al Politecnico di Torino e tiene attualmente le lezioni di relatività e calcolo tensoriale per gli studenti di dottorato; è stato membro del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione del Politecnico, nonché membro dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'INAF Istituto Nazionale di Astrofisica e del Gruppo Nazionale di Fisica-Matematica. Il prof. Tartaglia è stato tra l'altro membro dell'Osservatorio Tecnico per la Torino Lione dalla fondazione (2006) e fino al 2009 quando la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia venne esclusa dalla struttura.

Il secondo intervistato è il Dott. Luca Giunti, Guardiaparco e agente di pubblica sicurezza dal 1987 al Parco Naturale Orsiera Rocciavré e Riserve di Chianocco e Foresto, oggi Parco delle Alpi Cozie. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Naturali all'Università di Torino nonché il Master in Dispersione degli inquinanti in

atmosfera, e si occupa prevalentemente di educazione ambientale e di valutazioni di impatto ambientale: proprio a questo titolo è stato richiesto di pronunciarsi sull'opera in oggetto che insiste nel territorio dei Parchi di sua competenza.

Il terzo intervistato è il Prof. Andrea Poggio ricercatore confermato al Politecnico di Torino e Professore aggregato al DE-ENERG – Dipartimento Energia, Sistemi per l'energia e per l'ambiente, Membro effettivo del Collegio di Ingegneria Energetica. Poggio è stato infatti sentito a proposito del bilancio di emissioni di CO₂ dell'opera, che non risulta fornire un aiuto efficace e misurabile alla riduzione delle emissioni climalteranti in tempi brevi, come richiesto dall'accordo di Parigi.

Il quarto intervistato è il Dott. Livio Pepino, magistrato fino al 2010, che è stato sostituito procuratore, giudice minorile e consigliere della Corte di Cassazione. Già presidente di Magistratura democratica e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è oggi responsabile delle Edizioni Gruppo Abele, direttore della rivista « Questione Giustizia » e presidente dell'Associazione studi giuridici Giuseppe Borrè.

Il quinto intervistato è un consigliere comunale del comune di Villarodin-Bourget (F), Philippe Delhomme, professore di storia e geografia al collegio scolastico di Modane, che relaziona sulla situazione di questo piccolo paese al confine francese con l'Italia, dove si crede che tutto sia tranquillo e invece si scopre che le ricadute sull'ambiente di un cunicolo esplorativo propedeutico all'opera hanno già prosciugato le sorgenti e si è dovuto costruire un nuovo acquedotto di 5 km a seguito di un contenzioso con il cantiere.

Con l'eccezione di quest'ultimo ospite (testimone diretto della realizzazione dell'opera), si tratta di soggetti che presentano titoli idonei per esprimersi in un programma, per l'appunto, dedicato a temi scientifici.

Per quanto riguarda il conduttore, si ritiene opportuno mettere in evidenza che Mercalli è uno stimato ricercatore nel suo campo (le scienze del clima e dell'ambiente e il giornalismo scientifico, anche come for-

matare dell'Ordine dei Giornalisti al quale è iscritto dal 2001, nonché membro del comitato scientifico di FIMA – Federazione Italiana Media Ambientali) e collabora stabilmente con le reti RAI dal 2003. Ha fatto parte dello staff di Fabio Fazio a Che tempo che fa dal 2003 al 2014, ha partecipato per 8 anni a TGR Montagne su RAI2, e la conduzione di Scala Mercalli gli è stata affidata anche in virtù del suo impegno civile e comunicativo nei confronti della difesa dell'ambiente, riconosciuto a livello internazionale con la rappresentanza italiana nell'International Weather Forum di Parigi.

Ciò premesso, in ogni caso, la Rai non mancherà (anche nella programmazione di Rai Tre) di raccontare la realizzazione della TAV fornendo adeguato spazio ad altre e diverse opinioni rispetto a quelle sopra riportate.

PISICCHIO. – Al Presidente e al direttore generale della Rai. – Premesso che:

si apprende dalla stampa che i vertici della Rai starebbero valutando favorevolmente la proposta avanzata all'azienda da un giornalista della rete televisiva « LA7 », di realizzare un programma radio che « trasmetta le telecronache in lingua araba delle partite di calcio che gli arabi amano molto »;

l'ipotesi di intensificare le programmazioni Rai dirette all'approfondimento delle culture, delle economie, delle società e della storia dei popoli mediterranei è particolarmente importante e si iscrive in un contesto che vede il nostro Paese esercitare il ruolo di avamposto strategico dell'Europa nel bacino che i Romani definirono « Mare Nostrum »;

peraltro già dal 2009 la Rai aveva dato vita ad un progetto, Rai Med, che si muoveva in quella direzione e che, rispetto all'ipotesi di mandare via etere radiocronache delle partite di calcio in lingua araba, appariva sicuramente più completo;

si chiede di sapere:

se la testata « Rai Med » sia ancora attiva;

e, in caso affermativo, se i vertici della Rai non ritengano importante un suo rilancio nel palinsesto proposto dal servizio pubblico. (433/2096)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La determinazione sulla cessazione delle trasmissioni del canale Rai Med (nato sulla base delle disposizioni del Contratto di servizio 1997-1999) risale al novembre 2011, ed è inserita all'interno di un piano straordinario di azioni di risanamento economico-finanziario. Tale determinazione è avvenuta sulla base di alcuni presupposti di fondo:

il canale non è di fatto mai andato oltre la fase di start up sperimentale;

la programmazione è sempre risultata estremamente frammentata, poco riconoscibile, e non pienamente costruita in funzione dell'audience di riferimento;

il canale è risultato relegato in una situazione di marginalità che non ha reso possibile la generazione di significative e durature linee di ricavo sul fronte pubblicitario e su quello delle convenzioni/partnership commerciali e istituzionali.

Nel quadro sopra sintetizzato, pertanto, alla luce di una difficile contingenza economica e tenuto conto del fatto che in linea prospettica non sarebbe stato possibile disporre di risorse adeguate a finanziare almeno in parte lo sviluppo del canale, è stata deliberata la cessazione delle trasmissioni del canale.

NESCI, LOREFICE, COLONNESE, GIORDANO SILVIA, MANTERO, DI VITA, GRILLO, BARONI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

l'endometriosi è una malattia cronica e invalidante della quale sono affette in Italia circa 3 milioni di donne, 14 milioni in Europa e 150 milioni nel mondo. Questi dati in Italia sono solo stimati, in consi-

derazione del fatto non sono mai stati istituiti osservatori per il monitoraggio della malattia;

si tratta di una patologia che in alcuni casi (III e IV stadio) presenta sintomi gravi con alterazione della qualità della vita e perdita dell'autonomia, mentre, in altri casi anche dopo la terapia medica e/o chirurgica, è presente un'elevatissima possibilità di recidive delle sintomatologie e delle lesioni e non poche sono le condizioni che presentano caratteristiche di irreversibilità;

da tre anni viene organizzata una marcia mondiale, la «*Million Woman March for Endometriosis*», a sostegno di milioni di donne malate e delle famiglie che le sostengono;

l'iniziativa è nata negli Stati Uniti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni e si svolge in cinquanta capitali nel mondo: a Roma per l'Italia;

quest'anno ha avuto luogo il 19 Marzo e all'evento hanno partecipato tantissime donne provenienti da tutta Italia che hanno marciato soprattutto per farsi sentire dalle istituzioni, che da anni promettono di legiferare sulla materia;

lo stesso Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, la mattina della marcia, ha twittato e postato su *Facebook* rispettivamente i seguenti messaggi: «*Promessa mantenuta: #endometriosi nei nuovi #Lea. Risposta concreta alle oltre 3 milioni di #donne in Italia che ne soffrono*» e «*La cura dell'endometriosi sarà nei Lea. Sono molto felice di poter dire che l'impegno che avevamo preso un anno fa con tutte le donne è stato mantenuto e che la promessa fatta è diventata realtà. Con la conclusione dell'iter di aggiornamento dei nuovi Lea, questa patologia rientrerà infatti nell'elenco delle malattie croniche invalidanti che danno diritto all'esenzione*»;

la notizia della EndoMarch non è stata ripresa da nessuna delle emittenti

Rai, al contrario di altre emittenti locali e di Mediaset che l'hanno trasmessa, anche se per pochi minuti;

alla scrivente preme ricordare che all'articolo 3 («Principi fondamentali») del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 si precisa che sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la salvaguardia «della promozione e tutela del benessere e della salute», senza dimenticare che tra i compiti della concessionaria (articolo 7 del testo unico) c'è anche quello di realizzare trasmissioni «al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare – appunto – prestazioni di utilità sociale»;

si chiede di sapere:

se la mancanza di documentazione della manifestazione svoltasi sabato 19 marzo a Roma sia coerente con i livelli necessari e sufficienti di servizio pubblico e con i principi ricordati in premessa;

quali siano le ragioni che hanno spinto i vertici della Rai a non citare, neanche succintamente, la notizia, né a mettere in onda un servizio video dedicato all'evento di interesse nazionale e mondiale che ha coinvolto moltissime persone nella capitale;

se non ritenga doveroso trasmettere servizi di approfondimento, nei modi e nei tempi che le redazioni riterranno opportuni, in merito alla succitata patologia che, come detto, coinvolge un numero consistente di donne. (434/2104)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale, si evidenzia come la Rai sia consapevole, nell'ambito dei doveri generali di informazione, dell'importanza della divulgazione scientifica legata alla medicina; tale tipo di informazione infatti è

presente sia nei notiziari, sia nelle rubriche delle testate, sia nei programmi di rete.

Per quanto riguarda specificamente l'endometriosi, si segnala che notiziari e altri programmi qualificati hanno nel corso degli ultimi anni trattato più volte il tema; a titolo puramente esemplificativo, si pone in evidenza come a partire dal 2014, anno della prima edizione della marcia contro l'endometriosi, Rai abbia dato molto spazio al tema attraverso notiziari, di frequente con la rubrica del Tg2 «Medicina 33», in programmi specializzati come Elisir o in contenitori come Uno Mattina.

Anche nell'ultimo anno (marzo 2015 – marzo 2016) a trattare il tema se ne sono occupati molteplici volte i notiziari delle varie testate (soprattutto della Tgr), nonché programmi contenitori come Uno Mattina.

In ogni caso le tematiche sollevate nell'interrogazione di cui sopra sono state portate all'attenzione delle strutture editoriali per le relative valutazioni.

GASPARRI. – *Al direttore generale della Rai. – Premesso che:*

secondo quanto riportato sulla stampa, nei giorni scorsi il Direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, avrebbe assunto il dottor Massimo Coppola, nominandolo consulente editoriale della Direzione generale per l'elaborazione di strategie e prodotti, per lo sviluppo di una cultura visiva nell'ambito dell'informazione, per il supporto al posizionamento di brand e reti;

sempre secondo la stampa, lo stesso dottor Coppola avrebbe avuto rilevanti incarichi di responsabilità nella società editrice ISBN, dichiarata fallita il 23 luglio 2015 e di cui ci sarebbero ancora alcuni creditori non regolarmente pagati;

in un'intervista lo scrittore Christian Raimo avrebbe sottolineato la contraddizione che vi sarebbe tra il fallimento della società ISBN, di cui Coppola sarebbe stato uno degli artefici, e la sua recente nomina a neo consulente editoriale della Rai per occuparsi di marketing;

con questa ulteriore assunzione di una figura dirigenziale proveniente dall'esterno, la nuova direzione della Rai sta proseguendo nella più che discutibile politica di reclutamento di elementi esterni, che vengono costantemente anteposti a tante persone competenti, già dipendenti della Rai;

si chiede di sapere:

se il dottor Massimo Coppola, al quale sono stati affidati questi delicati incarichi in Rai, sia la medesima persona che ha guidato fino al fallimento la ISBN;

in caso affermativo, se il Direttore generale fosse a conoscenza degli incarichi di responsabilità che il dottor Coppola avrebbe ricoperto nella società fallita;

quali criteri siano stati seguiti per la sua scelta;

di quali comprovate professionalità acquisite nella sua pregressa attività lavorativa il dottor Coppola disponesse per ricoprire gli incarichi affidatigli in Rai.

(435/2107)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Il contratto di consulenza recentemente stipulato nei confronti di Massimo Coppola va inserito all'interno dell'attuale quadro di riferimento in cui opera la Rai: è stato infatti avviato — nell'ambito del complesso percorso di rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio pubblico — un processo di profonda trasformazione di tutta l'azienda, al fine di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone.

In tale quadro si è ritenuto necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; ciò ha portato alla creazione di un nucleo di vertice dell'azienda che abbia in sé tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambia-

mento e che sia in grado di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda.

Più in particolare, il contratto di consulenza con Massimo Coppola prevede il supporto al Direttore Generale nello sviluppo delle seguenti specifiche nuove attività:

decisioni editoriali relative a posizionamento brand e reti;

coordinamento con direttori di rete e direttore editoriale per elaborazione strategie e prodotti;

coordinamento con Responsabile Ricerche di tutta la documentazione relativa al Piano industriale necessaria a supportare lo sviluppo del Piano;

analisi e scouting di talenti all'interno dell'azienda Rai sui profili di contenuto editoriale;

definizione di strategie di sviluppo contenuto per ogni singolo brand Rai;

contributo allo sviluppo di una cultura visiva nell'ambito dell'informazione.

GASPARRI. — *Al direttore generale della Rai. — Premesso che:*

secondo quanto riportato in una nota apparsa su alcuni mezzi di comunicazione nei giorni scorsi sembrerebbe che la signora Annalisa Guglielmi lavori come giornalista in Rai;

si chiede di sapere:

se questa informazione corrisponda al vero;

in caso affermativo, se sia stata reclutata attraverso un concorso nazionale ovvero con quale altra e diversa procedura e quali siano stati i criteri seguiti;

quale sia attualmente la qualifica e il compenso corrisposto;

se tale Annalisa Guglielmi abbia un rapporto di parentela con il dottor Angelo Guglielmi, già direttore di Rai 3.

(436/2108)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

L'episodio cui si riferisce l'interrogazione di cui sopra risale al marzo del 1995.

Le modalità dell'assunzione sono collegate — secondo uno schema che all'epoca dei fatti presentava connotazioni di relativa ordinarietà — alla risoluzione anticipata del contratto a termine in essere tra l'azienda e il padre, ed alla contestuale rinuncia da parte dello stesso (in misura quasi integrale) alle retribuzioni che gli sarebbero spettate. Tali elementi trovano puntuale riscontro, ovviamente, nel verbale di conciliazione.

La Guglielmi ricopre attualmente l'incarico di Produttore Esecutivo del programma « Che Tempo Che Fa », con inquadramento contrattuale di quadro.

DI VITA, FICO, AIROLA, NESCI, LIUZZI. — *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* — Premesso che:

la Ginnastica ritmica è una disciplina olimpica prettamente femminile, anche se sono in fase di sperimentazione prove eseguite in coppia mista, che conta più di 5.000 agoniste nel nostro paese (dati FGI);

dal 1° al 3 aprile 2016, all'Adriatic Arena di Pesaro è andato in scena la seconda tappa della *World Cup 2016* di ginnastica ritmica, con il seguente programma: venerdì 1° aprile, concorso generale individuale per le specialità di cerchio e palla e concorso generale a squadre con cinque nastri; sabato 2 aprile, atlete individualiste con clavette e nastro e squadre nazionali con clavette e cerchi; infine, domenica 3 aprile, finali di specialità individuali e a squadre;

la *World Cup 2016* è stata un vero e proprio trionfo per la nazionale italiana, che vanta ormai un nutrito *palmares* in-

ternazionale: dopo il primo posto conquistato nel concorso generale, le « farfalle azzurre » hanno infatti conquistato la medaglia d'oro anche nelle finali di specialità; è una vittoria che dimostra ancora una volta il grande valore di questa disciplina nel panorama sportivo italiano, la quale conta un sempre maggiore numero di appassionati;

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, coerentemente con la propria missione, assume una concezione ampia di avvenimento sportivo, garantendo la copertura, anche attraverso i propri canali tematici, degli eventi relativi alle più diverse discipline sportive, specialmente quelle in cui eccellono gli atleti italiani;

coerentemente con la sua missione, e considerata l'importanza della citata manifestazione sportiva, la Rai disponeva, quantomeno inizialmente, la seguente programmazione televisiva dell'evento sui propri canali dedicati allo sport: venerdì 1° aprile, diretta dalle 20.30 alle 22.30 del concorso generale a squadre (5 nastri); sabato 2 aprile, diretta dalle 17.30 alle 18.35 del concorso generale a squadre (2 cerchi e 6 clavette) con replica alle 24.00; domenica 3 aprile, diretta dalle 15.00 alle 17.00 delle finali di specialità a squadre e individuali;

risulta agli scriventi che in data venerdì 1° e sabato 2 aprile la Rai avrebbe trasmesso, come previsto dal palinsesto, le prime due giornate dell'evento sportivo, mentre, verosimilmente a causa di una variazione del proprio palinsesto disposta in itinere dall'emittente, la giornata dedicata alle finali di specialità a squadre e individuali di domenica 3 aprile sarebbe stata trasmessa solo in differita dalle ore 19.00 e in replica alle 3.00 di notte;

a partire dalle ore 15.00 di domenica 3 aprile la Rai mandava invece in onda la diretta di una classica del ciclismo, il Giro delle Fiandre, evento sportivo indubbiamente rilevante e prestigioso;

una simile variazione nel palinsesto appare però incomprensibile alla luce del fatto che la concessionaria ha trasmesso la diretta del Giro delle Fiandre in contemporanea su ben tre dei suoi canali (Rai 3, Rai Sport 1 e Rai Sport 2), preferendo quindi non dare spazio alla diretta delle finali della *World Cup 2016* di ginnastica ritmica;

per tali ragioni gli scriventi chiedevano alla redazione di Rai Sport, tramite la piattaforma *Twitter*, spiegazioni per la mancata messa in onda della diretta delle finali di ginnastica ritmica, non evitando di rimarcare la circostanza della triplice trasmissione contemporanea dell'evento ciclistico sui diversi canali Rai;

anziché fornire gli opportuni chiarimenti del caso, anche relativamente ad una pur legittima variazione della programmazione eventualmente intervenuta, la redazione di Rai Sport rispondeva con tono quasi schernente, sia ad uno degli interroganti che a tanti utenti i quali, desiderosi di assistere alla diretta televisiva, hanno lamentato lo spiacevole disservizio;

Rai Sport ometteva tuttavia di indicare le ragioni della scelta, incomprensibile a giudizio degli scriventi, compiuta dall'emittente di voler trasmettere su tre canali la diretta del Giro delle Fiandre e, solo in differita, le finali di ginnastica ritmica, quando verosimilmente ben sarebbe stato possibile trasmettere contemporaneamente entrambe le dirette degli eventi sportivi dalle ore 15.00 su due canali differenti;

si chiede di sapere:

se e quali obblighi, ad esempio di informazione, sussistano in capo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in caso di variazione del proprio palinsesto televisivo, tanto più nei casi in cui venga sacrificata la diretta di un importante evento sportivo;

per quale ragione il 3 aprile 2016 la Rai abbia trasmesso solo in differita sui propri canali sportivi le finali della *World*

Cup di ginnastica ritmica, optando invece per trasmettere dalle ore 15.00 su tre dei propri canali la diretta del Giro delle Fiandre;

se non ritengano che tale decisione contraddica la missione del servizio pubblico radiotelevisivo con riferimento agli avvenimenti sportivi, che è quella di garantire, anche sfruttando i propri canali tematici, la copertura degli eventi relativi al più ampio numero di discipline sportive, tanto più quelle in cui eccellono le atlete italiane;

se non ritengano di dover stigmatizzare il comportamento del soggetto preposto alla gestione delle piattaforme *social network* di Rai Sport e di dover chiarire per quali ragioni il medesimo, in risposta alla segnalazione del disservizio, non si sia limitato a fornire i dovuti chiarimenti relativi alla variazione di programmazione e le opportune pubbliche spiegazioni e scuse per il disservizio recato agli utenti o, ancora, le ragioni della contemporanea trasmissione su tre canali Rai del Giro delle Fiandre. (437/2112)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Lo scorso 30 marzo la Prefettura di Fermo aveva disposto per la zona delle Marche – per ragioni legate alla limitata capienza dello stadio di Montegranaro – la trasmissione in diretta il successivo 3 aprile dell'incontro di calcio Folgore Veregra Montegranaro-Sambenedettese (serie D), come già accaduto in altre occasioni in questa stagione sportiva.

Di conseguenza il palinsesto – che prevedeva la trasmissione della gara ciclistica Giro delle Fiandre su Rai Tre dalle 15.00 alle 17.00, mentre la prima parte e il post-gara erano previsti in diretta su Rai Sport Uno – è stato modificato: per consentire la visione della gara ciclistica in diretta anche nelle Marche è stato necessario affiancare a Rai Tre (escluse le Marche) la trasmissione integrale su Rai Sport Uno. È da considerare, tra l'altro, che la

trasmissione su una rete generalista costituisce un obbligo di contratto con gli organizzatori della gara.

Poiché per ragioni tecniche si è determinata l'impossibilità della messa in onda di Rai Sport Due prima delle 17.30, si è reso inevitabile ricollocare la finale di ginnastica ritmica in differita in una fascia oraria successiva (più in particolare, dalle 18.50 alle 20.15).

BINI, BONACCORSI. — Al Presidente e al direttore generale della Rai. — Premesso che:

nella serata di mercoledì 6 aprile è andata in onda la trasmissione « Porta a porta », a cui ha preso parte come invitato Salvo Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina;

l'intervista ha riguardato la figura del padre ed il suo coinvolgimento in alcune fra le stragi mafiose più cruente e tristemente note della storia d'Italia;

fra le affermazioni di Salvo Riina nel corso dell'intervista si sono registrate affermazioni forti e fortemente offensive per le famiglie delle vittime delle stragi di mafia comandate, come ormai appurato con sentenze definitive, dal padre;

« Non lo condivido, perché è mio padre, mi hanno portato via mio padre, non potrei dividerlo », riferito all'arresto e alla condanna del boss, per mano della giustizia italiana, è solo una tra le frasi inascoltabili, soprattutto da chi il padre se l'è visto portare via per sempre, ucciso per mano mafiosa, in quelle stragi;

le reazioni delle famiglie delle vittime, delle associazioni antimafia e della società civile, sono state di profonda indignazione e rabbia;

il tutto è avvenuto nell'ambito di una trasmissione televisiva RAI, che svolge un servizio pubblico e che pertanto, più di altre emittenti, dovrebbe essere attenta alle regole e ai principi dello Stato per cui opera;

il fatto rischia di esaltare la figura di un uomo che, mai pentitosi, ha operato per la mafia e contro lo Stato;

si chiede di sapere:

in che modo si intenda intervenire rispetto a quanto accaduto e, in particolare, se e come si intenda intervenire per sanzionare quanto accaduto in una trasmissione del servizio pubblico nazionale e per evitare il ripetersi, anche in futuro, di episodi come quello andato in onda mercoledì 6 aprile. (438/2117)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, per una più compiuta valutazione della tematica si rinvia a quanto emerso nel corso delle recenti audizioni del Presidente e del Direttore Generale (presso la Commissione Antimafia) e del Direttore di RaiUno e del Direttore Editoriale per l'Offerta Informativa (presso la Commissione di Vigilanza).

La cornice editoriale e valoriale in cui si inserisce il caso dell'intervista al mafioso Salvo Riina nell'ambito di Porta a Porta — e degli approfondimenti che ne sono seguiti, tanto all'interno del programma stesso quanto, in un'accezione più ampia, all'interno di RaiUno e delle altre reti della Rai — è quella dell'intensificazione dell'impegno civile e della cultura della legalità.

Tra le varie opportunità editoriali è emersa la possibilità dell'intervista al mafioso Salvo Riina connessa all'uscita del libro, di cui è stata fornita un'anticipazione su un importante quotidiano nazionale; il contesto di questa possibilità prevedeva la realizzazione dell'intervista al di fuori dello studio di Porta a Porta e di un dibattito di approfondimento, che avrebbe coinvolto vittime della mafia, conoscitori esperti della mafia ed esponenti del contrasto alle mafie. Questo contesto complessivo ha portato a ritenere che l'insieme di queste iniziative — ovvero l'intervista e l'approfondimento — avrebbe potuto presentare potenzialmente uno strumento di racconto di un pezzo della realtà mafiosa, destinato alla seconda serata. Tale deci-

sione è stata presa, peraltro, nel contesto della volontà di proseguire, arricchire e completare l'approfondimento il giorno seguente, con una puntata ulteriore di Porta a Porta totalmente dedicata, con un parterre di ospiti più ampio.

Quanto alla dinamica dell'intervista, compreso il tema delicato del rilascio della liberatoria, le principali modalità, in sintesi, sono state le seguenti: Vespa ha incontrato il mafioso Salvo Riina a Padova, solo in occasione della registrazione dell'intervista; nessun compenso è stato riconosciuto all'intervistato e le domande non sono state anticipate in nessuna forma. L'intervista è

stata registrata senza alcuna interruzione ed è stata trasmessa integralmente, per una durata complessiva di 24 minuti. Così come è stata registrata, è stata trasmessa. La liberatoria, come noto, è stata rilasciata dopo la registrazione; la prassi abituale prevede il rilascio della liberatoria prima della registrazione quando la messa in onda è prevista a stretto giro rispetto alla registrazione stessa pur se può capitare che accada il contrario in casi particolari. In ogni caso dal 6 aprile – per i casi complessi o comunque potenzialmente critici – il rilascio delle liberatorie dovrà sempre e solo avvenire prima.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 125

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Comitato procede all'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministra-

zione penitenziaria, dottor Santi CONSOLO, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 01.01.2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (<i>Inizio e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Giovedì 28 aprile 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 01.01.2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(Inizio e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, dispone che lo schema di relazione presentato dall'onorevole Morassut relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sia distribuito a tutti i componenti della Commissione, in modo da consentirne un esame approfondito, rinviando il seguito della discussione ad altra seduta. Precisa altresì che, come di consueto, il testo finale della relazione, così come

valutato e approfondito in sede di esame in Commissione, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta nella quale detta relazione sarà approvata dalla Commissione, esprimendo così il parere sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 01.01.2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il deputato Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, illustra lo schema di relazione e la proposta di considerazioni conclusive.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 aprile 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del dottor Riccardo Clerici, Responsabile Ufficio Protezione di UNHCR (*Svolgimento e conclusione*) 127

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 aprile 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del dottor Riccardo Clerici, Responsabile Ufficio Protezione di UNHCR.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il dottor Riccardo CLERICI, *Responsabile Ufficio Protezione di UNHCR*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde il dottor Riccardo CLERICI, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE), Paolo ARRIGONI (LNA) e Riccardo MAZZONI (ALA), a più riprese.

Risponde il dottor Riccardo CLERICI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, il dottor Riccardo CLERICI prosegue il suo intervento.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maria Chiara GADDA (PD) e Laura RAVETTO, *presidente*, alle quali rispondono il dottor Riccardo CLERICI ed il dottor Andrea PECORARO, *Protection associate UNHCR*.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato il dottor Clerici ed il dottor Pecoraro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	129
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	129

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Generale Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Donatella DURANTI (SI-SEL), Ivan CATALANO (MISTO), Luigi LACQUANITI (PD), Maria AMATO (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD), Giulia GRILLO (M5S), Paolo COVA (PD), Paola BOLDRINI (PD), nonché Gian Piero SCANU, *presidente*.

Generale Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, risponde in parte ai quesiti posti e si riserva di fornire ulteriori elementi conoscitivi in una successiva seduta.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il generale Graziano, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, per il contributo

fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V, XI e XIV Camera e 5^a, 11^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del Vicepresidente della Commissione europea per l'Euro e il dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, sui temi relativi al suo portafoglio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sul commissariamento della Fondazione Arena di Verona (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di <i>ActionAid</i> nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00791 Spadoni sull'acquisizione di terreni su larga scala (cosiddetta <i>land grabbing</i>) .	7
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	15
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Emendamenti C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	9

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione del Consiglio della rappresentanza regionale dell'Indonesia	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Esame e rinvio</i>)	10
AVVERTENZA	14
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.	
Audizione del professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
Audizione dell'avvocato Stefano Mele, specializzato in diritto delle tecnologie, <i>privacy</i> e sicurezza delle informazioni, consulente in materia di <i>cyber-security</i> , <i>cyber-intelligence</i> , <i>cyber-terrorism</i> e <i>cyber-warfare</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	20
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
ERRATA CORRIGE	22
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	24
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	27

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno	25
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	28
5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Basilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	29
5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente	26
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	30
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union, sulle tematiche relative ai servizi di <i>money transfer</i>	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
AVVERTENZA	26

VII Cultura, scienza e istruzione**INTERROGAZIONI:**

5-06567 Giancarlo Giordano: Sul servizio di trasporto degli alunni diversamente abili	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-07999 Sgambato: Sui viaggi di istruzione	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	36
5-08178 Vezzali: Sulla tutela degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, in particolare, affetti da dislessia	33
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione di rappresentanti di Cultura democratica e del dott. Luca De Biase	33
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	33
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	39
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 287 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	40
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08506 Carrescia: iniziative urgenti per assicurare la pubblicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di rideterminazione dei contributi Sistri .	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	44
5-08507 Zolezzi: intendimenti del Governo a seguito della recente esplosione dell'oleodotto che dal Porto Petroli di Muledo trasporta il greggio a Busalla	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46
5-08508 Segoni: iniziative urgenti per verificare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti nella discarica di Vittoria (RG) sita in contrada Pozzo Bollente	41
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	48
5-08509 Pellegrino: intendimenti del Governo in ordine alla recente delibera del consiglio direttivo dell'Ente parco dell'arcipelago della Maddalena	41
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	49

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-08513: De Lorenzis: Assetto societario del gruppo ENAV	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-08514 Franco Bordo: Difficoltà di accesso alla stazione di Stradella (PV) da parte delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-08515 Oliaro ed altri: Conseguenze occupazionali derivanti dall'affidamento, da parte della compagnia aerea Mistral Air, di numerosi voli a vettori esteri	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-08516 Bruno: Criticità urbanistiche e ambientali relative alla realizzazione della nuova pista prevista per l'aeroporto di Firenze	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	59

X Attività produttive, commercio e turismo**INTERROGAZIONI:**

5-07258 Vallasca: Questioni relative all'ingresso di Snam Spa nel progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline)	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-07702 Fregolent: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-07961 Albanella: Riorganizzazione delle camere di commercio e mantenimento dei livelli occupazionali	62
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	68
5-08435 Allasia: Benefici spettanti alle piccole gestioni elettriche	62
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	69

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole)	63
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	70

XI Lavoro pubblico e privato**INTERROGAZIONI:**

5-07376 Businarolo: Distacchi di lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni Spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	91

5-07569 Gnechchi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-08408 Simonetti: Modalità di calcolo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito	72
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	93
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano (<i>Esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
SEDE CONSULTIVA:	
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	96
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».	
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	100

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	101
Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo. S. 2287 Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ..	101
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione di rappresentanti di Anci, Upi e Uncem (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ..	111
Comunicazioni del presidente	111
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 430/2093 al n. 438/2117</i>)	112

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	125
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 01.01.2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (<i>Inizio e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del dottor Riccardo Clerici, Responsabile Ufficio Protezione di UNHCR (*Svolgimento e conclusione*) 127

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 129

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano (*Svolgimento e rinvio*) 129

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC006460